

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 520° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	15
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	30
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	58
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	65
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	68
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	85
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	90
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	93
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	108
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	117

### Commissioni riunite

6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 10 <sup>a</sup> (Industria) .....	<i>Pag.</i>	6
9 <sup>a</sup> (Agricoltura) e GAE .....	»	9

### Giunte

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	122
Elezioni e immunità parlamentari .....	»	3

### Organismi bicamerali

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	130
Terrorismo in Italia .....	»	133
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale .....	»	134
Sul ciclo dei rifiuti .....	»	201

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	202
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	204

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	208
--------------------	-------------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**215ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, in data 4 novembre 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Marcello Pera ha comunicato che nei suoi confronti risulta attualmente pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma un procedimento penale per fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Informa inoltre che l'avvocato Aleffi, difensore del senatore Luigi Peruzzotti, con lettera del 4 novembre 1999 ha fornito alcune informazioni in ordine allo svolgimento del procedimento penale n. 2085/98 R.G.N.R. - 1059799 R.G. GIP, pendente dinanzi al Tribunale di Trieste nei confronti dello stesso senatore Peruzzotti e relativamente al quale la Giunta ha deliberato, nella seduta del 4 novembre scorso, l'acquisizione degli atti processuali.

Dopo che i senatori RUSSO, GASPERINI e PASTORE hanno chiesto alcuni chiarimenti circa la lettera pervenuta da parte dell'avvocato del senatore Peruzzotti, il Presidente fornisce precisazioni al riguardo.

### *INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

***Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 R.G.N.R. - 491/98 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine***

Il PRESIDENTE informa che il senatore Visentin ha fatto presente che un impegno indifferibile gli impedisce di essere ascoltato dalla

Giunta nella seduta odierna. Propone pertanto di rinviare l'esame della richiesta avanzata dal senatore Visentin.

La Giunta conviene.

***Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal signor Erminio Enzo Boso in relazione al procedimento penale n. 174/99 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso***

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 28 settembre 1999.

Il PRESIDENTE informa che, in data 4 novembre 1999, il Presidente del Senato ha trasmesso una lettera dell'avvocato Matteo Brigandì con la quale lo stesso precisa che il signor Boso all'epoca dei fatti non rivestiva più la carica di senatore. Tale circostanza è stata accertata dalla Giunta nella seduta del 28 settembre scorso e, pertanto, non vi è più luogo a deliberare in ordine ai fatti a suo tempo segnalati.

Intervengono quindi i senatori PASTORE e RUSSO, che ricordano la discussione svolta dalla Giunta sulle questioni poste dall'ex senatore Boso.

La Giunta infine, prendendo atto delle circostanze indicate dal Presidente, delibera che non vi è più luogo a deliberare in ordine alla richiesta dell'ex senatore Boso ed incarica il Presidente di darne comunicazione al Presidente del Senato.

***Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 648/96 R.G.N.R.- 687/96 R.G. GIP pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano***

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 28 settembre 1999.

Il PRESIDENTE informa che, in data 4 novembre 1999, il Presidente del Senato ha trasmesso copia degli atti del procedimento penale n. 648/96 R.G.N.R. - 687/96 R.G. GIP nei confronti del signor Erminio Boso, inviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano a seguito della richiesta formulata dalla Giunta in data 28 settembre 1999. Riassume quindi sinteticamente i fatti, che attengono a dichiarazioni espresse dall'ex senatore Boso in ordine al dottor Antonio Di Pietro e riportate dal quotidiano «Il Corriere della Sera» il 15 gennaio 1996, circa i legami intrattenuti dallo stesso dottor Di Pietro con il SISMI.

Riprende la discussione nel corso della quale intervengono i senatori GASPERINI, PELELLA, RUSSO, MUNGARI, PASTORE, che propone di invitare l'ex senatore Boso ad essere sentito nuovamente dalla Giunta per fornire ulteriori chiarimenti, e il PRESIDENTE.

La Giunta accoglie la proposta del senatore Pastore.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE****6<sup>a</sup> (Finanze e Tesoro)****10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(4310) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

Ad integrazione della relazione già svolta, il senatore LARIZZA, relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, dopo aver ribadito l'utilità delle audizioni svolte al fine di approfondire gli aspetti più controversi del provvedimento, auspica che, in presenza di un confronto aspro e persistendo l'annuncio di una protesta da parte dei gestori degli impianti di distribuzione, si possano creare le condizioni per superare le attuali contrapposizioni. Egli infatti non si nasconde che il seguito dell'esame parlamentare dipenderà anche dal risultato dell'eventuale accordo che Governo e parti sociali raggiungeranno sui contenuti del decreto-legge.

Si apre il dibattito.

A giudizio del senatore DEMASI appaiono condivisibili le critiche e le perplessità di quanti sottolineano l'inadeguatezza dello strumento del decreto-legge per accelerare il processo di razionalizzazione della re-

te distributiva. L'articolo 2, infatti, è il punto maggiormente controverso del provvedimento, laddove l'opportunità dell'intervento antinflazionistico previsto dall'articolo 1 non sembra discutibile.

Nonostante le assicurazioni del sottosegretario Carpi, che ha più volte fatto riferimento ad un processo graduale di ristrutturazione della rete, anche al fine di tener conto delle esigenze dei gestori dei piccoli impianti e dei consumatori, il Governo è intervenuto riducendo i termini assegnati agli enti locali per valutare i progetti di apertura di nuovi impianti, con il rischio di gravi lesioni dal punto di vista urbanistico e della salvaguardia dell'ambiente. Inoltre, solleva enormi perplessità l'aver concesso l'apertura di impianti *self-service* a pagamento posticipato senza i limiti e gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 32 del 1998. Si rischia, infatti, di aumentare il numero degli impianti e non di diminuirli, contraddicendo completamente l'indirizzo riformatore.

Un'ulteriore problematica riguarda poi la disciplina degli omaggi offerti ai consumatori: al di là del giudizio negativo sulla disposizione in esame, emerge con tutta evidenza l'esigenza di prevedere, eventualmente, un analogo intervento per tutti gli altri settori commerciali che utilizzano l'offerta di omaggi sulla merce venduta come strumento promozionale. Atteso il notevole impatto di tali disposizioni sulle strategie commerciali delle imprese di settore, sarebbe stato più opportuno da parte del Governo sottoporre all'esame del Parlamento un apposito disegno di legge. Per tutti questi motivi preannuncia il voto contrario dei senatori del Gruppo di Alleanza nazionale sulla conversione in legge del provvedimento.

Il senatore DE CAROLIS rileva che la decisione del Governo di accelerare il processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, sicuramente condivisibile, si scontra con un'aspra protesta da parte dei gestori degli impianti di vendita di carburante, le cui caratteristiche appaiono, in alcuni casi, violare la legge sul diritto di sciopero. Da questo confronto così aspro occorre però uscire con una proposta di mediazione che non vanifichi il processo di ristrutturazione. La valutazione positiva dell'operato del Governo, tuttavia, non fuga le perplessità sugli aspetti generali della politica energetica, attesa una certa arrendevolezza nei confronti delle compagnie petrolifere e, soprattutto, la sostanziale inadeguatezza – almeno fino all'emanazione del decreto-legge – a contrastare la crescita dei prezzi della benzina.

Il senatore TRAVAGLIA, dopo aver rilevato la eterogeneità delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, che affrontano, rispettivamente, le due rilevanti questioni del contenimento degli effetti inflazionistici della crescita dei prezzi del petrolio e della ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, si sofferma in particolar modo sulle norme relative alle campagne promozionali condotte attraverso l'offerta di omaggi al consumatore. L'analitico esame di tali disposizioni, a giudizio dell'oratore, ne fa emergere la sostanziale inapplicabilità,

sia per ciò che concerne la scelta del consumatore sia per gli obblighi a carico degli operatori del settore petrolifero. Egli auspica pertanto la soppressione dei commi 4 e 5 dell'articolo 2.

A giudizio del senatore MUNGARI, la valutazione del provvedimento non può prescindere dalla considerazione che solo per l'articolo 1 emergono indiscutibilmente i requisiti di necessità e urgenza che la Costituzione impone per l'emanazione dei decreti-legge. Presupposti che invece sembrano mancare alle norme relative alla accelerazione del processo della razionalizzazione della rete distributiva. Ancora più problematiche, sempre dal punto di vista costituzionale, appaiono le misure imposte agli operatori del settore petrolifero che attuano campagne promozionali di vendita di carburante consistenti nell'offerta di omaggi al consumatore. È evidente che la disposizione incontra problemi di costituzionalità sia dal punto di vista del principio dell'eguaglianza – rispetto a settori commerciali che attuano lo stesso tipo di campagna pubblicitaria – sia dal punto di vista della libera attività imprenditoriale.

Egli esprime quindi un giudizio fortemente critico anche sulle norme che consentono l'apertura di nuovi impianti di distribuzione di carburanti se dotati di dispositivi *self-service* con pagamento posticipato.

Il Presidente GUERZONI, dopo aver dato conto dei pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione sul provvedimento, propone di fissare per martedì 23 novembre 1999, alle ore 18, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Su tale proposta intervengono il senatore TURINI, che chiede di stabilire un termine più ampio, e il senatore D'ALÌ.

La Commissione approva quindi la proposta del Presidente Guerzoni.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il Presidente GUERZONI, comunica che, in conseguenza delle variazioni apportate al calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta già convocata per le ore 15 di domani, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e GAE RIUNITE**  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**  
**GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione*  
SCIVOLETTO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole e forestali De Castro.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sulle linee negoziali dell'Unione europea in vista dell'avvio del negoziato mondiale del commercio del *Millennium Round***

Riprende l'audizione rinviata il 3 novembre scorso.

Il senatore PREDÀ rileva che le questioni che affronteranno gli oltre 130 Paesi che si riuniranno a fine novembre, sono di grande rilievo, in quanto investono temi fondamentali quali la globalizzazione e la liberalizzazione dei commerci e dei prodotti. Nel rilevare che l'Italia si era presentata impreparata ai precedenti negoziati e dopo aver osservato che l'andamento dei redditi agricoli ha recentemente presentato valori negativi (pur se compensati da alcuni rilevanti interventi di politica agraria), fa presente che il nuovo scenario mondiale implica che i prodotti agricoli, freschi o trasformati, delle produzioni nazionali dovranno competere in ambito mondiale, ma sulla base di regole anch'esse «globali» sia in materia di sicurezza alimentare che di qualità e anche sul piano sociale. Nel registrare con favore l'orientamento che sta prevalendo in ambito comunitario, favorevole alla costituzione di una Agenzia europea per la sicurezza alimentare sulla scorta delle esperienze anglosassoni, il senatore Preda richiama l'attenzione sulla necessità di procedere anche ad una sem-

plificazione delle oltre cento direttive vigenti in materia di sicurezza alimentare.

Dopo aver espresso apprezzamento per la esposizione del Ministro, si sofferma in particolare sulla opportunità di una ulteriore riflessione sui meccanismi di tutela dei prodotti tradizionali e tipici, ritenendo che il pacchetto delle garanzie debba riguardare anche la sanità dell'ambiente, i profili sociali dell'attività produttiva e la salvaguardia del benessere animale. Nel convenire altresì sul ruolo multifunzionale dell'agricoltura, ritiene conclusivamente che occorra salvaguardare e conciliare i due tipi di agricoltura presenti nel Paese, l'agricoltura da reddito e quella di salvaguardia ambientale, conciliando quindi gli obiettivi di redditività con quelli di protezione del territorio.

Il senatore CONTE prende atto con soddisfazione della valutazione positiva fornita dallo stesso Ministro sulla indubbia utilità dei dibattiti e del confronto parlamentare sui temi della PAC e della politica agricola, scenario in cui si inquadra anche l'odierno dibattito. Nel condividere in tale quadro l'esigenza di ricercare le opportune alleanze e definire i punti irrinunciabili nelle future trattative, il senatore Conte osserva che è condivisibile anche l'impegno necessario per governare processi globali, realizzando una maggiore equità in tali rapporti commerciali. In tale quadro, richiama in particolare l'attenzione sulle esigenze dei Paesi più poveri, cui va assicurata la possibilità di un pieno e sempre più fruttifero inserimento nei mercati globali e nella commercializzazione dei prodotti agroalimentari, posto che attualmente l'incidenza dei Paesi più poveri sul mercato globale si cifra circa nello 0,2 per cento del valore complessivo. Se ciò postula evidentemente l'affermazione di un nuovo «ordine economico mondiale», occorre altresì prendere atto che i soggetti protagonisti di tale processo non potranno essere solo l'Europa e gli Stati Uniti, in quanto proprio i temi della sicurezza alimentare, dei cibi transgenici e le altre tematiche sul tappeto chiamano in causa l'esigenza di coinvolgere, quali protagonisti, altri soggetti istituzionali ed economici. Chiede a tale riguardo al Ministro De Castro maggiori informazioni sul ruolo del cosiddetto gruppo di Cairns e in particolare sulla posizione di alcuni Paesi (quali l'Argentina, l'Australia e la Nuova Zelanda) che si collocano fra i grandi produttori di prodotti alimentari, in particolare zootecnici, che vanno considerati non solo come Paesi esportatori ma anche importatori, da prendere in considerazione ai fini della ricerca di altri *partners*. Dopo aver fatto riferimento alle posizioni emerse, a livello di segreteria dell'O.M.C., in tema di brevettabilità degli esseri viventi, conviene sulla importanza di costruire regole ed alleanze, anche aldilà dei tradizionali interlocutori. Chiede infine al Ministro chiarimenti in ordine ai tempi dell'agenda che riguarda l'accordo sui servizi, tenuto conto anche della durata del negoziato che si sta per aprire.

Il senatore BUCCI ritiene che i temi oggetto dell'audizione affrontino questioni di grande rilievo, pur ritenendo di non poter condividere le considerazioni, a suo avviso troppo improntate a grande ottimismo, sinora espresse. Si sofferma in particolare sui risultati del recente incon-

tro fra il Presidente della Commissione europea Prodi e le autorità americane, conclusosi con il mutuo accordo di istituire due organismi fra cui un *Scientific advisory committee*, osservando al riguardo che la strategia adottata dagli Stati Uniti di portare il dibattito sui punti più critici appare in grado di conseguire notevoli risultati (tenuto conto delle questioni aperte, per esempio, per la carne agli ormoni o gli OGM). Nel richiamarsi anche alle recenti vicende della cosiddetta «guerra delle banane», il senatore Bucci ricorda anche che l'Europa ha finito per fare ricorso a dei ripieghi, per controbilanciare talune posizioni negoziali. Quanto poi all'istituzione di una Autorità europea per la commercializzazione dei farmaci e dei prodotti alimentari (sull'esempio della *Food and Drug Administration* statunitense), sottolinea che tale organismo opererà in campi e settori nei quali gli Stati Uniti sono già più forti, tenuto conto che la linea europea non coincide con l'orientamento che è prevalso finora negli Stati Uniti. Chiede pertanto chiarimenti in ordine ai risultati del recente vertice di Tampere ed in particolare se sia stata definita una strategia unitaria in relazione, in particolare, alle questioni sollevate. Osserva poi che ciò che renderà più difficile la trattativa è la scarsa concorrenzialità del settore agricolo italiano, non solo verso le produzioni degli Stati Uniti ma anche nei confronti degli altri *partners* europei. Conclusivamente ritiene che una valutazione non ottimistica sia da collegare alla convinzione che finora, in Italia, le azioni di politica agraria non siano state concepite nell'ottica di realizzare un vero recupero di competitività e concorrenza per le produzioni italiane.

Il senatore SARACCO, in relazione all'intervento del senatore Bucci, rileva come il tema della competitività dell'agricoltura italiana debba essere incentrato sul piano delle produzioni di qualità, che sono perfettamente in grado di competere con altri paesi mediterranei, del Nord Europa e del resto del mondo. Una maggiore attenzione per gli obiettivi di qualità favorirebbe infatti la produzione italiana nonchè lo sviluppo di un'agricoltura compatibile con la tutela dell'ambiente.

Il presidente SCIVOLETTO condivide le considerazioni espresse dal Ministro e da numerosi senatori intervenuti nel dibattito, con particolare riferimento alla sottolineatura del contributo dato dalla Commissione e dal Parlamento all'affermazione del ruolo e del peso dell'agricoltura nella definizione delle strategie economiche dell'Italia. Tale processo – la cui importanza va oltre le distinzioni tra maggioranza ed opposizione – ha consentito al Ministero delle politiche agricole e forestali di svolgere un ruolo più incisivo anche nel quadro dei negoziati europei ed internazionali ed allo stesso tempo ha determinato una maggiore attenzione da parte degli altri dicasteri nei confronti dei temi agricoli, come dimostra la partecipazione del Presidente del Consiglio e di numerosi componenti del Governo alla riunione del tavolo agricolo i cui risultati sono stati illustrati dal ministro De Castro nella precedente seduta.

Il presidente condivide anche il richiamo al cosiddetto liberismo o liberalismo equo, al perseguimento cioè di una politica di apertura nella prospettiva di un contestuale riequilibrio tra prodotti agricoli e mediter-

ranei: al riguardo l'oratore, per apprezzando gli orientamenti già esposti dal Ministro, ritiene utile un ulteriore approfondimento dei termini del mandato negoziale affidato alla Commissione europea.

Il Presidente sottolinea altresì l'importanza che la globalizzazione dei mercati si accompagni con la globalizzazione delle regole – in settori quali la tutela ambientale, la sicurezza alimentare e la protezione dei lavoratori – ed approva l'accentuazione posta nei confronti della valorizzazione dei prodotti di qualità. A tale proposito saranno utili delle regole universali ma anche degli strumenti idonei a sottolineare la diffusione dei prodotti italiani nel mondo. In tale ottica rientra la valenza strategica del rafforzamento del rapporto tra prodotti agroalimentari e territorio, anche nella prospettiva di una virtuosa concorrenza fra i distretti che si caratterizzano per i prodotti di qualità.

Il ministro DE CASTRO ribadisce in primo luogo le espressioni di apprezzamento per l'attività svolta dalla Commissione e dal Parlamento per la realizzazione di condizioni più favorevoli per il settore agricolo.

Con riferimento all'intervento del senatore Bucci l'oratore rileva poi che solo fra tre anni sarà possibile valutare i risultati del negoziato mondiale precisando tuttavia che le considerazioni improntate ad ottimismo sono connesse all'adozione di un metodo che ha consentito una più efficace preparazione delle trattative rispetto alle esperienze passate. Il procedimento di definizione del mandato negoziale affidato alla Commissione europea – che si è concluso con la riunione del Consiglio affari generali dello scorso 22 ottobre, preceduta dalla riunione di Fiesole dei Ministri competenti per il commercio estero e dalla riunione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura del 27 settembre – ha consentito infatti all'Italia di fissare, grazie anche alle intese realizzate con alcuni altri Stati membri, dei principi imprescindibili. Fra questi figura – ben evidenziando ai punti 7 e 13 del documento del Consiglio agricoltura illustrato nella precedente seduta – il perseguimento di una politica di apertura degli scambi che tenga conto del fatto che alcuni prodotti continentali beneficiano attualmente di livelli di protezione trenta volte superiore di altri e la richiesta di adottare delle regole universali per la tutela della produzione di qualità, oggetto dell'intervento del senatore Saracco. Non si tratta al riguardo della difesa di nicchie di mercato bensì di un settore che per l'Italia, nel 1998, ha registrato un fatturato del valore di 25 mila miliardi di lire. Ciò non implica una disattenzione per gli altri pur importanti settori produttivi – in alcuni dei quali l'Italia è altrettanto competitiva che nei prodotti di qualità – ma in una prospettiva strategica che guarda al futuro sarebbe sbagliato non valorizzare quei settori che rivestono per l'Italia maggiori potenzialità.

Il Ministro ribadisce inoltre l'importanza della definizione di chiare linee negoziali in sede comunitaria in quanto le trattative – benchè la presenza dei Ministri sia importante per assicurare la tutela degli interessi nazionali – saranno essenzialmente condotte dalla Commissione europea. La mancanza di linee altrettanto chiare in occasione dell'*Uruguay Round* determinò infatti, dopo sette anni di

trattative, delle concessioni che penalizzarono prodotti di alto interesse per l'Italia quali il riso, gli agrumi, l'ortofrutta e il vino.

Condividendo il richiamo del presidente Scivoletto all'importanza del legame fra prodotti alimentari, territorio, paesaggio e turismo – la cui valorizzazione può essere opportunamente favorita da strumenti quali le strade del vino, materia oggetto di specifici provvedimenti – il Ministro illustra l'oggetto degli incontri con i rappresentanti di alcuni paesi del gruppo di Cairns tra cui il Ministro dell'agricoltura degli Stati Uniti. In tali occasioni l'Italia manifesta chiaramente l'intenzione di non essere orientata in senso protezionista ma nel contempo sollecita un'apertura da parte dei suddetti interlocutori su temi quali la difesa dei prodotti tipici legati al territorio, cosiddetto capitolo TRIPS del negoziato, gli organismi geneticamente modificati e la questione dell'etichettatura. Ai fini dello sviluppo del negoziato appare inoltre importante l'adozione da parte del Congresso americano della cosiddetta legge *Fast-Truck*, che consentirà maggiori margini di trattativa alla delegazione del governo americano. L'Italia ha altresì manifestato la disponibilità a ridurre i sussidi all'esportazione a condizione che si parta dai prodotti più protetti e che si proceda con concessioni reciproche. Non appaiono infatti incongrue le critiche rivolte all'Europa in presenza di interventi americani quali l'aumento dei crediti all'esportazione e le misure di sostegno al settore agricolo seguite alla crisi russa.

Con riferimento all'intervento del senatore Bedin, Presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee il ministro De Castro evidenzia che sarà posta particolare attenzione all'apertura nei confronti dei paesi in via di sviluppo e rileva le difficoltà che si prospettano a proposito del citato capitolo dei TRIPS, su cui convergono gli interessi dei paesi americani e di quelli del Pacifico. Al riguardo si riscontrano tuttavia talune aperture, quali la disponibilità ad avviare un dialogo sull'istituzione di un registro mondiale per beni come i prodotti alcolici.

Replicando ad una breve richiesta di chiarimenti del senatore REC-CIA, sui rapporti commerciali con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, il ministro DE CASTRO sottolinea l'esigenza che l'Unione europea compia una scelta di fondo fra l'approccio bilaterale e quello multilaterale nei confronti dei temi commerciali. L'esperienza ha infatti dimostrato che ogni concessione rivolta ad un paese o ad un gruppo di paesi – come nel caso dei rapporti con il Sudafrica – ha prodotto delle immediate ripercussioni nelle relazioni con il resto del mondo. Nel corso del mandato del presidente Santer, che ha presieduto la precedente Commissione, sono proliferati ad esempio gli accordi bilaterali con aree quali il Mercosur e il Mediterraneo. L'adozione delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), tuttavia, dovrebbe indurre l'Europa a privilegiare l'approccio multilaterale. In ogni caso non si tratta di adottare una politica di chiusura, anche nell'ambito dei rapporti tra Unione europea e i paesi dell'Europa centrale ed orientale, bensì di precisare che non si possono fare concessioni esclusivamente a carico dei prodotti mediterranei.

In relazione alla questione della creazione di un organismo preposto alla valorizzazione dei prodotti agricoli italiani nel mondo il Mini-

stro sottolinea l'onerosità della realizzazione di una rete di uffici alternativa all'ICE, che già dispone di 22 sedi all'estero che perseguono una promozione di tipo orizzontale. A tale proposito sarebbe preferibile enucleare, nell'ambito dell'attuale rete dell'ICE, una sezione specializzata per gli aspetti agricoli. Per interventi verticali di questo genere si renderà certamente utile il decreto legislativo che il Governo intende presentare per l'ammodernamento del settore agricolo.

Il senatore SCIVOLETTO ringrazia il ministro De Castro per l'esposizione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**465<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Interviene il Ministro per le riforme istituzionali Maccanico, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Bassanini, per l'interno Vigneri e per l'università e la ricerca scientifica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3859-D) Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni**, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato; modificato, in sede di prima deliberazione, dal Senato; nuovamente modificato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato e approvato, in sede di seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore FISICHELLA ricorda che il provvedimento in esame, già approvato in sede di prima deliberazione dal Senato, è stato approvato dalla Camera dei deputati, in sede di seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti richiesta dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione al fine di evitare il ricorso al *referendum*, previsto dal secondo comma del medesimo articolo 138. Dopo essersi soffermato brevemente sugli aspetti salienti della disciplina recata dal provvedimento in titolo, auspica che l'ampio consenso registratosi nell'ultima votazione presso l'altro ramo del Parlamento, si riproponga in Senato così da permettere la tempestiva entrata in vigore della riforma. La recente esperienza della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali ha dimostrato la difficoltà di procedere ad una riforma complessiva della Carta costituzionale, mentre il provvedimento in esame mostra la virtualità di un procedimento graduale di revisione, fonda-

to su approssimazioni successive. Nonostante infatti alcuni elementi che possono essere oggetto di discussione, nel suo complesso il provvedimento in titolo è meritevole di una valutazione positiva; conseguentemente ne auspica una sollecita e definitiva approvazione.

Dopo che il presidente VILLONE ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, il testo in esame non può essere oggetto di emendamenti, prende la parola il senatore BESOSTRI, che dichiara il proprio voto favorevole sul provvedimento, auspicando una sollecita revisione della normativa sulla elezione dei Consigli regionali.

Il senatore TIRELLI preannuncia invece il voto contrario della propria parte politica, ricordando che il testo del disegno di legge in titolo è frutto di un accordo tra la maggioranza e solo una parte dell'opposizione.

Il senatore ANDREOLLI, nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica, sottolinea gli aspetti più significativi che il disegno di legge in titolo intende introdurre nella forma di governo regionale. A tale riguardo, auspica che il provvedimento in esame possa rappresentare il primo passo in vista di una revisione complessiva del titolo V della parte II della Costituzione, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, nonché di una più in generale riforma del sistema politico. La riforma in titolo, infatti, indurrà le forze politiche ad investire le loro migliori energie ed esperienze nella formazione di una nuova e più autorevole classe dirigente locale.

Il senatore MARCHETTI conferma la contrarietà della propria parte politica al disegno di legge in esame, mentre il senatore PASSIGLI, anche a nome del senatore Manzella, preannuncia un voto favorevole sul disegno di legge in esame auspicando il raggiungimento del *quorum* dei due terzi previsto dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione. Ricorda peraltro i molti difetti della disciplina in esame, che consente, a suo avviso impropriamente, alle singole regioni di scegliere differenti forme di governo. Non è poi garantita una piena congruenza tra la forma di governo e i sistemi che saranno scelti per l'elezione dei Consigli regionali. Ritene infine eccessivamente rigida la formula prevista per evitare l'ipotesi del cosiddetto «ribaltone». La disciplina proposta, infatti, si deve applicare – del tutto inopportuno – anche nel caso di morte o impedimento permanente del presidente.

Conclusivamente, auspica che dall'approvazione del disegno di legge in esame possa discendere un ulteriore stimolo al processo di riforma delle istituzioni.

Il senatore PASTORE, nel dichiarare convintamente il voto favorevole della propria parte politica, si augura che il processo di riforma delle istituzioni possa proseguire proficuamente, anche se rileva la oggettiva difficoltà di realizzare riforme, di maggior peso rispetto a quella in esame, nella parte restante della legislatura.

Anche la senatrice DENTAMARO preannuncia, a nome del proprio gruppo, un voto favorevole sull'iniziativa in titolo. Nonostante le molte aspettative con cui si era aperta la legislatura siano rimaste, con il fallimento della bicamerale, in gran parte deluse, ritiene che il disegno di legge in titolo rappresenti un importante traguardo. In particolare, la disciplina transitoria prevista dall'articolo 5 permetterà l'applicazione del nuovo sistema di elezione del presidente della regione sin dalle prossime consultazioni elettorali.

Il senatore MAGNALBÒ, dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto, preannuncia, a nome della sua parte politica, un voto favorevole auspicando che il processo di riforma delle istituzioni possa continuare nella legislatura in corso.

Interviene quindi il presidente VILLONE, che dichiara la propria soddisfazione per la conclusione dell'*iter* del provvedimento in titolo. Personalmente avrebbe preferito un più marcato riconoscimento dell'autonomia statutaria delle regioni nella scelta della forma di governo; reputa comunque soddisfacente il risultato raggiunto in materia, che potrà permettere una sana competizione tra i sistemi istituzionali delle singole regioni, con importanti e positivi effetti sul sistema politico, come anche rilevato dal senatore Andreolli.

Nel ringraziare il relatore e tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto, segnala che con l'elaborazione del provvedimento in esame e della riforma dell'articolo 111 della Costituzione, definitivamente approvata dall'altro ramo del Parlamento, questa Commissione del Senato ha svolto un ruolo essenziale nel processo di revisione delle istituzioni.

Il ministro MACCANICO, nel ringraziare il relatore e la Commissione per il lavoro svolto, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, che rappresenta la prima pietra nella costruzione dell'ordinamento della Repubblica in senso federale. In particolare, con il disegno di legge in titolo si garantisce un'adeguata stabilità degli esecutivi regionali, che potrà essere pienamente realizzata con l'approvazione della riforma del sistema di elezione dei presidenti delle regioni a statuto speciale, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Quanto ai rilievi secondo i quali questi intenti potrebbero essere pregiudicati dall'autonomia riconosciuta alle regioni nella scelta della forma di governo, ritiene che l'opzione fissata nella disciplina transitoria difficilmente potranno essere revocate dalle regioni, anche alla luce del procedimento previsto per l'approvazione degli statuti. Conclusivamente, si augura che la sintonia tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione che ha consentito l'approvazione del disegno di legge in esame, possa continuare, così da permettere la realizzazione di una più complessiva riforma delle istituzioni nel corso di questa legislatura.

La Commissione quindi, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, conferisce al relatore il mandato a riferire

in Assemblea, con relazione orale, per l'approvazione, in seconda deliberazione del disegno di legge costituzionale in titolo.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(4331) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce alla Commissione la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO che dà analiticamente conto del contenuto del provvedimento in esame. Si tratta di misure dirette a consentire la costituzione, in tempi brevi, della azienda clinica Umberto I di Roma e dell'azienda ospedaliera Sant'Andrea, sempre di Roma. Ricordati i vari adempimenti previsti dal provvedimento, propone la formulazione di un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto in titolo.

Il senatore TIRELLI, nel dichiarare il proprio voto contrario, esprime la netta ostilità della propria parte politica sul provvedimento in esame, che si risolve in una impropria sanatoria di gravi inadempimenti dell'amministrazione e in un'indebita copertura di debiti contratti dalle aziende.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice è approvata dalla Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie**

**(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

**(3295) DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale**

**(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente VILLONE avverte che sono stati presentati dal Governo e dal senatore Besostri ulteriori emendamenti e riformulazioni di emendamenti già presentati, che verranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Propone conseguentemente la fis-

szazione del termine per la presentazione di eventuali ulteriori subemendamenti per le ore 12 di domani, venerdì 12 novembre.

La Commissione conviene.

Si riprende quindi l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 novembre con l'esposizione, da parte del rappresentante del Governo, del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4014, testo assunto a base dell'esame, pubblicati in allegato al resoconto del 27 ottobre, nonché con l'illustrazione degli emendamenti presentati dallo stesso Governo e pubblicati in allegato al resoconto del 4 novembre.

Il sottosegretario VIGNERI, con riferimento agli emendamenti 2.34 e 2.4 e agli emendamenti 2.29 e 2.42, di contenuto identico, concorda con l'opportunità di ridefinire le date relative alla durata del periodo transitorio. Formula quindi un parere favorevole sugli emendamenti 2.72 e 2.59, di identico contenuto, come anche sull'emendamento 2.77. Propone invece l'accantonamento degli emendamenti 2.39 e 2.60 nonché dell'emendamento 2.23. Quanto agli emendamenti 2.73 e 2.75, di contenuto identico, formula un parere contrario, ritenendo inopportuno estendere alle comunità montane la portata della deroga prevista a favore dei comuni di dimensione minore. Formula altresì un parere contrario sull'emendamento 2.24, riservandosi peraltro di proporre una nuova formulazione della disposizione relativa alla durata degli affidamenti. Similmente esprime un parere contrario sull'emendamento 2.54, rilevando l'inopportunità di mantenere fino alla loro scadenza, le concessioni cui l'emendamento fa riferimento. A questo ultimo proposito il senatore GRILLO chiarisce che le concessioni in oggetto sono state rilasciate – a differenza degli altri affidamenti – con procedure di evidenza pubblica. Crede dunque congruo mantenerle fino al loro naturale esaurimento, mentre reputa opportuna la revoca degli altri affidamenti.

Il sottosegretario VIGNERI risponde segnalando che le concessioni di cui all'emendamento 2.54 sono state, nei fatti, rilasciate senza seguire procedure che garantissero un'aperta competizione tra una pluralità di soggetti e sono state in gran parte oggetto di rinnovi senza che fosse esperita alcuna procedura di gara. Conseguentemente, ribadisce la propria contrarietà all'emendamento 2.54, come anche sull'emendamento 2.5 di analogo contenuto.

Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento 2.31, che prevede una durata degli affidamenti più breve di quella ipotizzata nel testo del provvedimento, senza tener conto delle ragioni di politica industriale che giustificano la diversa durata, prevista nel testo dell'articolo 2, a seconda delle caratteristiche proprie dei servizi.

Formula invece un parere favorevole sugli emendamenti 2.41 e 2.76, di contenuto identico, mentre, con riferimento all'emendamento 2.79, si riserva di presentare una formulazione che renda possibile,

in una fase transitoria, il ricorso all'arbitrato per le controversie previste dall'emendamento.

Esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 2.6, 2.43 e 2.28, di contenuto identico, che prevedono – inopportuno – una durata degli affidamenti nel periodo transitorio eguale a quella prevista nella disciplina a regime. Formula invece un parere favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.44, mentre si rimette alla Commissione con riferimento all'emendamento 2.66, agli emendamenti 2.8 e 2.45, di contenuto identico, nonché all'emendamento 2.30. Con riguardo a quest'ultimo, il relatore PARDINI segnala che l'intento della correzione proposta è quello di evitare una discriminazione tra le aziende.

A questo rilievo, replicano i sottosegretari BASSANINI e VIGNERI, segnalando che l'obiettivo della lettera c) del comma 6, dell'articolo 2, che l'emendamento intende sopprimere, è quello di introdurre un incentivo alla partecipazione dei privati al capitale della nuova società. Mentre il relatore PARDINI rileva che, così intesa, la previsione di cui alla lettera c) avrebbe avuto una sua più congrua collocazione nell'ambito dell'articolo 1.

Il sottosegretario VIGNERI, riprendendo la sua esposizione, ricorda l'intento delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 2, ed invita conseguentemente i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti sostitutivi riferiti a tali commi, sui quali altrimenti, formula un parere contrario. Quanto agli emendamenti aggiuntivi 2.2 e 2.3, segnala che si tratta di materia estranea all'oggetto del provvedimento in titolo, incidendo sul regime di concessioni non di competenza degli enti locali. Ne propone quindi l'accantonamento.

Invita invece i presentatori al ritiro dell'emendamento 2.58, sul quale altrimenti formula un parere contrario, ritenendo incongruo l'affidamento di poteri decisionali ad organi che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbero svolgere funzioni tecniche, meramente serventi rispetto alle attribuzioni degli enti locali.

Esprime quindi un parere favorevole sull'emendamento 2.80, mentre formula un parere contrario sull'emendamento 2.33, rilevando che il comma 11 sarà oggetto di una riformulazione da parte del Governo.

Quanto agli emendamenti 2.19 e 2.53, di contenuto identico, pur comprendendone nell'intento, segnala che si tratta di materia estranea all'oggetto proprio del provvedimento in titolo.

Esprime quindi un parere favorevole sull'emendamento 2.20, limitatamente al primo periodo, suggerendo che il termine dell'adeguamento, ivi previsto, sia fissato entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dal disegno di legge in esame. Esprime invece un parere contrario sul secondo e ultimo periodo dell'emendamento, rilevando che esso introdurrebbe ulteriori e inopportune complicazioni nella qualificazione di alcuni rapporti giuridici delle istituzioni.

Formula quindi un parere contrario sull'emendamento 2.0.1. A quest'ultimo proposito, il senatore GRILLO precisa che si tratta di una previsione connessa con quella prevista dall'articolo 22 del disegno di leg-

ge finanziaria, del quale l'Assemblea ha disposto lo stralcio, mentre il sottosegretario VIGNERI ricorda che la materia è oggetto dell'emendamento 2.501.

Esprime infine un parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4014.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente VILLONE avverte che, ove i lavori dell'Assemblea lo rendessero possibile, sarà convocata un'ulteriore seduta della Commissione per le ore 15 di domani, 12 novembre, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4014 e connessi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014

### Art. 1.

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai fini del presente articolo e del successivo, per enti locali si intendono comuni, province, unioni di comuni e comunità montane.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, provvedono ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le modalità di cui al presente articolo, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, la accessibilità, la economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale o di una infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettere utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie».

**1.500** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I servizi pubblici locali diversi da quelli indicati nel comma 2, sono esercitati dagli enti locali, anche in forma associata, scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

- a) con affidamento in base a gara a norma dell'articolo 23;
- b) con affidamento diretto a una società di capitali, controllata dall'ente titolare del servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di soggetti pubblici o privati;
- c) a mezzo di istituzione;
- d) eccezionalmente, in economia.».

**1.600**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4 sostituire i primi tre periodi con i seguenti «Ai fini di cui alla lettera b) del comma 3, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142, per la gestione di uno o più servizi in cooperazione, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento.».*

**1.601**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. L'istituzione di cui alla lettera c) del comma 3 è ente strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi a contenuto sociale e culturale, senza rilevanza imprenditoriale. L'istituzione ha un proprio statuto approvato dal Consiglio dell'ente locale ed acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati ai bilanci dell'ente locale. L'istituzione, alla quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del libro V del codice civile, agisce nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata a realizzare il pareggio di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.».

**1.602**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, secondo periodo, dopo la parola: «continuità» inserire la seguente: «l'accessibilità».*

**1.603**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, dopo la parola: «principi», sostituire la parola: «stabiliti» con l'altra: «definiti».*

**1.604**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, nel secondo periodo, dopo la parola: «territoriali» sostituire le parole: «o di attività aggiuntive», con le seguenti: «ovvero in caso di contemporaneo svolgimento di attività».*

**1.605**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 11, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «dei loro coniugi».*

**1.606**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, sopprimere le parole: «all'accesso al credito.».*

**1.607**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, sopprimere le parole: «, con esclusione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36,».*

**1.608**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22, sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Con riferimento ai servizi di cui al comma 2, la proprietà di reti e impianti può essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente o gli enti titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio all'utenza.».

**1.609**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, nel primo periodo, dopo la parola: «durata», sopprimere la parola: «massima».*

**1.630**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, dopo le parole: «gli impianti», aggiungere le seguenti: «e le altre dotazioni dichiarate reversibili nel contratto di servizio».*

**1.610**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22, sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire propri organismi tecnici, dotati di autonomia funzionale e organizzativa, per la predisposizione dei contratti di servizio, per la gestione delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali, per la vigilanza e il controllo sull'attuazione dei contratti di servizio, nonché per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 8, escluse quelle di indirizzo politico-amministrativo attribuite dalla legge agli organi di governo degli enti. Ove siano previste forme associative o enti locali di bacino, alle stesse spettano le determinazioni in ordine alla costituzione degli organismi tecnici e al relativo ambito di operatività. La disciplina generale di tali organismi è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

**1.611**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:*

«17-bis. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire società di capitali, aperte alla partecipazione dei dipendenti degli stessi enti, per lo svolgimento esclusivo di attività consistenti in servizi da rendere agli enti locali. I rapporti tra questi e le società sono regolati da apposita convenzione.».

**1.612**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), dell'articolo 22 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o

a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società di cui al comma 14 del richiamato articolo 22, nonché delle società o loro controllate che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto, o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Nel caso in cui le procedure per l'affidamento del servizio siano svolte dagli organismi di cui al comma 17 dell'articolo 22, alle gare possono partecipare anche società controllate dall'ente titolare del servizio. Alle gare sono ammessi inoltre i Gruppi europei di interesse economico. Nel caso di servizi diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 22, gli enti locali possono ammettere alle gare anche società di persone.».

**1.613**

IL GOVERNO

*Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 4, primo periodo, dopo le parole: «è tenuto a subentrare», aggiungere le seguenti: «nelle garanzie e».*

**1.615**

IL GOVERNO

*Al comma 4, capoverso «Art. 23», dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:*

«Non è dovuto alcun indennizzo nel caso in cui i piani di ammortamento prevedano il completamento dello stesso entro il termine di scadenza dell'affidamento. Ove l'indennizzo è dovuto, il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento dell'indennizzo, ovvero dalla data di offerta reale dello stesso. I rapporti con gli utenti proseguono in capo al nuovo gestore.».

**1.614**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi:*

«L'ammontare dell'indennizzo o canone d'affitto degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo deve formulare una motivata

controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell'indennizzo è affidata all'Autorità di Regolazione del settore, ove istituita, che deve essere adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel periodo precedente. L'Autorità Regolatrice decide nel termine improrogabile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti, previo tentativo di conciliazione. L'Autorità di Regolazione, nell'ambito della procedura può adottare provvedimenti temporanei nonché imporre garanzie a carico di una delle parti.

Nel caso in cui non sia istituita l'Autorità di Regolazione la controversia è devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la reiezione della controproposta dell'ente locale. Il collegio arbitrale deposita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l'Autorità di Regolazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi effetti degli accordi previsti dall'articolo 11 della legge 241/90. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Autorità di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio arbitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni dell'Autorità regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che sostanziale».

**1.70** (Nuova formulazione)

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi:*

«L'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti è affidata all'Autorità di Regolazione del settore, ove istituita, che deve essere adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel periodo precedente. L'Autorità Regolatrice decide nel termine improrogabile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti, previo tentativo di conciliazione. L'Autorità di Regolazione, nell'ambito della procedura può adottare provvedimenti temporanei nonché imporre garanzie a carico di una delle parti.

Nel caso in cui non sia istituita l'Autorità di Regolazione la controversia è devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la reiezione della controproposta dell'ente locale. Il collegio arbitrale deposita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l'Autorità di Regolazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi effetti degli accordi previsti dall'articolo 11 della legge 241/90. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Autorità di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio arbitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni dell'Autorità regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che sostanziale».

**1.70** (Nuovo testo)

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. L'affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito solo se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 22, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci anni. Eccezionalmente, quando l'affidamento ha per oggetto la costruzione degli impianti e la gestione del servizio, la durata può essere estesa a quindici anni, quando l'ammortamento finanziario degli impianti è compreso nella tariffa. Il piano economico e finanziario e i tempi di realizzazione degli impianti, così come le sanzioni, compresa la risoluzione anticipata per l'inadempimento, costituiscono parte integrante del contratto di servizio.».

**1.620**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società partecipate o controllate, anche indirettamente».

**1.616**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, secondo periodo, alla lettera c), sostituire le parole: «trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi di settore applicabili all'impresa subentrante», con le seguenti: «trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo nazionale di settore».*

**1.617**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 23, nel comma 8, secondo periodo, sostituire la lettera d) con le seguenti:*

«d) il procedimento per la determinazione dell'indennizzo e per il relativo pagamento;

e) gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche e organizzative delle imprese concorrenti di cui agli articoli 13 e 14, comma 1, lettere da a) ad f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

f) i casi in cui si consente che il gestore del servizio pubblico locale provveda allo svolgimento dello stesso anche mediante società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma primo, n. 1) del codice civile, vincolando queste ultime al rispetto del contratto di servizio.».

**1.618**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.619**

IL GOVERNO

**GIUSTIZIA (2ª)**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**502ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1502) FASSONE ed altri.** – *Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati*

**(2681) LA LOGGIA ed altri.** – *Disposizioni in materia di prova*

**(2705) OCCHIPINTI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato*

**(2734) SALVATO ed altri.** – *Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari*

**(2736) FASSONE ed altri.** – *Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

**(3227) DI PIETRO ed altri.** – *Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

**(3317) CALVI ed altri.** – *Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale*

**(3664) SENESE ed altri.** – *Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova*

**(3734) FOLLIERI.** – *Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale*

**(3793) FASSONE ed altri.** – *Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona*

**(3810) CENTARO.** – *Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che ieri i disegni di legge in titolo sono stati nuovamente deferiti in sede deliberante e in relazione a tale riase-

gnazione la Commissione è stata dal Presidente del Senato autorizzata a convocarsi.

Ricorda, al riguardo, che nella seduta antimeridiana di ieri la Commissione aveva accolto in sede referente il testo unificato predisposto dal comitato ristretto per i disegni di legge nn. 1502 e congiunti, come modificato dagli emendamenti successivamente approvati. Propone pertanto di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di assumere a base della discussione il testo predisposto per l'Assemblea al termine dell'esame in sede referente.

Conviene la Commissione.

Il relatore CALVI dà conto di alcune modifiche di coordinamento meramente formale che intende apportare al testo licenziato ieri nella sede referente, agli articoli 3, 7, 12, 14 e 18.

Conviene la Commissione.

Il RELATORE evidenzia, inoltre, l'esigenza di predisporre un titolo del provvedimento che lo connoti nelle sue caratteristiche di intervento di modifica del codice penale e del codice di procedura penale nella materia della formazione e valutazione della prova in attuazione della riforma dell'articolo 111 della Costituzione, varata ieri definitivamente dal Parlamento.

Seguono, su tale specifica esigenza, brevi interventi del presidente PINTO, dei senatori RUSSO e BERTONI e del RELATORE, che prende atto dei suggerimenti avanzati.

I senatori GASPERINI e CALLEGARO ritengono necessario apportare modifiche anche agli articoli 16 e 4.

Il PRESIDENTE Pinto osserva che, avendo già la Commissione convenuto sulle modifiche di carattere meramente formale apportate dal relatore, le altre modifiche di carattere sostanziale non potranno che essere riservate alla successiva fase di trattazione degli emendamenti.

Il senatore PREIONI chiede, quindi, chiarimenti in ordine alle modalità con cui sarà organizzato il prosieguo della discussione.

Il presidente PINTO, dopo aver chiarito che, con l'avvenuta acquisizione delle precedenti fasi procedurali, la Commissione può passare immediatamente alla discussione degli articoli, propone alla Commissione di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di oggi.

La senatrice SCOPELLITI, dopo aver deplorato il ritmo precipitoso impresso alla discussione che le ha, personalmente, impedito di venire a conoscenza con il dovuto anticipo dell'organizzazione dei lavori della

Commissione, ritiene necessario fissare una scadenza meno ravvicinata. Preannuncia, peraltro, di considerare, nel merito, il testo che la Commissione si accinge a varare in sede deliberante una vera e propria truffa e che si batterà per impedire che venga licenziato nella versione già approvata in sede referente.

Il senatore PREIONI stenta ad individuare le giustificazioni di un modo di procedere tanto frettoloso per giungere all'approvazione di un provvedimento che, comunque, è correlato ai tempi di entrata in vigore della riforma dell'articolo 111 della Costituzione. Tali tempi, se si pone mente a quelli costituzionalmente previsti per la promulgazione, agli altri relativi ai termini di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed, infine, alla necessaria *vacatio legis*, non impongono certamente di procedere con tanta precipitazione. Al contrario, esistono tutte le condizioni di tempo per consentire una riflessione meditata ed approfondita.

Al riguardo suggerisce, anzi, di procedere ad una ricognizione di tutte le proposte di riforma del codice penale e del codice di procedura penale assegnate alla Commissione, al fine di riequilibrare complessivamente tale materia rispetto alla riforma dell'articolo 111 della Costituzione.

La senatrice SCOPELLITI condivide le considerazioni del senatore Preioni, ribadisce il proprio totale dissenso rispetto al testo in discussione, preannuncia la presentazione di emendamenti e torna, infine, a sottolineare l'inopportuna accelerazione subita dalla discussione in corso.

Dopo interventi del relatore CALVI e dei senatori FOLLIERI e CIRAMI, la Commissione conviene, quindi, sulla proposta del Presidente di fissare il termine per gli emendamenti ad oggi, alle ore 13.

Il seguito della discussione congiunta è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

### **503<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1502) FASSONE ed altri.** – *Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati*

**(2681) LA LOGGIA ed altri.** – *Disposizioni in materia di prova*

**(2705) OCCHIPINTI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato*

**(2734) SALVATO ed altri.** – *Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari*

**(2736) FASSONE ed altri.** – *Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

**(3227) DI PIETRO ed altri.** – *Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

**(3317) CALVI ed altri.** – *Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale*

**(3664) SENESE ed altri.** – *Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova*

**(3734) FOLLIERI.** – *Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale*

**(3793) FASSONE ed altri.** – *Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona*

**(3810) CENTARO.** – *Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del testo accolto dalla Commissione in sede referente per i disegni di legge in titolo)

Riprende il seguito della discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Si procede all'esame degli emendamenti che si intenderanno riferiti al testo licenziato dalla Commissione in sede referente assunto a base della discussione nella seduta antimeridiana odierna.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 1.1 su cui esprimono parere contrario il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del Governo.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, posto ai voti, l'emendamento 1.1 viene respinto.

Posto ai voti è poi approvato l'articolo 1.

Senza discussione sono separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 2 e 3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice SCOPELLITI illustra gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, sottolineando come il nuovo testo dell'articolo 192 del codice di procedura penale già approvato dalla Commissione in sede referente recepisca e cristallizzi a livello normativo gli esiti di un indirizzo giurisprudenziale che non può non essere giudicato in maniera fortemente negativa. Piuttosto che una simile soluzione, sarebbe stato di gran lunga preferibile lasciare inalterato l'attuale testo dell'articolo 192 del codice di procedura penale che – come dimostrano le recenti pronunce di assoluzione nei confronti del senatore Andreotti – nelle mani di giudici capaci rappresenta un importante strumento di garanzia e, a questo riguardo, è importante rilevare come, consacrando un determinato orientamento giurisprudenziale, la formulazione del nuovo articolo 192 obbligherà quei giudici che finora hanno applicato il vigente articolo 192 nella maniera più corretta e rigorosa, ricercando riscontri effettivi alle dichiarazioni dei cosiddetti «pentiti», a modificare la linea interpretativa fin qui seguita.

Il senatore PETTINATO illustra gli emendamenti 4.9. e 4.10.

Il senatore CIRAMI aggiunge la sua firma agli emendamenti 4.9 e 4.10.

Il relatore CALVI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.10 – evidenziando come tale proposta emendativa contenga una modifica di carattere esclusivamente lessicale – e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore GRECO, a nome del Gruppo Forza Italia, preannuncia il voto favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 presentanti dalla senatrice Scopelliti.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8.

Il senatore PETTINATO ritira l'emendamento 4.9.

La senatrice SCOPELLITI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.10 che, posto ai voti, è approvato.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 4 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 4.0.1.

Il relatore CALVI ritira l'emendamento 4.0.100.

La senatrice SCOPELLITI illustra gli emendamenti 4.0.200 e 4.0.300 su cui esprimono parere contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.0.200 e 4.0.300.

Senza discussione è approvato l'articolo 5.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 6.1 – interamente soppressivo dell'articolo 6 – su cui esprimono parere contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, è approvato il mantenimento dell'articolo 6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice SCOPELLITI illustra gli emendamenti 7.1, 7.3, 7.4 e 7.6 sottolineando come l'insieme delle previsioni contenute nel nuovo articolo 207-*bis* del codice di procedura penale costituisca nel suo complesso un perverso meccanismo in cui larvate minacce si mescolano con promesse di impunità dando luogo a quella che non può non essere definita una vera e propria mostruosità giuridica.

Il senatore PETTINATO illustra l'emendamento 7.5 al quale aggiunge la propria firma il senatore CIRAMI.

Il relatore CALVI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario AYALA concorda con il relatore.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.4.

Il senatore CALLEGARO aggiunge la sua firma all'emendamento 7.5.

Il senatore Antonino CARUSO aggiunge la sua firma all'emendamento 7.5 e raccomanda alla Commissione l'approvazione di tale proposta emendativa, ritenendo preferibile, nel contesto dell'articolato in esame, l'impiego dell'espressione «qualità di testimone» in luogo dell'espressione «ufficio di testimone», nonostante nella rubrica dell'articolo 197 del codice di procedura penale sia utilizzata proprio quest'ultima espressione.

Il senatore FASSONE annuncia il voto contrario sull'emendamento 7.5 sottolineando l'esigenza di impiegare nel testo in discussione un terminologia coerente con quella già utilizzata dal legislatore, tra l'altro, nell'articolo 376 del codice penale e nella rubrica dell'articolo 197 del codice di procedura penale.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 7.5 e risulta conseguentemente precluso l'emendamento 8.1.

Posto ai voti è poi respinto l'emendamento 7.6.

Posti separatamente ai voti sono poi approvati l'articolo 7 e, senza discussione, gli articoli 8, 9 e 10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 11.1 e illustra l'emendamento 11.2 che, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e respinto.

Posto ai voti è approvato l'articolo 11.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La senatrice SCOPELLITI illustra gli emendamenti 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7.

Il senatore GASPERINI aggiunge la sua firma all'emendamento 12.3.

Il senatore FOLLIERI preannuncia il voto contrario del Gruppo del partito Popolare Italiano sull'emendamento 12.3.

Il relatore CALVI esprime parere contrario sugli emendamenti 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7.

Il sottosegretario AYALA concorda con il relatore.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7.

Posto ai voti è approvato l'articolo 12.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 13.1 che, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e respinto.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 13.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

La senatrice SCOPELLITI illustra gli emendamenti 14.1 e 14.2, sottolineando come essi intendano introdurre nel comma 3 del nuovo articolo 513 un opportuno meccanismo di garanzia per la valutazione delle dichiarazioni che, nelle ipotesi ivi considerate, vengono acquisite nel fascicolo per il dibattimento.

Il relatore CALVI esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Concorda il sottosegretario AYALA.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 14.1 e 14.2.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati l'articolo 14 e, senza discussione, l'articolo 15.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Il senatore GASPERINI illustra l'emendamento 16.1, manifestando la convinzione che la modifica potrà sicuramente impedire comportamenti, ben noti, in cui si è carpita la buona fede del dichiarante.

Il senatore FOLLIERI è contrario all'emendamento anche perché ritiene che all'esigenza cui esso intende venire incontro, già corrisponda l'articolo 500, comma 6, del codice di procedura penale.

Il relatore CALVI, pur comprendendo l'esigenza sottesa all'emendamento, ritiene che esso delinea una fattispecie che, nella sua sostanziale indeterminatezza, potrebbe esporre all'accusa di calunnia del dichiarante che intendesse farla valere. Esprime, pertanto, parere contrario sull'emendamento 16.1.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario.

Il senatore VALENTINO dichiara che una più attenta riflessione sull'emendamento 16.1, di cui è cofirmatario, lo ha posto di fronte ad alcuni interrogativi, fra i quali l'eventualità che la modifica proposta potrebbe rivelarsi un'arma per indurre al silenzio il testimone: invita pertanto al ritiro dell'emendamento.

Il senatore PREIONI prospetta una riformulazione dell'emendamento 16.1.

Il senatore CALLEGARO invita il senatore Gasperini a mantenere l'emendamento 16.1, considerando che la modifica proposta rivestirebbe una sicura utilità per reprimere comportamenti – i quali ricorrono con

frequenza maggiore di quanto si pensi – volti a carpire in maniera subdola la fiducia della persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria in un procedimento penale.

Il senatore RUSSO, dopo aver chiarito che l'espressione utilizzata nel nuovo articolo 377-*bis* del codice penale è ricalcata su quella utilizzata per definire la fattispecie di subornazione di testimone, ribadisce che essa si ispira all'esigenza di mantenere omogeneità di linguaggio con la precedente. Indirizza, a sua volta, al senatore Gasperini l'invito a ritirare l'emendamento 16.1, preannunciando in subordine il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore GASPERINI ritira l'emendamento 16.1, ripromettendosi di affrontare l'argomento con un provvedimento *ad hoc*.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 16.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione approva quindi gli articoli 17, 18, 18-*bis* e 18-*ter*.

Si passa quindi alle proposte di coordinamento.

Il relatore CALVI illustra le proposte di coordinamento Coord. 8.1 e Coord. 8.2.

Il senatore RUSSO esprime alcune perplessità sulla proposta Coord. 8.1.

Il RELATORE ritira quindi le proposte di coordinamento Coord. 8.1 e Coord. 8.2 e illustra, quindi, la proposta di coordinamento Coord. 10.1.

La Commissione approva la proposta di coordinamento Coord. 10.1

Il RELATORE illustra la proposta di coordinamento Coord. 10.0.1 che, dopo un intervento del senatore CENTARO e con il parere favorevole del sottosegretario AYALA, è approvata dalla Commissione.

Il relatore CALVI illustra la proposta di coordinamento Coord. 13.1, la quale mira a rendere il testo dell'articolo 512 del codice di procedura penale omogeneo alla formulazione varata per l'articolo 512-*bis* nel disegno di legge relativo alla riforma del rito dinanzi al giudice monocratico.

Dopo interventi del sottosegretario AYALA e dei senatori RUSSO e GASPERINI, la proposta di coordinamento Coord. 13.1 viene ritirata dal RELATORE.

Si passa, quindi, alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

La senatrice SCOPELLITI annuncia, in dissenso dal Gruppo di Forza Italia, il suo voto contrario, richiamandosi alle considerazioni svolte in sede di discussione degli emendamenti.

Il senatore PREIONI preannuncia l'astensione del Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord e sottolinea la contrarietà della propria parte politica – che si era opposta all'assegnazione in sede deliberante – alle modalità con cui si è svolta la discussione.

Il senatore PETTINATO dichiara il voto favorevole del Gruppo Verdi – L'Ulivo.

Il senatore GRECO preannuncia che il voto del Gruppo di Forza Italia sarà favorevole sul disegno di legge nel suo complesso, anche se fortemente critico per quanto riguarda – in particolare – l'articolo 192 del codice di procedura penale.

Il senatore VALENTINO annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale pur sottolineando come si tratti di un voto fortemente critico.

Il senatore FOLLIERI dichiara il convinto voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano.

Il senatore CALLEGARO preannuncia il voto favorevole dei senatori del Centro Cristiano Democratico.

Il senatore RUSSO a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo dichiara il convinto voto a favore del provvedimento.

Il senatore MELONI annuncia il voto favorevole del Gruppo Misto.

Il senatore CIRAMI annuncia il voto favorevole del Gruppo Unione Democratici per l'Europa, pur mantenendo alcune perplessità.

La Commissione approva quindi nel suo complesso il testo licenziato in sede referente per i disegni di legge in titolo, con le modificazioni apportate, autorizzando altresì il relatore a procedere alle modifiche di coordinamento formale che si rendessero eventualmente necessarie.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**TESTO LICENZIATO DALLA COMMISSIONE  
IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 1502 E CONGIUNTI**

Art. 1.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, le parole da «o in occasione» alla fine sono soppresse.

2. All'articolo 17, comma 1 del codice di procedura penale, le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente:

«c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b)».

3. All'articolo 371, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, le parole da «ovvero» a «delle altre» sono soppresse

4. All'articolo 371, comma 2 del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza.

Art. 2.

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La persona deve essere altresì avvertita che, qualora abbia a rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, salve le incompatibilità previste dall'art. 197, la qualità di testimone, e che, nei casi previsti dall'articolo 207 bis, sarà comunque assistita da un difensore il quale avrà il diritto di partecipare all'esame. In mancanza di tale avvertimento la persona interrogata non potrà assumere la qualità di testimone, in ordine ai fatti oggetto delle dichiarazioni eventualmente rese».

## Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice lo ritiene necessario sulla base delle specifiche esigenze prospettategli dalle parti».

## Art. 4.

1. L'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 192. – (*Valutazione della prova*) – 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dalle persone indicate nell'articolo 210, sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 207-*bis*.

5. Gli altri elementi di prova di cui al comma 3 possono consistere in dichiarazioni di altri coimputati o di altre persone indicate negli articoli 210 e 207-*bis*, soltanto se risulta accertato che ciascuna dichiarazione, ivi compresa quella di cui al comma 3, deriva da diretta ed autonoma conoscenza dei fatti da parte di colui che l'ha resa».

## Art. 5.

1. Nell'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3».

## Art. 6.

1. All'articolo 197 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni

a) Al comma 1, lettera a), dopo le parole « a norma dell'articolo 12, sono aggiunte le seguenti: «lettera a)» e dopo le parole «sentenza di proscioglimento» sono aggiunte le seguenti: «, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444»;

b) La lettera b) è soppressa.

## Art. 7.

1. Dopo l'articolo 207 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 207-*bis* (Imputati di reato connesso o collegato che assumono l'ufficio di testimone) *1.* Il coimputato del medesimo reato e la persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), che assumono l'ufficio di testimone a seguito di sentenza di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile, nonché la persona imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) o di reato a questo collegato nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), che assume l'ufficio di testimone, sono assistite da un difensore che ha il diritto di partecipare all'esame. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97.

2. La persona che assume l'ufficio di testimone essendo imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) o di reato a questo collegato nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) non può essere obbligata a deporre su fatti che concernono, anche indirettamente, la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede nei suoi confronti.

3. Il coimputato e la persona imputata di reato connesso che assumono l'ufficio di testimone a seguito di sentenza, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile non possono essere obbligati a deporre su fatti che concernono, anche indirettamente, la loro responsabilità, per la quale è stata pronunciata condanna, se nel procedimento essi avevano negato il fatto per il quale è stata affermata tale responsabilità ed in relazione al quale sono esaminati.

4. In relazione alle domande alle quali la persona esaminata non risponde ai sensi dei commi 2 e 3, non si applicano le disposizioni dell'articolo 500 comma 2-*bis*. In ogni caso le dichiarazioni delle persone indicate nel comma 1 non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento riguardante il reato connesso o collegato di cui è imputata, nell'eventuale procedimento di revisione della sen-

tenza di condanna, ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo ai fatti oggetto dei procedimenti e della sentenza suddetti.

5. Salvo quanto disposto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni contenute nel presente capo.

#### Art. 8.

1. All'articolo 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel comma 1, dopo le parole «a norma dell'articolo 12» sono inserite le seguenti: «comma 1, lettera a)», e dopo la parola «separatamente» sono aggiunte le seguenti «, e che non possono assumere l'ufficio di testimone»;

b) Il comma 6 è soppresso.

#### Art. 9.

1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Salve le disposizioni dei commi 3 e 4, i verbali acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla assunzione della prova o riguardo ai quali fa stato la sentenza civile»;

*a-bis*) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è diventata impossibile per cause sopravvenute, l'acquisizione e l'utilizzazione della documentazione sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 512»;

b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-*bis* e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503».

#### Art. 10.

1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni dell'articolo 192 commi 3 e 4».

## Art. 11.

1. All'articolo 392, comma 1, lettera d), dopo le parole «nell'articolo 210» sono inserite le seguenti : «e 207-bis».

## Art. 12.

1. All'articolo 500 del codice di procedura penale, i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Quando a seguito della contestazione sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche quando il teste rifiuta od omette soltanto in parte di rispondere alle domande delle parti, ma in tal caso, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono valutate limitatamente ai fatti e alle circostanze in ordine ai quali il teste ha risposto.

5. Quando il teste rifiuta o comunque omette in tutto di rispondere, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione non sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6.

6. Se sussistono fondati elementi per ritenere che la persona esaminata è stata sottoposta a violenza, minaccia od offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso, il giudice, dopo aver sentito le parti ed assunto le prove eventualmente dedotte, ove risulti provata la condotta illecita nei confronti della persona esaminata, dispone che le dichiarazioni precedentemente rese dalla medesima e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, siano acquisite nel fascicolo per il dibattimento. Tali dichiarazioni, nel caso previsto dal comma 4, sono valutate anche relativamente ai fatti e alle circostanze in ordine ai quali il teste ha rifiutato od omesso di rispondere.

7. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422, sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo».

## Art. 13.

1. All'articolo 503 del codice di procedura penale, il comma 4 è soppresso.

## Art. 14.

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 513. – *1.* Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, senza il loro consenso, nei confronti di altri imputati, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500 comma 6.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.

3. Quando la persona esaminata ai sensi del comma 2, rifiuta od omette, in tutto o in parte, di rispondere, le parti possono procedere a contestazione servendosi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla persona esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Se la persona esaminata rifiuta od omette in tutto di rispondere, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione non sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, salvo che le parti vi consentano ovvero che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6 dell'articolo 500. Se il rifiuto o l'omissione sono soltanto parziali, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, ma, salvo che le parti vi consentano ovvero che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6 dell'articolo 500, possono essere utilizzate limitatamente ai fatti e alle circostanze sui quali il dichiarante ha risposto.

4. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni dell'articolo 511.

## Art. 15.

1. Nell'articolo 530, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore».

## Art. 16.

1. Dopo l'articolo 377 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 377-bis. (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*). Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

## Art. 17.

1. All'articolo 384, secondo comma, del codice penale, la parola «ovvero» è sostituita dalle seguenti: «ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o».

## Art. 18.

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data è stata esercitata l'azione penale.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-bis secondo le forme ivi previste.

3. Nei giudizi di merito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il giudice valuta la prova secondo i criteri di cui all'articolo 4.

4. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica in ogni stato e grado del procedimento.

## Art. 18-bis.

1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18-ter.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**EMENDAMENTI AL TESTO LICENZIATO  
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 1502 E CONGIUNTI IN SEDE REFERENTE**

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. All'articolo 12 del codice di procedura penale, al comma 1 le lettere *b)* e *c)* sono sostituite con le seguenti:

“*b)* se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni in unità di tempo e di luogo;

*c)* se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri”».

**1.1**

SCOPELLITI

*Sopprimere l'articolo 4.*

**4.1**

SCOPELLITI

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

“3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-*bis* sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto di imputazione.

4. Non possono costituire elemento determinante di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-*bis*”».

**4.2**

SCOPELLITI

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

“3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-bis sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto d'imputazione.

4. Non possono costituire elemento esclusivo di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-bis”».

**4.3**

SCOPELLITI

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

“3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-bis sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto d'imputazione.

4. Non possono costituire elemento di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-bis”».

**4.4**

SCOPELLITI

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. In ogni stato e grado del procedimento le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutabili solo se il loro contenuto è confermato da altri elementi di prova non costituiti da dichiarazioni rese da soggetti che si trovino nella stessa condizione processuale o in quella di cui all'articolo 207-bis”».

**4.5**

SCOPELLITI

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri e diversi elementi di prova che ne confermano l'attendibilità”».

**4.6**

SCOPELLITI

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“4-bis. Gli altri elementi di prova, confermativi dell'attendibilità non possono consistere esclusivamente nelle dichiarazioni rese dalle persone di cui ai commi 3 e 4”».

**4.7**

SCOPELLITI

*All'articolo 4, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale, dopo le parole: “elementi di prova”, sono aggiunte le seguenti: “di natura diversa”».

**4.8**

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'articolo 4, all'articolo 192 ivi richiamato, al capoverso 5, sostituire le parole: «risulta accertato», con le parole: «è provato».*

**4.9**

PETTINATO

*All'articolo 4, all'articolo 192 ivi richiamato, al capoverso 5, sostituire le parole: «risulta accertato», con le parole: «sia stato accertato».*

**4.10**

PETTINATO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 192 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore”».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 15.*

**4.0.1**

SCOPELLITI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4.**

1. Il comma 3 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti assolutamente impossibile per morte, infermità o irreperibilità. Se l'esame risulta impossibile in quanto le persone da cui il testimone ha avuto conoscenza dei fatti si sono avvalse della facoltà di non rispondere o hanno comunque rifiutato di rispondere, le dichiarazioni sono inutilizzabili ai fini della prova dei fatti medesimi, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 500, comma 6”».

**4.0.100**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Al comma 3 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi in cui l'esame della persona cui il testimone si riferisce risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità, le dichiarazioni del testimone sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono elementi di prova di natura diversa che ne confermino l'attendibilità”».

**4.0.200**

SCOPELLITI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Al comma 3 dell'articolo 195 del codice di procedure penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui l'esame della persona cui il testimone si riferisce risulta impossibile per morte, infermità o irreperibilità, le dichiarazioni del testimone sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono elementi di prova che ne confermino l'attendibilità"».

**4.0.300**

SCOPELLITI

*Sopprimere l'articolo 6.*

**6.1**

SCOPELLITI

*Sopprimere l'articolo 7.*

**7.1**

SCOPELLITI

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

**«Art. 7.**

1. Dopo l'articolo 207 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 207-bis - (*Imputati di reato connesso o collegato che assumono l'ufficio di testimone*) – Il coimputato del medesimo reato e la persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), che assumono l'ufficio di testimone a seguito di sentenza di proscioglimento pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile nonchè la persona imputata di reato collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che assume l'ufficio di testimone, sono assistite da un difensore che ha il diritto di partecipare all'esame. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97”».

**7.3**

SCOPELLITI

*All'articolo 7, all'articolo 207-bis ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «o di condanna» e conseguentemente sopprimere i capoversi 2, 3 e 4.*

**7.4**

SCOPELLITI

*Comma 1 (rigo 4 e rigo 9).*

*Comma 2 (rigo 1).*

*Comma 3 (rigo 1).*

*Sostituire la parola: «ufficio» con la parola: «qualità».*

**7.5**

PETTINATO

*All'articolo 7, all'articolo 207-bis ivi richiamato, sostituire i capoversi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Alla persona che assume l'ufficio di testimone essendo imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) o di reato a quello collegato nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), non possono essere rivolte domande su fatti che concernono, anche indirettamente, la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede nei suoi confronti.

3. Al coimputato ed alla persona di reato connesso che assumono l'ufficio di testimone a seguito di sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile non possono essere rivolte domande su fatti che concernono, anche indirettamente, la loro responsabilità, in ordine alla quale è stata pronunciata condanna, se nel relativo giudizio avevano negato tale responsabilità».

**7.6**

SCOPELLITI

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «ufficio» con la parola: «qualità».*

**8.1**

PETTINATO

*Sopprimere l'articolo 11.*

**11.1**

SCOPELLITI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 11, dopo le parole: «e 207-bis» aggiungere le altre: «quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b).*

**11.2**

SCOPELLITI

*All'articolo 12, anteporre al capoverso 3 il seguente:*

«2-ter. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata».

**12.3**

SCOPELLITI

*All'articolo 12, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano quando il teste ha risposto in tutto od in parte alle domande rivoltegli da ciascuna delle parti del processo. Se non ha risposto alle domande rivoltegli dall'imputato o dal suo difensore si applica la disposizione di cui al comma 5 ai fini della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento e nelle fasi precedenti».

**12.4**

SCOPELLITI

*All'articolo 12, al capoverso 6, sostituire le parole: «provata la condotta illecita nei confronti della persona esaminata» con le altre: «provato che la condotta illecita nei confronti della persona esaminata è stata posta in essere, con riferimento all'esame e successivamente alla dichiarazione stessa, a vantaggio della parte interessata dal contenuto della dichiarazione».*

**12.5**

SCOPELLITI

*All'articolo 12, al capoverso 6 dopo le parole: «per il dibattimento» inserire le altre: «e valutate ai sensi dei commi 3».*

**12.6**

SCOPELLITI

*All'articolo 12 sopprimere il capoverso 7.*

**12.7**

SCOPELLITI

*Sostituire l'articolo 13, con il seguente:*

### **«Art. 13.**

1. Il comma 4 dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

4. Si applicano per il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria le disposizioni di cui all'articolo 500, commi 2-bis, 3, 4, 5, 6, 7 e 8».

**13.1**

SCOPELLITI

*All'articolo 14, all'articolo 513 ivi richiamato, al capoverso 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le dichiarazioni acquisite nel fascicolo del dibattimento sono valutate come prova dei fatti in essi affermati se sussistono altri elementi di prova di diversa natura che ne confermano l'attendibilità».*

**14.1**

SCOPELLITI

*All'articolo 14, all'articolo 513 ivi richiamato, al capoverso 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le dichiarazioni acquisite nel fascicolo del dibattimento sono valutate come prova dei fatti in essi affermati se sussistono elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».*

**14.2**

SCOPELLITI

**Art. 16.**

*Dopo la parola: «minaccia» aggiungere la parola: «inganno».*

**16.1** GASPERINI, CALLEGARO, PREIONI, CIRAMI, VALENTINO, PERA,  
PELLICINI, MILIO, BUCCIERO

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1502**

**Art. 8.**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) Al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “Si applica la disposizione dell’articolo 64, comma 3-bis”».

**Coord. 8.1**

IL RELATORE

*Al comma 1 sostituire la lettera b con la seguente:*

«b) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c) o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’articolo 371, comma 2, lettera b), qualora queste non abbiano assunto la qualità di testimone ai sensi dell’articolo 64, comma 3-bis”».

**Coord. 8.2**

IL RELATORE

**Art. 9.**

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. All’articolo 238-bis del codice di procedura penale dopo le parole “possono essere acquisite” sono inserite le altre “nei limiti di cui all’articolo 238”».

**Coord. 9.1**

IL RELATORE

*All'articolo 10, al comma 1, al capoverso 1-bis, sostituire le parole: «3 e 4» con le altre: «3, 4 e 5».*

**Coord. 10.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.10-bis.**

1. All'articolo 362 del codice di procedura penale, le parole «e 203» sono sostituite con le altre “203 e 207-bis, commi 1, 2, 3 e 4, secondo periodo”».

**Coord. 10.0.1**

IL RELATORE

**Art. 13.**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

1. L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 512. – (*Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione*). – 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta assolutamente impossibile la ripetizione».

**Coord. 13.1**

IL RELATORE

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**249<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Minniti e per gli affari esteri Toia.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Nuovo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero (n. 562)**

(Parere al Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore MAGGIORE, il quale ricorda anzitutto che la Commissione ha già espresso nella seduta del 29 aprile 1998 un parere favorevole sul precedente schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti contabili riguardanti le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero.

Peraltro in quel parere furono formulate due osservazioni di cui il Governo ha tenuto conto, modificando conseguentemente il testo: con un articolo aggiuntivo si è previsto che i funzionari delegati all'erogazione e alla rendicontazione della spesa possano essere, oltre ai capi degli uffici, anche i funzionari amministrativi che ricoprono posti di commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto; all'articolo 7 si è aggiunto un comma, in cui si prevede che i limiti per le spese in economia e di modico ammontare possano essere modificati in relazione all'andamento dell'inflazione.

Ulteriori modifiche sono state apportate in seguito al nuovo parere espresso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 30 giugno 1999, in cui peraltro la Corte stessa ha riconosciuto legittima l'estensione della qualifica di funzionario delegato ai funzionari amministrativi precedentemente indicati. Inoltre l'articolo riguardante le abrogazioni è stato riformulato sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio di Stato.

In conclusione, il Relatore ritiene opportuno esprimere un parere favorevole sullo schema di regolamento, che recepisce le indicazioni della Commissione.

Il senatore CORRAO propone che le norme del regolamento siano applicate anche agli istituti italiani di cultura all'estero, i cui direttori sono oberati da una gran mole di adempimenti burocratici, che ne assorbono buona parte dell'attività lavorativa.

Il sottosegretario TOIA riconosce che quello sollevato dal senatore Corrao è un problema reale, ma si dovrà probabilmente ricorrere a un analogo regolamento di semplificazione, dal momento che agli istituti italiani di cultura si applicano disposizioni diverse da quelle previste per le ambasciate e i consolati.

Il senatore SERVELLO chiede se sono state recepite tutte le richieste di modifica avanzate dalla Corte dei conti.

Il relatore MAGGIORE dà atto al Governo di aver accolto tutte le proposte degli organi consultivi e concorda con il Sottosegretario circa l'esigenza di affrontare in altra sede le procedure contabili degli istituti italiani di cultura.

Il presidente MIGONE esprime soddisfazione per l'attenzione che il Governo ha dimostrato verso le indicazioni delle Commissioni parlamentari. Per quel che riguarda la proposta del senatore Corrao, ritiene che si possa formulare un'osservazione nel testo del parere, lasciando ovviamente al Governo la scelta dello strumento più idoneo a risolvere la questione.

Il senatore PORCARI rileva che l'articolo 2 del nuovo schema, laddove si prevede la possibilità di delegare le procedure di spese e di rendicontazione ai funzionari amministrativi, recita: «ferma restando in ogni caso la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai capi degli uffici». Auspica che tale disposizione non sia interpretata nel senso di attribuire nuovamente la responsabilità contabile agli ambasciatori, che non possono concretamente occuparsi di procedimenti amministrativi.

Il PRESIDENTE propone che si dia mandato al Relatore di redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

La Commissione concorda.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore SERVELLO sottolinea il ritardo nella discussione del disegno di legge n. 4149, che reca tra l'altro disposizioni sui dipendenti pubblici comandati presso la direzione generale per la cooperazione allo

sviluppo. Chiede quindi che tale disegno di legge sia posto al più presto all'ordine del giorno.

Il presidente MIGONE, premesso che l'*iter* del disegno di legge non è stato certo agevolato dal suo carattere eterogeneo, ricorda che il gruppo di Forza Italia ne ha chiesto la rimessione in Assemblea e successivamente non ha acconsentito alla dichiarazione di indifferibilità, che ne avrebbe permesso l'esame anche durante la sessione di bilancio. Tuttavia sarà possibile riprenderne l'esame non appena i lavori del Senato riprenderanno, dopo l'interruzione prevista per la prossima settimana.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Interrogazioni**

Il presidente MIGONE avverte che si passerà allo svolgimento delle interrogazioni sul quadro istituzionale in cui si colloca l'impegno italiano in Albania. Successivamente alla diramazione dell'ordine del giorno è stata deferita alla Commissione anche l'interrogazione 3-03198 dei senatori Porcari e Pianetta, cui il rappresentante del Governo risponderà congiuntamente alle altre interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

Avverte altresì che il senatore Provera ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-03218 e 3-03234.

Il sottosegretario MINNITI risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-03198, 3-03218, 3-03229, 3-03230, 3-03232, 3-03233 e 3-03234, che sollecitano tutte una valutazione dei risultati ottenuti in Albania, una verifica degli strumenti di gestione degli aiuti e una semplificazione degli organi e dei soggetti operanti in quel paese.

Ricordato che la gravissima crisi in cui precipitò l'Albania nel 1997 costrinse l'Italia ad assumersi rilevanti responsabilità per la ricostruzione del vicino stato adriatico, fa presente che quella situazione di emergenza impose l'istituzione di un Commissariato straordinario con funzioni di coordinamento delle pubbliche amministrazioni, nonché l'invio di una delegazione diplomatica speciale a Tirana.

Sottolinea altresì che nel decreto di insediamento del generale Anghioni nella carica di Commissario straordinario venivano fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, per ciò che attiene ai rapporti istituzionali con le autorità albanesi e con le organizzazioni internazionali. Le leggi n. 300 del 1998 e n. 186 del 1999 hanno poi attribuito al Commissario il compito di coordinare gli interventi aggiuntivi rispetto a quelli svolti dal Ministero degli affari esteri, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

In questo contesto istituzionale e operativo è stato possibile gestire un programma di interventi, sul quale il Governo albanese ha espresso una valutazione molto positiva. Con il conflitto del Kosovo e l'emergenza umanitaria che ne è derivata, il Commissariato si è trovato poi oberato di nuovi e imprevisi compiti. Successivamente si è aperta una fase del tutto nuova, con l'approvazione del Patto di stabilità, cui l'Albania aderisce pienamente. Il Governo considera pertanto conclusa la fase transitoria e non prevede ulteriori programmi straordinari per l'Albania, ma ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla partecipazione italiana alla stabilizzazione dell'area dei Balcani, che individua come soggetti competenti per i futuri interventi il Ministero degli affari esteri e il Ministero per il commercio estero.

Per tali ragioni il Governo non intende prorogare il mandato del Commissario straordinario, che cessa il 31 dicembre prossimo, condividendo le opinioni degli interroganti sull'esigenza di superare la gestione speciale. Ovviamente sarà necessario garantire la continuità nella gestione delle attività in corso, con particolare riguardo alla missione interforze di polizia e agli altri interventi in atto nei settori delle finanze, della giustizia e delle forze armate. A tal riguardo, consegna alla presidenza della Commissione una documentazione sullo stato degli interventi straordinari finanziati negli anni 1998 e 1999, anche al fine di fornire una particolareggiata risposta ai quesiti formulati in alcune interrogazioni.

Il Sottosegretario precisa poi che il pacchetto di interventi per il 1999, per un ammontare complessivo di 70 miliardi, è stato definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto scorso, ma successivamente il primo ministro albanese Majko ha chiesto la modifica degli interventi finanziati e tale richiesta è stata poi ribadita, nei giorni scorsi, dal nuovo primo ministro Meta. Su questa base, d'intesa con l'ambasciata, si intende procedere nell'attuazione del programma.

Con riferimento ad alcune richieste specifiche degli interroganti, precisa poi che sono destituite di fondamento le informazioni sull'intenzione del Commissariato di istituire uffici di qualsiasi natura a Tirana, mentre la delegazione diplomatica speciale sarà ricondotta nell'ambasciata, il cui organico dovrà essere opportunamente rafforzato. Per quanto concerne il consigliere Antonio Napoli, la sua designazione nell'Ufficio programmi prioritari del governo albanese fece seguito alla ripetuta sollecitazione del primo ministro Majko affinché anche l'Italia inviasse un proprio esperto, come già avevano fatto gli Stati Uniti e la Repubblica federale di Germania. Comunque il dottor Napoli ha operato esclusivamente in tale ufficio, che è diretto da un funzionario albanese, non ha

negoziato alcun accordo – né avrebbe potuto farlo – ed è rientrato in Italia subito dopo le dimissioni dell'onorevole Majko dalla carica di primo ministro.

Infine precisa che non esiste un comitato interministeriale presieduto, su delega del Presidente del Consiglio, dal sottosegretario di Stato con funzioni di coordinamento delle amministrazioni interessate alla questione albanese; vi è solo una normale funzione di coordinamento interministeriale che continuerà ad essere svolta dal Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Il presidente MIGONE fa presente che vi è stato probabilmente un equivoco, dovuto al fatto che il Commissario straordinario in occasione della sua audizione nel mese di aprile consegnò un organigramma, in cui l'istanza suprema era rappresentata da un «tavolo politico» comprendente numerosi ministri e presieduto dal Presidente del Consiglio. Quanto poi alle informazioni circa l'intenzione del Commissario straordinario di aprire una sua rappresentanza a Tirana, essa risulta esplicitamente da una lettera dello stesso generale Angioni.

Il senatore PORCARI, primo firmatario dell'interrogazione 3-03198, prende atto con soddisfazione della correzione di rotta annunciata dal sottosegretario Minniti per la futura gestione degli aiuti, ma si dichiara viceversa insoddisfatto per la propensione del Governo a subire passivamente le richieste delle autorità albanesi. A tal proposito va poi precisato che quelle richieste non sono state collegialmente decise, ma che si trattò di un autentico colpo di mano dell'onorevole Majko; inoltre il Governo italiano non ha atteso l'insediamento del nuovo Primo ministro albanese per decidere se accogliere quelle richieste, ma si precipitò a firmare un accordo semiclandestino all'aeroporto di Ciampino.

Il sottosegretario MINNITI precisa che a Ciampino il generale Angioni firmò soltanto un accordo procedurale, che non comporta alcuna modifica del pacchetto di interventi decretato dal Presidente del Consiglio il 2 agosto scorso. Quanto alle richieste dell'autorità albanesi, è in corso un'istruttoria sulla base della quale verranno prese le opportune decisioni.

Il senatore PORCARI sottolinea che nel programma di interventi per il 1999 era finanziato per 22 miliardi di lire un progetto di sviluppo sostenibile per l'agricoltura, concordato dalle competenti autorità albanesi con la delegazione diplomatica speciale, ma tale programma è stato poi drasticamente ridimensionato su richiesta dell'onorevole Majko a vantaggio di altre iniziative, che ben difficilmente innescheranno processi di sviluppo autopropulsivo. Sotto il profilo metodologico si deve poi lamentare il continuo scavalco dell'ambasciata d'Italia e della delegazione diplomatica speciale, con il pretesto di procedure di urgenza che hanno portato il Commissariato ad agire al di fuori dei normali rapporti istituzionali.

Il senatore BASINI, primo firmatario dell'interrogazione 3-03232, premette di mantenere intatta la sua stima per il generale Angioni, pur dissentendo circa le procedure seguite dal Commissariato da lui diretto: è infatti convinto che le istituzioni non possano essere scavalcate, sia pure in nome delle migliori intenzioni. È questa la ragione per cui si dichiara contrario a istituire organismi di carattere straordinario e ritiene invece che, in casi eccezionali, si possano nominare a capo di missioni diplomatiche, o in altri uffici, persone non appartenenti alle rispettive carriere, derogando alla normativa generale con l'approvazione di norme *ad hoc*.

Il presidente MIGONE, primo firmatario dell'interrogazione 3-03218, ringrazia il rappresentante del Governo per aver manifestato la disponibilità ad attuare gli impegni derivanti dagli ordini del giorno recentemente approvati dalla Commissione. Peraltro si dichiara stupito per la lentezza del Ministero degli affari esteri a difendere le sue prerogative: è evidente che l'ambasciatore d'Italia deve essere l'unico interlocutore del governo di Tirana e che tra le autorità dei due paesi debba esservi un rapporto da Stato a Stato.

L'assorbimento della delegazione diplomatica speciale nell'ambasciata impone ora di adeguarne gli organici, che sono cinque volte meno numerosi delle rappresentanze italiane in altri Stati europei. È ora che alla Farnesina ci si renda conto che molte cose sono cambiate dal Congresso di Vienna e che, in questa fase storica, ambasciate come quelle di Tirana o di Sarajevo sono più importanti delle rappresentanze in molti Stati membri dell'Unione europea, anche perché si deve tenere conto della comunitarizzazione di molte questioni un tempo negoziate in ambito bilaterale.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, firmatario dell'interrogazione 3-03229, osserva che l'Italia non poteva certo sottrarsi alle sue responsabilità storiche verso l'Albania, ma si deve avere la consapevolezza che ci si trova a gestire una situazione delicatissima, in cui al Governo è chiesto molto, ma mancano gli strumenti per poter realmente incidere nella realtà albanese. Tale situazione è stata aggravata dal conflitto nei Balcani, che ha rafforzato l'orientamento di Tirana a favore dell'indipendenza del Kosovo, non condiviso dall'Italia. Questa è una delle ragioni per cui i rapporti fra i due paesi nell'ultimo anno sono indiscutibilmente peggiorati, mentre altri Stati tentano con arroganza di influenzare la politica dell'Albania.

Il senatore PIANETTA, primo firmatario dell'interrogazione 3-03230, manifesta il più vivo stupore per la valutazione positiva dei risultati finora ottenuti dagli aiuti italiani all'Albania. Pur prendendo atto che tale giudizio è stato attribuito dal Sottosegretario alle autorità albanesi, il gruppo di Forza Italia deve richiamare l'attenzione del Governo sulle denunce relative alla confusione istituzionale e alla sovrapposizione di molteplici soggetti politici e amministrative, che costituisce la premessa di un sicuro fallimento.

Per rimediare agli errori compiuti, occorre ora che i rapporti con l'Albania siano mantenuti da un interlocutore unico – e non può essere che l'ambasciatore – e la qualità degli interventi va riconsiderata, per restituire credibilità all'impegno italiano. Infine il peggioramento dei rapporti bilaterali avvenuto negli ultimi tempi, nonostante sia stato inviato un consigliere italiano presso il primo ministro Majko, è dimostrato dalle recenti dichiarazioni del Presidente della Repubblica albanese, che ha auspicato il ritorno a rapporti normali tra i due paesi.

La senatrice DE ZULUETA, firmataria dell'interrogazione 3-03233, ringrazia il rappresentante del Governo per la documentazione consegnata alla Presidenza, pur rilevando che dovrebbe esserci una sistematica informazione del Parlamento circa gli impegni finanziari assunti e lo stato di attuazione dei progetti. È evidente che la dimensione dell'impegno complessivo in Albania – non certo limitato al pacchetto finora gestito dal Commissariato straordinario – richiede una stretta collaborazione tra Governo e Parlamento, al fine di evitare che la situazione sfugga al controllo parlamentare.

Il senatore PROVERA, firmatario dell'interrogazione 3-03234, si dichiara insoddisfatto per ragioni di carattere generale inerenti alla politica verso l'Albania, nonché per il ritardo con cui si è pervenuti al superamento della gestione straordinaria. I risultati di tali ritardi sono evidenti: basti pensare al programma di sviluppo dell'agricoltura redatto da un esperto italiano di grande competenza, che è stato cancellato in un modo incomprensibile e assurdo. Resta poi da chiarire chi gestirà i programmi che sono stati avviati dal Commissario straordinario, con finanziamenti che nel biennio 1998-1999 ammontano complessivamente a 130 miliardi di lire.

In generale, bisognerebbe domandarsi quali affidamenti può dare un governo come quello di Tirana, che controlla una minima parte del suo territorio. Non si capisce dunque che senso possa avere la proposta recentemente avanzata dal Ministero dell'interno, che ha offerto al governo albanese 60.000 visti in più, in cambio di una maggiore vigilanza sugli scafisti che esercitano la tratta dei clandestini.

Il sottosegretario MINNITI precisa che si tratta di 6.000 visti in più nell'ambito delle quote di immigrazione previste dalla legge in vigore. Fa inoltre presente che le autorità albanesi stanno collaborando in maniera soddisfacente al rimpatrio dei clandestini, previsto da un apposito accordo.

Il senatore PROVERA prende atto delle precisazioni del rappresentante del Governo, ma ribadisce le più ampie riserve circa la credibilità dell'impegno assunto dalle autorità albanesi in ordine al contrasto del traffico dei clandestini.

Il presidente MIGONE dichiara chiuso lo svolgimento delle interrogazioni.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**BILANCIO (5ª)**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**229ª Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Macciotta.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(4130-B) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore CRESCENZIO illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati concernenti l'adeguamento della dotazione del fondo sanitario nazionale e l'incremento dei fondi per oneri di personale del Ministero dell'industria.

Precisa che, mentre l'emendamento concernente lo stato di previsione del Ministero dell'industria è compensato da una corrispondente diminuzione dello stanziamento relativo ai fondi di riserva del Ministero del tesoro, quello relativo al fondo sanitario nazionale prevede esclusivamente l'incremento del relativo stanziamento di 4.950 miliardi in termini sia di competenza che di cassa.

Al riguardo, fa presente che nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio della Camera, il rappresentante del Governo ha sottolineato che l'adeguamento dell'importo del fondo sanitario nazionale tiene conto delle effettive esigenze finanziarie del servizio sanitario nazionale emerse in corso d'anno nelle singole regioni e che lo stesso incremento eviterebbe la necessità di ripianare *ex post* i disavanzi registrati dalle Regioni in materia sanitaria.

Il relatore auspica, infine, la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il senatore VEGAS osserva che la modifica introdotta dalla Camera con riferimento al fondo sanitario nazionale non prevede una compensazione finanziaria. Ricorda, inoltre, che secondo la valutazione del Governo ed in particolare del Ministro della sanità la recente riforma del servizio sanitario nazionale avrebbe dovuto evitare che si formassero squilibri finanziari su cui dover intervenire con provvedimenti di ripiano. È evidente che non è stato così e che misure come quella proposta nel disegno di legge di assestamento non risolvono le cause strutturali che sono all'origine dei deficit delle Regioni e delle aziende sanitarie.

Con riferimento all'approvazione di un emendamento non compensato, pur nei limiti del saldo netto da finanziare, ritiene che debba essere data la possibilità di procedere in modo analogo anche durante l'esame in corso e chiede, pertanto, la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il relatore CRESCENZIO ribadisce che la modifica proposta dal Governo alla Camera in relazione al fondo sanitario nazionale ha preso atto di previsioni di spesa più realistiche rispetto a quelle delineate nel disegno di legge originario.

Il sottosegretario GIARDA precisa che l'incremento dello stanziamento del fondo sanitario nazionale non costituisce un aumento di spesa, in quanto non viene determinata alcuna variazione sulle autorizzazioni di spesa, né si apportano incrementi alla spesa finale del settore sanitario. Si tratta, viceversa, di un adeguamento di natura contabile che tiene conto della sottostima delle previsioni iniziali, dovuta soprattutto al minor gettito dell'IRAP.

A suo avviso l'incremento degli stanziamenti di bilancio per il 1999 consente di creare le condizioni per una stabilizzazione dei medesimi stanziamenti, tale da rendere prevedibile il non riproporsi della esigenza di interventi analoghi per i prossimi esercizi finanziari.

Il sottosegretario MACCIOTTA ritiene che lo stanziamento del fondo sanitario nazionale dia luogo ad una situazione finanziaria più definita, nella quale possono determinarsi rapporti più chiari con le Regioni e le aziende sanitarie. Sottolinea, inoltre, che la spesa sanitaria italiana è complessivamente ancora inferiore a quella di altri analoghi Paesi europei.

Il presidente COVIELLO, nel prendere atto della richiesta avanzata dal senatore Vegas, fissa il termine per gli emendamenti alle ore 20,00 di oggi.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento: favorevole)

Il presidente COVIELLO avverte che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha richiesto, con comunicazione trasmessa in data di ieri,

che il disegno di legge di riordino dei servizi pubblici locali – già all'esame della 1ª Commissione – sia considerato provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2000 per la sua essenzialità al conseguimento degli obiettivi di liberalizzazione. Ricorda che le recenti modifiche regolamentari prevedono che in caso di collegati presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della Commissione bilancio, accerta se essi rechino disposizioni omogenee e riguardino i settori indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria, richiamati nella risoluzione approvativa.

Al riguardo, segnala che tale risoluzione consente la presentazione di disegni di legge collegati sia in materia di condizioni di offerta di servizi di pubblica utilità, sia finalizzati all'apertura e alla regolazione dei mercati; le disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo possono essere ricomprese in tali definizioni ed appaiono omogenee per materia, risultando finalizzate alla definizione delle modalità di esercizio dei servizi pubblici locali e delle relative norme transitorie.

Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario GIARDA dichiara di concordare con la proposta di parere formulata dal Presidente.

Il senatore MORANDO, premesso di condividere la proposta di parere favorevole, osserva che nel corso dell'esame di merito, in sede consultiva, del disegno di legge in titolo la Commissione dovrà compiere uno specifico approfondimento degli effetti economici e finanziari determinati dalle modalità di liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dai tempi previsti per la loro attuazione.

Il presidente COVIELLO concorda con l'esigenza segnalata dal senatore Morando.

La Commissione approva infine la proposta di parere formulata dal Presidente.

*La seduta termina alle ore 16.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**364<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

**(56) BRIENZA ed altri. - Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico**

**(560) LORENZI. - Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria**

**(1636) Athos DE LUCA ed altri. - Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni**

**(2416) D'ONOFRIO ed altri. - Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici**

**(2977) BRIGNONE ed altri. - Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole**

**(3126) BEVILACQUA e MARRI. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria**

**(3740) TONIOLLI ed altri. - Nuove norme in materia di istruzione scolastica** (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore MASULLO, il quale avverte di dover svolgere alcune sommesse considerazioni critiche, talune riferite a

specifiche disposizioni del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e adottato quale testo base, altre a carattere generale. Nel primo ordine di riflessioni si colloca la critica alla previsione di un obbligo di istruzione non già sino al sedicesimo bensì al quindicesimo anno di età del discente, disposizione insoddisfacente e, forse, pleonastica. Inoltre non è sufficientemente chiarito un punto fondamentale e doveroso quale l'impegno dello Stato nel campo della scuola dell'infanzia, non risultando appagante il rapido cenno ad una generalizzazione di siffatta offerta formativa, contenuto nel disegno di legge. Quest'ultimo inoltre reca un unico riferimento concreto ad una strategia di processualità didattica, che chiarisca lo sviluppo dei cicli. Tale indicazione, non formale ma sostanzialmente pedagogica, è ravvisabile solo nell'articolo 3, laddove si fa menzione per la scuola di base di un graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, così configurando – pare di intendere – uno sviluppo in cui l'insegnamento divenga più propriamente disciplinare, secondo una visione che da globale e generica si fa particolare e dettagliata. Ancora, per quanto concerne la scuola secondaria (articolo 4) non è affrontato il problema della scansione delle età corrispondenti ai diversi cicli scolastici. È a questo riguardo da tenere presente che l'idea dei cicli discende dai primi sviluppi di psicologia evolutiva svoltisi agli inizi del secolo, che hanno soffermato l'attenzione sulla ciclicità dell'evoluzione, secondo un processo di sviluppo che non è continuo e costante, bensì diverso tra individui e differenziato in ogni individuo per fasi evolutive ben caratterizzate. È pertanto necessario definire con sufficiente chiarezza un'organizzazione della scuola scandita in correlazione con lo sviluppo della persona: ed è, questo, tema su cui non si riscontra nel disegno di legge alcuna indicazione, con una omissione che appare grave, risultando assai pericoloso lasciare agli esperti – politicamente irresponsabili – la decisione sulle grandi linee di problemi così rilevanti. Forse su questo, come su altri profili, il disegno di legge risente della configurazione che è venuto assumendo nel corso della discussione parlamentare, di collazione fra proposte di impostazione molto diversa. Rimane ad ogni modo grave punto debole l'assenza di una indicazione che abbia forza orientativa circa la corrispondenza tra cicli formativi e fasi «reali». L'originaria scelta di una scuola secondaria di durata pari a sei anni, recata dal disegno di legge di iniziativa governativa, poteva ancora dirsi compatibile con un approfondimento in tale direzione; di contro la configurazione infine deliberata di una articolazione su cinque anni non fornisce elementi e il disegno di legge rinvia a procedure e atti governativi, dietro ai quali non possono non esservi i pareri degli esperti, ancora una volta i veri decisori.

L'oratore rimarca poi il carattere verosimilmente farraginoso della procedura prefigurata dall'articolo 6, nonché il raccordo, a suo avviso non del tutto chiaro, tra il riferimento – pur da giudicare positivamente – a disposizioni correttive emanate durante la progressiva attuazione del programma applicativo della riforma e la verifica parlamentare sulla effettiva attuazione della riforma, condotta ogni triennio. Inoltre giudica da approfondire il problema della confluenza degli insegnanti dell'attuale scuola elementare e di quella media inferiore in un'unica scuola di

base, così come delineata nel disegno di legge. Nemmeno può dirsi evidente o inequivoca la ragione della previsione di una deroga alla legge n. 341 del 1990 per quanto riguarda i titoli richiesti per il reclutamento di tali insegnanti.

Svolge in ultimo una più generale riflessione circa la valenza educativa che ogni legge certo, ma a maggior ragione una legge sull'educazione, assume, sollevando l'interrogativo su quale sia l'asse educativo su cui poggia la proposta di riforma. Si tratta di un profilo fondamentale, per il quale egli rileva l'assenza di un preciso, chiaro, moderno asse culturale, tanto che sarebbero preferibili i residui culturali evocati dal senatore D'Onofrio nel suo intervento di ieri piuttosto che l'assenza di riferimenti. Parimenti assente è un accenno al necessario carattere critico di ogni insegnamento disciplinare, senza il quale si configura solo un carattere aziendalistico di una scuola che viceversa non può essere solo scuola dell'efficienza sociale – del resto non conseguibile senza autonomia critica – ma deve in primo luogo insegnare ad imparare. Il testo inoltre non esplicita un connotato proprio del sapere qual è la continua riflessione su sé stesso, né rimarca l'istanza di una capacità di comprensione delle linee proprie della nostra cultura non solo nel passato e nel presente, ma anche nel futuro. In definitiva non viene in alcun modo richiamata la funzione creativa della cultura, omissione che risulta vieppiù grave in una legge che si assume una responsabilità per certi versi storica. Le suddette considerazioni di ordine generale, potranno forse apparire discoste dai contenuti propri di un testo legislativo. E tuttavia – conclude – dal momento che il disegno di legge reca all'articolo 1 una sorta di manifesto degli intendimenti, è opportuno che esso sia costruito diversamente, cogliendo il valore della cultura come promozione dell'uomo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **365<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

#### **AFFARE ASSEGNATO**

**La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il relatore BRIGNONE premette una duplice avvertenza, precisando che la materia oggetto della sua relazione concerne l'insegnamento

di religione cattolica – non già il distinto profilo dello stato giuridico degli insegnanti di quella disciplina, oggetto di apposite iniziative legislative di cui la Commissione ha avviato l'esame in sede referente – e che si atterrà esclusivamente, nella sua ricostruzione storica, ai fatti e alle norme, così come interpretati nel corso del tempo.

Menziona quindi succintamente la configurazione giuridica dell'insegnamento della religione in Europa, anche alla luce dei progressivi rivolgimenti politici che hanno investito l'area dei regimi comunisti, risolti nell'escludere tale insegnamento. Da uno sguardo d'insieme sui vari sistemi di insegnamento religioso vigenti in Europa, si evince che in buona parte del sistema educativo pubblico non universitario è previsto uno spazio all'interno della scuola (all'interno o fuori dall'orario scolastico) destinato all'insegnamento della religione, che investe tutte le confessioni e comincia a considerare anche le religioni extraeuropee. In alcuni Stati esiste un fondamento costituzionale che garantisce l'insegnamento religioso nella scuola, sia pure in forme diverse. Soprattutto, in quasi tutti i sistemi sono presenti la libertà di scelta riconosciuta ai genitori e agli alunni e l'equiparazione dell'insegnamento della religione alle altre discipline (fa eccezione la Francia, il cui sistema non prevede l'insegnamento della religione tra le materie curriculari, ma soltanto il prestito dei locali scolastici per tale attività). È frequente, inoltre, anche il rinvio all'autorità ecclesiastica di alcune competenze (accompagnate da meccanismi di collaborazione tra Stato e autorità religiose mediante la stipulazione di accordi), quali la nomina degli insegnanti, la definizione dei programmi e la scelta dei libri di testo.

Procede indi a una ricognizione storico-giuridica dell'insegnamento di religione cattolica in Italia, dalla legge Casati al Concordato del '29.

La legge Casati del 1859 (rimasta in vigore sostanzialmente fino al 1923) assolse il compito di unificare l'ordinamento dell'istruzione sottraendo le scuole alla dipendenza dall'autorità ecclesiastica. L'insegnamento della religione, obbligatorio anche nelle secondarie, vi figurava al primo posto nell'elenco delle materie di studio; il parroco competente per territorio esaminava semestralmente gli allievi ed era prevista la dispensa previa domanda scritta dei genitori e con firma autenticata. Programmi e orari dell'insegnamento della religione (in orario di lezione) erano fissati da regolamenti e ordinanze.

Dopo l'unificazione e l'assunzione da parte dello Stato del compito dell'istruzione pubblica, emerse in Italia il problema giuridico dell'insegnamento della religione, poiché la Chiesa contestava sia la competenza esclusiva dello Stato nella scuola, sia l'intento di sottrarla alla sua influenza, realizzando un sistema educativo privo di componenti religiose. Negli anni dei Governi della Destra storica si susseguirono i provvedimenti tendenti a ridurre il peso dell'insegnamento della religione nelle scuole di Stato. Nel 1862 una legge esclude dagli aumenti stipendiali i professori delle facoltà teologiche, i quali l'anno successivo non vennero più sostituiti man mano che lasciavano l'insegnamento. Il regolamento del 1865 per le scuole secondarie configurava la disciplina più come un esercizio di culto che come una materia vera e propria e pertanto, pur

confermando l'insegnamento della religione, ne demandava l'attuazione a norme piuttosto generiche.

Nei programmi e istruzioni del 1867 il ministro Coppino, pur senza abrogare l'insegnamento della religione cattolica, non ne fece più espressa menzione; di conseguenza alcuni Comuni interpretarono il silenzio come abolizione. Il 29 settembre 1870 (nove giorni dopo la breccia di Porta Pia) la circolare Correnti rese facoltativo l'insegnamento religioso nelle scuole elementari.

Negli anni fra il 1876 e il 1908, nella legge Coppino (che rendeva obbligatoria l'istruzione primaria), nei regolamenti e nei regi decreti, pur tra nebulosità (poiché nulla nella legge Coppino veniva esplicitamente detto dell'insegnamento della religione cattolica) e contraddizioni regolamentari e giurisprudenziali, comparve, quasi in sostituzione dell'insegnamento della religione cattolica, l'insegnamento delle «prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino». Ai comuni rimaneva comunque l'obbligo di fornire l'insegnamento di religione cattolica se richiesto dai genitori.

Il regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150, stabilì che l'insegnamento della religione cattolica fosse impartito nelle scuole elementari a cura del comune se la maggioranza del consiglio era favorevole; altrimenti che fosse a carico dei genitori in locali messi appositamente a disposizione. Per tale motivo Bissolati ripropose in Parlamento la seguente mozione, già presentata e respinta l'anno precedente: «La Camera invita il Governo ad assicurare il carattere laico della scuola elementare, vietando che in essa venga impartito, sotto qualsiasi forma, l'insegnamento religioso». Tale mozione fu dibattuta lungamente (dal 18 al 27 febbraio) con l'intervento di ben 44 deputati di varie appartenenze politiche. La mozione fu nuovamente respinta, fu però approvato un ordine del giorno che confermava il su citato regio decreto del 1908.

Il primo serio confronto tra cattolici e socialisti sui problemi della scuola avvenne nel 1911 (in quell'anno, tra l'altro, il Consiglio di Stato escluse che l'insegnamento di religione cattolica potesse essere svolto durante l'orario scolastico). Soprattutto, la legge 4 giugno 1911, n. 417 Daneo-Credaro (Ministri della pubblica istruzione fra gli anni 1909 e 1911), sancì il passaggio della scuola elementare dai comuni allo Stato, sottraendo di fatto l'insegnamento della religione cattolica al controllo dei consigli comunali, già previsto dal citato regio decreto. L'itinerario parlamentare di questa legge si protrasse per circa un anno, anche perché in sostanza essa contrapponeva la difesa della laicità della scuola di Stato negli anni in cui i cattolici si riaffacciavano alla vita politica. Infatti, pur essendo rimasto in vigore nelle elezioni del 1909 il *non expedit*, i cattolici ebbero ugualmente una ventina di candidati eletti e contribuirono inoltre, in molti collegi, al successo dei candidati conservatori o moderati che dimostrarono, tra l'altro, di essere contrari ad una scuola «essenzialmente ed assolutamente laica». Si noti altresì che il *non expedit* vietava il voto e la candidatura politica e non già il voto e la candidatura amministrativa; di qui, anche, la battaglia sulla legge Daneo-Credaro, poiché nei consigli comunali erano presenti molti cattolici i quali, fin dagli inizi dell'attività dell'Opera dei Congressi, rivendicavano il di-

ritto naturale delle famiglie a scegliere l'indirizzo educativo dei loro figli.

Erano comunque gli anni del tramonto della visione puramente laicista della scuola. È significativo che, alla vigilia delle elezioni del 1913, due dei sette punti del Patto Gentiloni fossero esplicitamente dedicati alla scuola. I risultati di quella tornata elettorale rafforzarono l'impegno dei cattolici per porre riparo alla sconfitta subita con l'approvazione della legge Daneo-Credaro. Del resto, non risultavano regolamenti o provvedimenti che avessero esplicitamente abolito gli articoli della legge Casati che prevedevano l'istruzione religiosa sia nella scuola elementare sia in quella secondaria. Tale attenzione alla scuola sarà confermata dal Partito popolare, fin dalla sua costituzione nel 1919: nel documento in cui erano sintetizzate le premesse ideologiche, era presente un paragrafo dedicato a «libertà religiosa ed insegnamento».

Giovanni Gentile, appena chiamato da Mussolini al Ministero della pubblica istruzione, delineò prontamente l'impostazione del suo progetto di riforma scolastica dichiarando, il 28 dicembre 1922, che intendeva fare dell'insegnamento religioso il principio fondamentale del sistema di educazione pubblica e della restaurazione morale degli italiani. Conseguentemente l'insegnamento di religione sarebbe stato introdotto nelle scuole elementari non solo per gli alunni che ne avessero fatto richiesta, ma per tutti gli alunni i cui genitori non avessero richiesto motivatamente l'esenzione. Le assicurazioni gentiliane furono seguite da incontri fra il Governo fascista e la Santa Sede, la quale desiderava che fosse accolta l'esigenza della Chiesa che l'idoneità dei maestri a impartire l'insegnamento della religione non fosse riconosciuta da altri che dall'autorità ecclesiastica.

La riforma scolastica di Gentile fu promulgata con regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185. In esso veniva posto «a fondamento e coronamento dell'istruzione elementare l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica da insegnanti reputati idonei dall'autorità ecclesiastica». Intervennero successive norme applicative, a riprova dell'interesse dello Stato per l'insegnamento di religione, in un ruolo peraltro di «Stato educatore» (suffragato anche da autorevoli pareri, quale quello di Croce in «La critica», 1923, «Sull'insegnamento religioso»). È inoltre a segnalare il Testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, che prevedeva all'articolo 27 l'esenzione su richiesta dei genitori che dichiaravano per iscritto di provvedervi personalmente.

Fu infine stipulato il Concordato dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, che riprendeva l'affermazione, sull'insegnamento della religione cattolica quale «fondamento e coronamento» dell'istruzione pubblica. Sue disposizioni attuative (recate dalla legge 5 giugno 1930, n. 824) estesero l'insegnamento della religione dalle elementari alle medie e alle superiori (seppure con perplessità dello stesso Gentile), con facoltà di dispensa. Non si era tuttavia delineato un esplicito riconoscimento dell'esonero.

Il relatore procede indi a una ricognizione storica e giuridica a partire dal secondo dopoguerra.

Il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-65) si occupò solo incidentalmente dell'insegnamento di religione cattolica, peraltro con un innovativo riferimento al pluralismo esistente nella società moderna e alla libertà religiosa. Nell'età postconciliare si possono cogliere, in alcuni documenti emanati dalla suprema autorità ecclesiastica, un atteggiamento di apertura e di dialogo, così come una più avvertita consapevolezza da parte della Chiesa della laicità dello Stato e delle competenze che gli sono proprie, nonché della necessità di inquadrare l'istruzione religiosa nella tutela della libertà di scelta religiosa. Non a caso, nei lavori relativi alla revisione del Concordato lateranense fu particolarmente approfondita, oltre alla questione della libertà di avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica, quella della libertà di non avvalersi.

L'avvio, dopo il 1976, delle procedure di revisione del Concordato lateranense con l'istituzione di un'apposita Commissione, rilanciò vivacemente il dibattito sull'insegnamento di religione cattolica, sia in Parlamento sia nell'opinione pubblica e nel mondo della scuola. In quegli anni si venne altresì elaborando, attraverso un ampio confronto anche nello stesso ambito cattolico, la tesi della «cultura religiosa».

Si giunse infine alla definizione del nuovo sistema di insegnamento di religione cattolica. Rilevano al riguardo, in primo luogo, le disposizioni – di cui dà lettura – recate dall'articolo 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 («Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede»), in cui è sancito il riconoscimento da parte della Repubblica del «valore della cultura religiosa» e che «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano», insieme all'impegno a continuare ad assicurare «nel quadro delle finalità della scuola», l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Illustra analiticamente tali previsioni, sulla scorta delle diverse bozze e stesure che ebbe l'accordo primo della sua definitiva stipulazione. Illustra altresì le formulazioni succedutesi circa il diritto di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento di religione cattolica, anch'esso sancito dall'articolo 9, numero 2, della stessa legge.

La medesima legge n. 121 reca un Protocollo addizionale, del quale il punto 5 – di cui dà lettura – è riferito all'articolo 9 sopra citato. Vi si prevede, tra l'altro, che l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole sia impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Ivi si rinviano a una successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale italiana (poi eseguita con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, ove compare fra l'altro menzionato l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione) la determinazione dei programmi d'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche; le modalità di sua organizzazione, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle

lezioni; i criteri per la scelta dei libri di testo; profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

Da tale disciplina, emerge una concezione diversa rispetto al passato della cultura religiosa da parte dello Stato, il quale rende altresì disponibili spazi per lo studio delle altre religioni e più ampiamente del fatto religioso. Sono garantiti, a un tempo, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica e il carattere confessionale di quell'insegnamento, il cui contenuto specifico consiste nel fornire agli studenti la conoscenza del cattolicesimo, della cui dottrina è depositaria la Chiesa cattolica. Peraltro l'insegnamento è accessibile a tutti indipendentemente dall'appartenenza religiosa, laddove la precedente formulazione «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica» pareva sottintendere invece una necessaria adesione alla religione cattolica.

Il relatore ricorda poi che parallelamente all'Accordo con la Chiesa cattolica, lo Stato ha concluso Intese con le confessioni di minoranza (Tavola Valdese nel 1984, Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e le Assemblee di Dio in Italia nel 1986 e rese esecutive nel 1988, Unione delle Comunità Ebraiche italiane nel 1987 e resa esecutiva nel 1989, Unione Cristiana Evangelica Battista nel 1995, Chiesa Evangelica Luterana in Italia nel 1995).

L'Intesa tra l'Autorità scolastica italiana e la CEI, resa esecutiva dal ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 751, ha determinato gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera *b*), del Protocollo addizionale.

I programmi devono collocarsi nel quadro delle finalità della scuola e sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione previa intesa con la CEI, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa. Eventuali modifiche dei programmi potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle parti, con le medesime modalità. Il comma 3 dell'articolo 1 dell'Intesa impegnava inoltre le due parti a ridefinire entro due anni i programmi dell'insegnamento della religione cattolica tenendo conto della revisione dei programmi delle altre discipline e a definire gli orientamenti della specifica attività educativa in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna. In tale scuola, ricorda il relatore, sono previste sessanta ore complessive annue «per specifiche ed autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica», da svolgere con modalità particolari, consone a tale tipo di scuola.

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 204, ha stabilito, entro i nuovi programmi didattici per la scuola primaria e recependo le proposte della CEI, natura, finalità, obiettivi, contenuti, indicazioni metodologiche dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1987, n. 350, reca invece i programmi dell'insegnamento in questione nella scuola media, adottando metodi, didattica, programmazione analoghi a quelli delle altre discipline, con le quali concorre al raggiungimen-

to delle finalità comuni. Nella scuola secondaria superiore i programmi di religione formulati dalla CEI sono stati emanati con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1987, n. 339. Pur adeguandosi al diverso grado di studi, recano un'impostazione analoga a quella delle medie inferiori sia negli obiettivi sia nelle modalità. L'insegnamento della religione cattolica deve quindi offrire contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui vivono gli alunni, venire incontro ad esigenze di verità di ricerca sul senso della vita e contribuire alla formazione della coscienza morale. Gli allievi dovranno inoltre maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo e le altre religioni, rispettando le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa, passando gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e acquisendo capacità di meglio riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed europea. Il riordino dei cicli scolastici, attualmente all'esame del Senato – nota al proposito il relatore – comporterà la ridefinizione dei contenuti e conseguentemente dei programmi delle varie discipline, fra cui anche l'insegnamento in esame.

Nel complesso – conclude sul punto – si può affermare che i programmi di religione, richiamando spesso le esperienze personali degli alunni, sottolineano le finalità della scuola in una prospettiva interdisciplinare senza invadere propriamente il campo delle altre materie e si propongono la maturazione degli allievi affinché siano in grado di operare scelte responsabili.

Passando al tema della scelta dei libri di testo, il relatore ricorda che la relativa disciplina è contenuta nel comma 3 dell'Intesa. I testi per l'insegnamento della religione cattolica sono equiparati a tutti gli altri testi scolastici, anche per le modalità di adozione, che avviene su proposta dell'insegnante di religione e delibera dell'organo scolastico competente. Devono però essere provvisti preventivamente del nulla osta della CEI e dell'approvazione dell'Ordinario diocesano.

Il relatore si sofferma quindi sulle modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni. Poiché su questo argomento si sono verificati intensi dibattiti parlamentari nel corso della X Legislatura, sentenze, ricorsi, illustra puntualmente quanto recita in merito l'Intesa, comprese le modifiche recate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202.

Il diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica e la conseguente tutela del diritto alla libertà religiosa senza discriminazioni – ricorda poi – determinarono un tempestivo e approfondito dibattito parlamentare, dal quale scaturì una risoluzione (approvata dalla Camera il 15 gennaio 1986) volta ad impegnare il Governo a realizzare detta tutela assicurando lo svolgimento di attività didattiche alternative e a predisporre moduli distinti dalla pagella per la valutazione dello specifico profitto. Successivamente le circolari del Ministero della pubblica istruzione hanno definito dettagliatamente tutta la disciplina della tutela del diritto di libertà di scelta; tuttavia si sono verificati contenziosi e dibattiti parlamentari, specie nel corso della X legislatura, in

particolare sull'interpretazione delle nozioni di alternatività e facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica e sulle conseguenti formule organizzative da adottare, anche in relazione alla predisposizione dell'orario delle lezioni.

Mentre il diritto garantito a ciascuno di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica determina un'alternativa rappresentata esclusivamente dal frequentare o non frequentare la materia in oggetto, il diritto di non avvalersi riveste invece accenti diversi, anche sotto il profilo sostanziale, distinguendosi a seconda delle Intese con le altre confessioni religiose. Il relatore osserva quindi che, nelle more di uno specifico intervento legislativo, l'attività alternativa riveste soprattutto carattere scolastico e le circolari ministeriali si limitano a suggerimenti di contenuto ai competenti organi della scuola. Nell'attuale ordinamento scolastico e in attesa del riordino dei cicli pare che la questione della cosiddetta attività alternativa abbia perso parte della sua attualità e del suo interesse, nonostante vicende giurisprudenziali che si accompagnarono ai vivaci dibattiti parlamentari della X legislatura.

In materia, merita però riferire brevemente circa tre sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale nel 1989, nel 1991 e nel 1992, le quali hanno rigettato costantemente le questioni di legittimità costituzionale e precisato la condizione giuridica dei «non avvalentisi».

Nella sentenza n. 203 del 1989 la Corte costituzionale ravvisa tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale quello della laicità dello Stato, quale uno dei profili della forma di Stato delineata nella Costituzione. In quanto tale, esso ha valenza superiore rispetto alle altre norme e leggi, anche di rango costituzionale. Le disposizioni concordatarie – pur godendo della particolare copertura costituzionale fornita dall'articolo 7 della Costituzione – debbono risultare conformi a tale principio.

Ne consegue altresì una duplice specificazione di divieto: che i cittadini siano discriminati per motivi di religione; che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione. Il principio di laicità – prosegue la Corte – non implica però indifferenza dello Stato alle religioni: è piuttosto da intendere alla stregua di garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e religioso.

A detta della Corte, l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di Stato non universitarie di ogni ordine e grado non collide con il principio di laicità dello Stato. L'insegnamento di religione cattolica non è infatti impartito sulla scorta di scelta ideologica o confessionale dello Stato, bensì in base a due ordini di valutazioni: il valore formativo della cultura religiosa, sotto cui s'inscrive non più una religione, ma il pluralismo religioso della società civile; l'acquisizione dei principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano.

Innanzitutto a un insegnamento di religione positiva (impartito in conformità alla dottrina della Chiesa, secondo quanto recita il punto 5 del Protocollo addizionale), non può non rimanere fermo il rispetto della libertà di coscienza e della libertà educativa dei genitori, costituzionalmente tutelate. Lo Stato laico pertanto accoglie e garantisce l'autodeter-

minazione dei cittadini, mediante il riconoscimento di un diritto soggettivo di scelta se avvalersi o non avvalersi del predisposto insegnamento della religione cattolica.

Si tratta di vero e proprio diritto soggettivo. Ne sono titolari i genitori e, per le scuole secondarie superiori, direttamente gli studenti. Per quanto concerne la non obbligatorietà delle materie alternative, la Corte afferma testualmente che «la previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa, quando dinanzi all'insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche». Dunque i non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica riceverebbero, a giudizio della Corte, condizionamento nell'esercizio della libertà costituzionale di religione, ove la frequenza di un insegnamento alternativo fosse per essi obbligatoria.

Con la sentenza n. 13 del 1991, la Corte Costituzionale forniva una precisazione ulteriore circa lo stato di non-obbligo degli studenti non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica. Si trattava, in particolare, di stabilire se lo stato di non-obbligo avesse tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola durante l'ora di insegnamento della religione cattolica. «Alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica – rilevava la Corte – è innegabile che lo stato di non-obbligo può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola». Era dunque costituzionalmente illegittimo un obbligo di presenza passiva imposto ai non avvalentisi.

Inerenti al carattere facoltativo dell'insegnamento della religione cattolica, rimanevano da chiarire i profili relativi alla sua collocazione nell'ambito dell'orario scolastico. Con la medesima sentenza n. 13 del 1991, la Corte doveva dare risposta all'eccezione d'incostituzionalità (almeno per la scuola elementare, dove il tempo-scuola è predeterminato) circa l'insegnamento nella fascia di orario obbligatorio, da cui conseguirebbe l'impossibilità, per i non avvalentisi, di seguire per un tempo corrispondente l'ordinaria attività didattica. Tale riduzione, per i non avvalentisi, del tempo destinato all'ordinaria attività didattica in corrispondenza dello svolgimento dell'insegnamento della religione cattolica, era eccepito come discriminatorio. La Corte replicava in senso contrario, non ravvisando illegittimità della collocazione dell'insegnamento della religione cattolica nell'ordinario orario delle lezioni. In definitiva, la Corte costituzionale mostrava di intendere tale materia, relativa alla collocazione dell'insegnamento della religione cattolica nell'orario scolastico, come rimessa alla discrezionalità del potere esecutivo o alla valutazione di legislatore. Tale implicito orientamento era dalla Corte ribadito nella sentenza n. 290 del 1992.

Tornando ai dibattiti parlamentari, il relatore ricorda che, nel corso della X legislatura, furono presentate presso la Camera dei deputati alcune risoluzioni sulla scorta della prima giurisprudenza amministrativa

insorta in merito all'applicazione della legge di revisione del Concordato. Tali risoluzioni furono discusse presso la VII Commissione della Camera dei Deputati nel settembre 1987, senza peraltro giungere ad approvazione.

Da parte delle forze politiche di opposizione (Partito comunista, Partito radicale, Democrazia proletaria) e di altre forze laiche (Partito repubblicano e Partito liberale) si voleva impegnare il Governo a dare piena applicazione al carattere di non obbligatorietà di quell'insegnamento e ad imprimere conseguentemente all'insegnamento della religione cattolica una collocazione oraria aggiuntiva ed esterna al quadro orario comune delle lezioni, onde non creare condizioni di fatto contrastanti con la libera opzione degli studenti e delle loro famiglie. Può dirsi questo l'orientamento comune alle diverse articolate risoluzioni presentate in materia. Da parte del Movimento sociale italiano era presentata invece una risoluzione avente orientamento opposto rispetto a quello ora citato, proponendo che sia l'insegnamento religioso, sia quello alternativo fossero collocati in orario curriculare, con pari dignità con le altre discipline. Fu infine presentata – ma nemmeno questa giunse ad approvazione – una risoluzione sottoscritta dai Capigruppo delle forze politiche che sostenevano il Governo pentapartito dell'epoca. In essa si impegnava il Governo a presentare un apposito disegno di legge per regolare la condizione degli studenti non avvalentisi dell'insegnamento cattolico. Riguardo alla collocazione oraria dell'insegnamento, si suggeriva, non senza cautela, «di tener conto – fatte salve le competenze degli organi scolastici locali – delle esigenze di coloro che se ne avvalgono e di coloro che non se ne avvalgono».

Ancora in quella X legislatura, furono presentate in Assemblea presso la Camera dei deputati alcune risoluzioni, discusse nella seduta del 10 maggio 1989, che facevano seguito alla già ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 1989. In esse si riproponevano, di fatto, le diverse ispirazioni che già avevano presidiato alla formulazione delle risoluzioni precedentemente discusse presso la VII Commissione di quel ramo del Parlamento. Fu approvata la risoluzione sottoscritta dalle forze politiche di Governo, la quale impegnava il Governo «ad elaborare, in tempi utili ai fini del regolare inizio del nuovo anno scolastico, la normativa necessaria e a sottoporla al Parlamento.»

Il relatore passa quindi al tema della qualificazione professionale degli insegnanti di religione, ricordando che, mentre nell'articolo 36 dei Patti lateranensi del 1929 la materia era lasciata alla discrezionalità dell'autorità ecclesiastica, l'Intesa fra il Ministero della pubblica istruzione e la CEI ha determinato con precisione i profili della qualificazione professionale di tale personale. I titoli necessari per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali sono quindi i seguenti. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono richiesti il titolo accademico in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; l'attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore; il diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; il diploma di laurea valido

nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI.

Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano (successive delibere della CEI hanno stabilito la frequenza di appositi corsi di aggiornamento). In caso alternativo può essere affidato a sacerdoti, diaconi, religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI come da norme precedenti.

Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione cattolica in servizio, il Ministero della pubblica istruzione e la CEI attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità.

Nell'Intesa non sono contemplate norme vincolanti circa la configurazione giuridica degli Istituti di scienze religiose, la quale è rimessa all'autonomia dell'autorità ecclesiastica.

Il relatore si sofferma poi sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica. Al riguardo, ricorda che sono all'esame della Commissione diversi disegni di legge (atti Senato nn. 662-703-1376-1411-2965), per i quali il relatore Occhipinti ha presentato un testo unificato, che è stato adottato quale testo base per la successiva discussione. Poiché la materia appare complementare rispetto al tema dell'insegnamento della religione, egli si limita ad alcune note essenziali, sottolineando però che la più recente attività giurisprudenziale, chiamata precedentemente a pronunciarsi sulla fisionomia e modalità di organizzazione dell'insegnamento, si è rivolta ora a questioni attinenti allo stato giuridico degli insegnanti e ai loro diritti.

In particolare, egli richiama il punto 5 del Protocollo addizionale, che ha introdotto significative differenze rispetto al Concordato del 1929, disponendo che tutti coloro che debbono impartire l'insegnamento di religione cattolica (sacerdoti, religiosi, laici) siano soggetti ad una unicità di regime consistente nel possesso della «idoneità». Distinguendo fra «idoneità» e «abilitazione», esso ha così sancito la distinzione delle competenze proprie di due sovranità non sovrapponibili, essendo l'idoneità inequivocabilmente un atto interno dell'ordinamento canonico, mentre l'abilitazione è un atto interno all'ordinamento statale.

Il relatore richiama poi la delibera CEI n. 41 del maggio 1990, che contiene disposizioni concernenti il riconoscimento e la revoca dell'idoneità. Al riguardo, egli osserva anzitutto che il decreto che conclude il giudizio di revoca ha natura giudiziaria, mentre quello di riconoscimento ha natura amministrativa (è cioè un atto certificativo che definisce un rapporto stabile di comunione e fiducia – fino alla revoca – con la comunità ecclesiale e con l'Ordinario, finalizzato all'ammissione della persona dotata delle indicate qualità). La nomina dell'insegnante di religione cattolica è però riservata, per comune volontà, espressa nell'Intesa, alla esclusiva competenza dell'autorità scolastica ed è quindi assoggettata alla vigente normativa statale. Peraltro, l'Accordo e l'Intesa non considerano in modo diretto il rapporto esistente tra insegnanti di religione

e organizzazione della scuola pubblica; sotto tale profilo emerge tuttavia con chiarezza – ad avviso del relatore – la necessità di collocare l'insegnante di religione, sotto il profilo giuridico, in una posizione non emarginata anche sul piano economico.

Egli svolge poi un'accurata disamina della giurisprudenza relativa allo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, con particolare riguardo alla revoca dell'idoneità e al reclutamento.

Lo stato giuridico degli insegnanti di religione è infatti di competenza dello Stato; tuttavia esso è disciplinato in modo differente rispetto a quello degli altri docenti, poiché l'eventuale revoca dell'idoneità priva di fatto il docente del diritto di insegnare la religione cattolica. Sebbene ciò si sia raramente verificato, ha dato luogo talvolta a ricorsi e a pronunce giurisprudenziali, tra cui da ultimo la sentenza n. 390 del 1999 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata avverso la vigente norma che prevede l'efficacia annuale della nomina dell'insegnante di religione cattolica, escludendone così l'inserimento nell'organico dei docenti. Gli argomenti addotti dal giudice rimettente si possono così riassumere: il riconoscimento dell'idoneità presuppone una particolare qualificazione professionale degli insegnanti, attestata dal possesso dei titoli stabiliti dall'Intesa; con le modifiche dell'Intesa si è stabilito che il riconoscimento dell'idoneità ha effetto permanente, salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano, che presuppone la grave e accertata carenza dei requisiti (retta dottrina, testimonianza di vita cristiana, abilità pedagogica) previsti dal diritto canonico; la norma che stabilisce l'efficacia annuale della nomina degli insegnanti di religione sarebbe invece discriminatoria nei confronti degli insegnanti di religione che, pur facendo parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri, sono deprivati della stabilità, senza che le peculiari caratteristiche della materia giustificano un trattamento deteriore rispetto agli altri insegnanti e dipendenti pubblici in genere; infine, l'efficacia solo annuale dell'incarico sarebbe in contrasto con l'esigenza di stabilità intesa come profilo connotante il diritto al lavoro, così come lederebbe il principio di buon andamento dell'amministrazione, che richiede non solo la preparazione dell'insegnante, ma anche l'esperienza e la continuità didattica.

Nel giudizio di legittimità costituzionale – ricorda il relatore – si costituiva l'Ordinario diocesano, chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, poiché l'incarico annuale – da considerarsi confermato se permangono le condizioni e i requisiti prescritti – non lederebbe alcuna aspettativa di stabilità. Conseguentemente, lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, secondo un'interpretazione confermata anche dall'Avvocatura generale dello Stato, sarebbe quello dell'incarico annuale stabilizzato, assimilabile a quello a tempo determinato.

In conclusione, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, convenendo che il conferimento dell'insegnamento della religione cattolica per incarico non sia discriminatorio in quanto assimilabile alle assunzioni a tempo determinato, sempre previste dalla comune disciplina scolastica. L'incarico annuale inoltre non confi-

gurebbe una assoluta precarietà degli insegnanti di religione cattolica, in quanto la disciplina vigente prevede che tale incarico si intenda confermato qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti e lo assimila al rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche quanto alla progressione economica di carriera. In sostanza, la Corte ha ritenuto che la disciplina vigente non sia lesiva del diritto al lavoro né del principio di buon andamento dell'amministrazione.

Anche la sentenza n. 343 del 1999 – ricorda poi il relatore – ha toccato profili relativi allo stato giuridico dei docenti di religione cattolica, in particolare in ordine al loro reclutamento. Con questa sentenza, la Corte si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di norme in materia di reclutamento del personale della scuola che richiedevano, tra i requisiti per essere ammessi ai concorsi (per soli titoli) di accesso ai ruoli del personale docente e per partecipare ad una sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, un servizio prestato negli istituti e scuole statali per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso.

Ad avviso di un giudice amministrativo, tali previsioni erano discriminatorie nei confronti degli insegnanti di religione, che non potevano partecipare alle sessioni di abilitazione e ai concorsi riservati, giacché l'insegnamento da essi prestato non è compreso tra quelli relativi a classi di concorso. Da ciò derivava, per il giudice *a quo*, la violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

Anche in questo caso, tuttavia, la Corte ha ritenuto la questione non fondata osservando che, nel quadro normativo previgente alla impugnata legge 3 maggio 1999, n. 124 (recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), l'insegnamento non costituiva una generica e comune esperienza didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione professionale per impartire l'insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si intendeva accedere. Difatti, nello stesso contesto normativo, il legislatore disponeva che il servizio riferito ad un insegnamento diverso da quello inerente al concorso non fosse valutato quale titolo.

A giudizio della Corte, nel caso degli insegnanti di religione, il servizio è prestato sulla base di specifici profili di qualificazione professionale determinati dall'Intesa tra autorità scolastica e CEI, i quali, di per sé, non costituiscono titolo di accesso ad altri insegnamenti. È risultata così esclusa la discriminazione ipotizzata dal giudice *a quo*.

Il relatore si sofferma infine sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche delle «regioni di confine», ricordando che la lettera *c*) del punto 5 del Protocollo addizionale ha inteso espressamente mantenere impregiudicato il regime vigente in tali regioni, nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari. Si tratterebbe del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, territori appartenenti all'Impero austro-ungarico – indi acquisiti ai confini nazionali a seguito della Prima guerra mondiale – nei quali, sin dai tempi dell'imperatrice Maria Teresa, l'insegnamento della religione cattolica era disciplinato da

norme speciali, che ne dettavano l'obbligatorietà salvo esonero. Le disposizioni vigenti furono mantenute in vigore anche dopo il Trattato di San Germano del 1919, benché quell'insegnamento non fosse obbligatorio nello Stato italiano fino alla riforma Gentile del 1923 per le scuole elementari e al Concordato del 1929 per le scuole medie.

Pur nell'uniformità così raggiunta in tutto il territorio nazionale, rimanevano vigenti nel Trentino-Alto Adige le disposizioni speciali sulla materia, difformi ad esempio per quanto riguardava l'orario delle lezioni e la posizione giuridica degli insegnanti, colà di ruolo.

In tempi più recenti, e di poco precedenti la revisione del Concordato del 1985, furono emanate le norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige riguardanti la provincia di Bolzano, con disposizioni relative all'ordinamento scolastico, tra cui in particolare l'obbligatorietà (salvo esonero) in quella provincia dell'insegnamento di religione cattolica. Tale previsione venne fatta salva dal menzionato successivo Protocollo addizionale. Rimane tuttavia dubbio il regime vigente nella provincia di Trento, per la quale non erano state emanate, al momento dell'entrata in vigore della legge del 1985, le norme di attuazione dello Statuto regionale.

Il relatore ricorda infine che, con la legge del 1962 che introduceva la scuola media unificata, all'insegnamento della religione venne assicurata per ogni classe un'ora settimanale; nel 1965 una circolare ministeriale consentiva però ai Provveditori di Trento e di Bolzano la possibilità di fruire nelle scuole medie di due ore settimanali «tenuto conto della situazione preesistente». La deroga venne successivamente confermata nel 1972 ma, a differenza della Diocesi di Bressanone, quella di Trento non si avvalse di detta possibilità.

Alla stregua di tale ricostruzione, in Alto Adige l'insegnamento della religione cattolica sembrerebbe rimasto obbligatorio. Per quanto concerne Trento, nel dibattito politico svoltosi nel corso della IX legislatura, siffatta interpretazione fu peraltro recessiva, ritenendosi che già la disciplina conseguente al Concordato del 1929 avesse abrogato ogni norma precedente.

Il PRESIDENTE, a nome dell'intera Commissione, ringrazia vivamente il senatore Brignone per l'esaustiva relazione svolta, di straordinario valore culturale. Annuncia altresì che, in considerazione del suo elevato profilo, sarà sua cura inviare il testo integrale al Presidente del Senato e a tutti i componenti della Commissione.

I senatori OCCHIPINTI e MONTICONE si associano alle parole di apprezzamento del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE illustra un calendario dei lavori per le settimane dal 23 al 26 novembre e dal 30 novembre al 3 dicembre che, tenuto

conto della sospensione dell'attività del Senato disposta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per il periodo dal 15 al 19 novembre, assicura priorità di trattazione ai disegni di legge nn. 4216 e abbinati, di riforma dei cicli scolastici, e prevede poi il prosieguo dell'esame dell'affare assegnato relativo all'insegnamento della religione cattolica, nonché l'espressione del parere, in sede consultiva su atti del Governo, sulla proposta di nomina del presidente dell'Istituto geofisico di Trieste e sullo schema di regolamento recante le caratteristiche dei libri di testo.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**330ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2935-B) *Interventi nel settore dei trasporti***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore VEDOVATO, ricorda che il provvedimento in esame fu presentato dal Governo alla fine del 1997 e approvato da questa Commissione in sede deliberante nel dicembre del 1998. La Camera ha riesaminato approfonditamente il disegno di legge introducendo numerose modifiche e quindi trasmettendolo nuovamente a questo ramo del Parlamento alla fine dello scorso mese di settembre. Il provvedimento comprende una serie di norme molto attese dagli operatori che riguardano sia aspetti normativi in senso stretto sia stanziamenti significativi per circa 6.000 miliardi.

Richiama in particolare le norme sulla semplificazione delle procedure per la realizzazione delle ferrovie urbane e dei parcheggi, l'aumento al 60 per cento del contributo statale per le ferrovie urbane, il rifinanziamento della legge n. 211 del 1992 sui trasporti rapidi di massa, l'allineamento delle aliquote contributive e i provvedimenti in materia di IVA per le aziende di trasporto pubblico locale, i finanziamenti per l'escavazione dei porti ed infine le nuove norme - introdotte dalla Camera dei deputati - che modificano il codice della strada.

Tra queste ultime la più rilevante è certamente quella che estende l'obbligo di indossare il casco protettivo a tutti i conducenti di ciclomotori, anche ai maggiorenni quindi, che la precedente normativa esentava. La norma contiene anche una esenzione dall'obbligo di portare il casco

per i conducenti di ciclomotori e motocicli dotati di cellula di sicurezza a prova di *crash*, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza e dei sistemi di ritenuta indicati dalla norma.

La disposizione in questione è volta evidentemente a tutelare la salute dei cittadini ed è largamente attesa dall'opinione pubblica e per ciò – conclude il relatore – è auspicabile una rapida approvazione del provvedimento senza ulteriori modifiche.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GERMANÀ ritiene che il provvedimento, per la vastità delle materie trattate, meriti adeguati approfondimenti. Egli non si sente di escludere, al momento, la possibilità di presentare emendamenti e chiede pertanto che non si proceda nella seduta odierna alla definitiva approvazione.

Il senatore VERALDI invita il senatore Germanà a desistere dall'intenzione di presentare emendamenti, tenuto conto che il provvedimento è stato a lungo esaminato da questo ramo del Parlamento in prima lettura e avuto riguardo al fatto che la Camera dei deputati ha introdotto una norma – quella sul casco protettivo – molto attesa dai cittadini.

Il senatore BORNACIN condivide la necessità di una rapida approvazione e si riserva di presentare taluni ordini del giorno, ma non può certo dissentire dall'esigenza espressa dal senatore Germanà: non si può infatti costringere una Commissione parlamentare ad approvare in un solo giorno un provvedimento così ampio solo sull'onda della spinta degli organi di stampa.

Il senatore CASTELLI, dopo aver rilevato che questo provvedimento reca con sé il vizio di fondo di tutti i disegni di legge cosiddetti «*omnibus*», si sofferma in particolare sul risanamento del debito del trasporto pubblico locale, che è iniziato nel 1993 e prosegue ancora oggi dovendosi tuttora risanare debiti – anche recentissimi – delle aziende di trasporto pubblico soprattutto di Roma e Napoli. Queste due città continuano a pesare sui redditi delle famiglie italiane.

Per quanto concerne il casco, ritiene che non appare corretto introdurre per tutti l'obbligo di indossarlo solo per agevolare i controlli da parte dei vigili urbani i quali tollerano che circolino ciclomotori dal motore truccato. Non si comprende perché si debba imporre ad un cittadino maggiorenne che preferisce circolare con un ciclomotore a lenta velocità di dover indossare il casco. Appare poi sospetta l'esenzione dall'obbligo in favore di particolari categorie di ciclomotori e motocicli che risultano al momento prodotti solo da una determinata azienda.

Conclude annunciando anche la presentazione di un ordine del giorno in materia di servizio ferroviario metropolitano.

Il senatore BALDINI dissente fortemente dal metodo di lavoro che viene imposto alla Commissione, che si trova costretta ad approvare un provvedimento di spesa così importante in un solo giorno a causa della spinta esercitata dagli organi di stampa sulla disposizione riguardante il casco protettivo. Su quest'ultimo aspetto, ricorda innanzitutto che i giovani già oggi sono obbligati ad indossare il casco. Non si comprende quindi l'urgenza di introdurre una modifica al Codice che oltretutto non va nella direzione di salvaguardare la vita dei ragazzi; sarebbe piuttosto preferibile elevare a sedici anni l'età minima utile per condurre i ciclomotori. Inoltre l'esenzione prevista per taluni modelli di motocicli potrebbe configurare addirittura una turbativa di mercato, tenuto conto che questi modelli sono prodotti solo da determinate industrie. Tra l'altro, viene demandata ad un regolamento – senza ulteriore controllo parlamentare – la definizione dei requisiti tecnici idonei a far scattare l'esenzione. È evidente che si è in presenza di una norma ben poco trasparente che guarda più agli interessi delle aziende piuttosto che alla salute dei cittadini. Ma ciò che vanifica del tutto l'utilità di una urgente approvazione della norma è il fatto che lo stesso articolo 33 differisce l'entrata in vigore di questa modifica al Codice della strada di ben novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Dopo un breve intervento del senatore TERRACINI (che ritiene più utile una adeguata educazione stradale nelle scuole) ha la parola il senatore BOSI il quale, dopo aver dichiarato di condividere quanto detto dal senatore Castelli in materia di ferrovie metropolitane, si sofferma anch'egli sull'articolo 33 paventando il rischio di turbative di mercato e di creazione di situazioni di vantaggio per determinate aziende.

Il senatore SARTO, dopo aver visto con favore qualunque ulteriore intervento a sostegno delle ferrovie metropolitane, ritiene che la norma sul casco protettivo sia ampiamente condivisibile e razionale: appare piuttosto irragionevole l'attuale distinzione tra maggiorenni e minorenni. Piuttosto, sarebbe il caso finalmente di utilizzare gli strumenti telematici anche a fini di rilevamento delle infrazioni stradali e pertanto auspica che si dia piena attuazione alla norma di cui all'articolo 31 del disegno di legge in esame.

Dissente, infine, dalla norma che depenalizza la circolazione di imbarcazioni abusive a fini di trasporto turistico, soprattutto nella laguna veneta e pertanto annuncia un ordine del giorno che impegni il Governo ad adottare misure compensative per contrastare questo increscioso fenomeno.

Il senatore CARPINELLI ricorda che il disegno di legge in esame contiene norme non sempre omogenee non per un suo vizio di fondo, bensì perché si è spesso ritenuto, anche in quest'Aula, di trasferire in esso norme recate da altri provvedimenti in materia di trasporti che per varie ragioni sono state nel tempo accantonate. Comunque, si tratta di un provvedimento ampiamente discusso sia in questo che nell'altro ramo del Parlamento, ove è stata effettuata una meritevole opera di «ripu-

litura» del testo attraverso la soppressione di molti articoli presenti nel testo del Senato e l'introduzione di urgenti modifiche al Codice della strada, tra cui quella ormai famosa sul casco protettivo. Tiene in proposito a ricordare che la distinzione tra maggiorenni e minorenni favorisce l'evasione dell'obbligo da parte di questi ultimi. Con questa norma tutti saranno costretti ad indossare il casco finchè il regolamento non avrà omologato i modelli esentati. Con ciò si introduce un elemento di tranquillità nella circolazione stradale che va a vantaggio anche dei conducenti degli autoveicoli.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato chiusa la discussione generale, la Commissione conviene di fissare per le ore 18 di oggi il termine per la presentazione di ordini del giorno ed eventuali emendamenti.

Si passa alle repliche.

Il relatore VEDOVATO ribadisce il grande rilievo della norma sul casco protettivo ricordando come la distinzione tra maggiorenni e minorenni rende difficile il controllo da parte dei vigili urbani e avvertendo che l'esenzione riguarda solo veicoli che diano effettive garanzie di sicurezza e la cui omologazione avverrà comunque secondo rigorosi criteri che verranno fissati in un regolamento. I veicoli esentati, peraltro, per la loro stessa natura saranno sul mercato a prezzi certamente non popolari e quindi dubita che la norma possa creare turbative di mercato.

Il sottosegretario ANGELINI, dopo aver ringraziato la Commissione per l'impegno e la disponibilità dimostrata, ricorda che un provvedimento di spesa come questo quando viene esaminato per oltre due anni dal Parlamento normalmente si arricchisce sempre di nuove norme che con il passare del tempo le due Camere sentono l'esigenza di introdurre. È proprio questo il caso dell'articolo 33: la Camera dei deputati da troppo tempo sta esaminando il disegno di legge di delega per l'emanazione del nuovo Codice della strada. Considerata l'urgenza dell'introduzione dell'obbligo per tutti si è ritenuto in quella sede di anticipare l'introduzione della norma utilizzando il provvedimento oggi in esame. Si tratta comunque di una norma che va a tutela della vita umana e la cui approvazione presso la Camera dei deputati ha avuto luogo ad ampia maggioranza. Quanto al regolamento che fisserà i requisiti per le esenzioni, è chiaro che il Governo non avrà alcuna difficoltà a metterlo a disposizione della Commissione.

In materia di trasporto pubblico, ricorda che si sta completando proprio in questi giorni il lungo processo di trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni e alle autonomie locali e che tale processo riguarda anche le ferrovie.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, venerdì 12 novembre, alle ore 10 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**300ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale**

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 10 novembre scorso.

Il PRESIDENTE informa che non sono stati presentati emendamenti. Dà quindi conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli articoli 4 (comma 2) e 6 (comma 5), sui quali il parere è contrario».

Il presidente SCIVOLETTO, dopo aver proceduto alla verifica del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del Regolamento, avverte che si passerà alla votazione dell'articolato del provvedimento nel testo adottato dalla Commissione (e pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri).

Senza discussione, con separate votazioni, sono approvati all'unanimità gli articoli 1, 2 e 3.

Il senatore RECCIA, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 4 sottolinea con soddisfazione che il provvedimento, ampia-

mente migliorato nel dibattito in Commissione, è stato riassegnato in sede deliberante, il che consentirà una celere conclusione dell'*iter*: in particolare ribadisce che il provvedimento risulta particolarmente valorizzato proprio dal tenore delle disposizioni di cui all'articolo 4, che la Commissione si accinge a votare, frutto di un'opera di perfezionamento normativo, particolarmente apprezzabile.

La Commissione approva quindi all'unanimità l'articolo 4 e, previa dichiarazione di astensione del senatore Reccia, approva l'articolo 5.

Senza ulteriore discussione e con separate votazioni, sono poi approvati all'unanimità gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore, (pubblicata in allegato al resoconto della seduta dieri), volta a riformulare lo stesso articolo 12, sulla base del parere reso ieri dalla 1ª Commissione.

La proposta di coordinamento n. 1 risulta altresì approvata all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore BEDIN annuncia il voto favorevole del Gruppo del partito popolare sul provvedimento in discussione, ricordando che la Commissione ha condiviso la proposta presentata dal Governo, ma anche proceduto a perfezionarne la formulazione, anche inserendo ulteriori disposizioni migliorative, pur dovendo rilevare che l'*iter* del provvedimento è stato allungato da alcune scelte procedurali, legate a valutazioni di ordine più generale da parte di alcuni gruppi. Nel registrare con favore che è possibile concludere l'*iter* in sede deliberante, auspica che anche l'altro ramo del Parlamento possa procedere ad una sollecita conclusione della discussione. Deve comunque registrare che l'esigenza di concludere celermente i lavori non ha consentito di inserire una misura volta a prorogare le agevolazioni tributarie (consistenti nel pagamento dell'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa) sugli atti di trasferimento di terreni per la formazione e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice, misura indispensabile per favorire il riaccorpamento aziendale.

Il senatore PREDA dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra l'Ulivo ribadendo il rilievo da attribuire all'articolato del provvedimento, in particolare per quel che riguarda l'articolo 2 e l'articolo 4, che consente, anche attraverso l'approvazione degli emendamenti migliorativi presentati in Commissione, un'importante facoltà di rinegoziazione dei mutui contratti dalle imprese agricole, operazione che dovrebbe implicare un beneficio pari a 360 miliardi annui per il settore. Auspica conclusivamente che anche l'altro ramo del Parlamento possa procedere ad una tempestiva approvazione del provvedimento.

Il senatore BETTAMIO, a nome del gruppo di Forza Italia ribadisce l'orientamento favorevole ad una celere approvazione di un testo di così grande rilievo, esprimendo l'avviso che l'aver prima rimesso all'Assemblea e poi nuovamente consentito l'assegnazione in sede deliberante abbia contribuito a richiamare l'attenzione su un provvedimento così importante per il settore (che comunque avrebbe dovuto essere presentato con maggiore tempestività). Conviene sulle valutazioni positive già formulate in ordine all'articolo 4, pur ribadendo una perplessità in ordine all'articolo 5 e al comma 5 dell'articolo 6, mentre in ordine all'articolo 3 ritiene che la disposizione avrebbe dovuto essere integrata con la previsione di forme di controllo sulle importazioni di prodotti ortofrutticoli. Ribadisce conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore Baldassare LAURIA a nome del Gruppo UdeuR dichiara il voto favorevole sul provvedimento in discussione.

Il sottosegretario FUSILLO prende brevemente la parola per ringraziare il presidente Scivoletto, il relatore Piatti e l'intera Commissione non solo per l'opera di perfezionamento normativo, ma anche per il grande senso di responsabilità dimostrato, il che ha consentito, anche in un periodo di intenso lavoro parlamentare, quale la sessione di bilancio, di concludere l'approvazione del testo cui il Governo annette grande rilievo. Auspica infine che il settore bancario dia poi piena e integrale attuazione alle previsioni dell'articolo 4 in materia di mutui.

Il presidente SCIVOLETTO pone quindi in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**392<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la sottosegretaria di Stato per la sanità Bettoni Brandani accompagnata dall'ingegner Sergio Perticaroli, direttore del Dipartimento documentazione informazione e formazione dell'Ispels e dal dottor Luigi Patacchia, funzionario del Dipartimento per la prevenzione del Ministero della sanità.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente SMURAGLIA comunica che, per la seduta odierna, è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene sull'attivazione del collegamento audiovisivo.

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità pertanto viene adottata per il prosieguo dei lavori, limitatamente alla procedura informativa iscritta al primo punto dell'ordine del giorno.

Comunica altresì che per la procedura informativa all'ordine del giorno verrà redatto il resoconto stenografico in edizione immediata.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa**

**materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: audizione del Sottosegretario di Stato per la sanità**

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 4 novembre 1999.

Dopo che il presidente SMURAGLIA ha introdotto i temi dell'audizione, il sottosegretario BETTONI BRANDANI svolge la sua esposizione, e consegna una documentazione che viene acquisita agli atti.

Intervengono quindi nell'ordine, ponendo domande e richieste di chiarimento, i senatori BATTAFARANO, ZANOLETTI, LAURO, MANZI e MULAS e il presidente SMURAGLIA, il quale ultimo, a conclusione del suo intervento, considerato che il Sottosegretario deve recarsi alla Camera dei deputati per un impegno concomitante, propone di acquisire le sue risposte agli odierni quesiti in forma scritta, con l'intesa che il relativo testo sia inoltrato alla Commissione appena possibile; resta inteso che una nuova audizione del Sottosegretario potrebbe essere prevista ove ne emergesse la necessità.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si dichiara disponibile a predisporre una risposta scritta secondo le modalità testé prospettate dal Presidente.

La Commissione conviene quindi con la proposta formulata dal Presidente.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione, e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dall'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, in materia di lavoro notturno (n. 575)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LAURO manifesta in primo luogo forti riserve sulla scelta del Governo di disattendere in modo evidente le indicazioni risultanti dall'avviso comune del 12 novembre 1997, intervenuto in materia di lavoro notturno fra le parti sociali.

Tale modo di procedere è tanto più sorprendente se si considera come invece in molte altre evenienze le intese raggiunte fuori dal Parlamento con le organizzazioni sindacali vengono scrupolosamente rispettate, al punto da ridurre non di rado il ruolo delle Camere ad una mera

istanza di ratifica. Tale caso si presenta ad esempio proprio per altri due provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione per la corrente settimana, e precisamente per gli schemi di regolamento nn. 568 e 569, concernenti l'istituzione di fondi di solidarietà a favore del personale dipendente, rispettivamente, dalle imprese di credito cooperativo e dalle altre imprese creditizie.

Tutto ciò configura una palese disparità di trattamento, della quale sarebbe doveroso che il Governo fornisse una spiegazione.

Nel merito, il provvedimento ora in esame presta il fianco a seri rilievi critici, e ciò sia per la labilità del contributo apportato dall'Italia in sede di negoziazione della normativa comunitaria di settore che per la scelta di discostarsi per molti aspetti dalle soluzioni prefigurate da quella normativa. Sarebbe in effetti necessario procedere all'audizione dei principali soggetti interessati, anche se la scarsità del tempo disponibile rende difficilmente praticabile l'ipotesi.

In conclusione, preannunzia la presentazione di uno schema di parere alternativo a quello che il relatore si accinge ad illustrare, dichiarandosi disponibile ad un ritiro di tale testo nel caso in cui nello schema del relatore trovino riscontro i rilievi critici da lui in precedenza formulati.

Il senatore MULAS rileva come, in materia di tutela della maternità e dell'infanzia, al di là delle generiche dichiarazioni d'intenti, non si registri in realtà nessun passo in avanti. In tali condizioni, specie nei grandi centri urbani, i nuclei familiari nei quali entrambi i genitori lavorano, in difetto di adeguate forme di sostegno pubblico, continuano a sperimentare condizioni di forte disagio.

Esprime poi riserve sul recente affermarsi di una prassi che vede la moltiplicazione dei provvedimenti in materia lavoristica all'esame del Parlamento, rilevando come la proliferazione delle norme nel settore in considerazione sia in diretto contrasto con l'impegno per la semplificazione dell'ordinamento che il Governo tende ad ascrivere fra i propri meriti principali. Al riguardo, va ricordato che il continuo succedersi di modifiche normative è causa di grave disagio per le imprese, soprattutto se di piccole dimensioni. In tale contesto, si deve anche deplorare che, dato il ritardo con il quale viene trasmesso il testo per il parere, che preclude qualsiasi possibilità di reale approfondimento, il contributo della Commissione sia di fatto ridotto ad un passaggio meramente formale.

Il PRESIDENTE fa presente che l'adozione da parte del Governo dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione per la corrente settimana, e poi la loro trasmissione alle Camere per l'espressione del parere, rappresentano un preciso obbligo derivante da specifiche disposizioni di legge adottate dal Parlamento.

Appare invece maggiormente fondato il richiamo ad una maggiore sollecitudine da parte del Governo nella trasmissione al Parlamento degli schemi dei testi normativi.

Il relatore Michele DE LUCA illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole per le ragioni e con le osservazioni e indicazioni seguenti:

in attuazione di delega conferita al Governo (dall'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria per il 1998), lo schema di decreto legislativo – come si legge nella relazione che l'accompagna – «rappresenta una ulteriore e significativa fase di recepimento» dei contenuti della direttiva comunitaria (93/104/CE del Consiglio), concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. A tale proposito si raccomanda di tenere presente quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 18 della predetta direttiva, laddove si prescrive agli Stati membri di inserire, nelle disposizioni di attuazione, un riferimento esplicito alla direttiva medesima;

a differenza della direttiva comunitaria – come dell'«avviso comune» per il suo recepimento, convenuto il 12 novembre 1997 tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil – lo schema di decreto legislativo non reca la disciplina generale ed organica in materia di orario di lavoro, per la quale sono pendenti presso l'altro ramo del Parlamento un disegno di legge delega del Governo (AC 4753) e le connesse proposte d'iniziativa parlamentare;

anzi, lo schema di decreto legislativo non reca neanche la disciplina integrale del lavoro notturno, essendone alcuni aspetti disciplinati direttamente dalla stessa disposizione che reca la delega (comma 1 del citato articolo 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25);

si tratta, quindi, di disciplina del lavoro notturno parziale e meramente transitoria – fino, appunto, all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro (così recita, testualmente, l'inciso di apertura della norma di delega) – in evidente analogia (espressamente sottolineata, peraltro, dalla relazione allo schema di decreto legislativo) con la disciplina, parimenti parziale e transitoria, del lavoro straordinario nelle imprese industriali (decreto-legge n.335, convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 1998);

resta da domandarsi, tuttavia, se la prospettata frammentazione della disciplina in materia di orario di lavoro – oltre a ritardare la conformazione del nostro ordinamento alla direttiva comunitaria nella stessa materia ed all'avviso comune deputato al suo recepimento, nonostante la pendenza dei ricordati disegni di legge presso la Camera dei deputati – sia coerente con evidenti esigenze sistematiche e di coordinamento (non solo) temporale tra i diversi istituti della complessa materia dell'orario di lavoro (dal lavoro ordinario, straordinario e notturno ai riposi giornalieri, settimanali ed annuali);

al rilievo critico appena enunciato – che non investe specificamente, tuttavia, soltanto il decreto legislativo in esame – altri se ne possono ricavare all'esito della verifica circa la coerenza dello stesso decreto con i principi e criteri direttivi della delega, da un lato, e con la diret-

tiva comunitaria e l'avviso comune deputato al suo recepimento, dall'altro;

intanto c'è da domandarsi se la normativa dello schema di decreto legislativo sia stata adottata – siccome stabilisce la norma di delega (lettera *a*), ultima parte, del citato articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25) – «sulla base di accordo tra le parti sociali» (non potendosi l'accordo stesso identificare con l'avviso comune del 12 novembre 1997, in quanto questo è precedente alla norma di delega), anche se da ciò non deriva l'obbligo della totale corrispondenza tra il testo del decreto ed il testo che ne sia stato concordato in sede concertativa;

per il resto, lo schema di decreto legislativo in titolo risulta coerente, quantomeno, nelle linee essenziali – con i principi e criteri direttivi della delega, con la direttiva comunitaria in materia e con l'avviso comune per il suo recepimento – sia laddove assicura garanzie sul piano organizzativo-procedimentale (quali consultazione sindacale, obbligo di informazione, adibizione prioritaria al lavoro notturno su base volontaria), sia laddove reca previsioni concernenti il rapporto di lavoro (quali durata della prestazione lavorativa, sorveglianza sanitaria, trattamento economico e normativo);

infatti la definizione del campo d'applicazione dello schema di decreto legislativo (articolo 1) – che riguarda «tutti i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno» (comma 1), fatte salve le deroghe stabilite contestualmente (commi 1, 2, 3) – risulta coerente sia con principi e criteri di delega (lettera *a*) del citato articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25) che con la direttiva comunitaria in materia (articoli 2, 17) e con l'avviso comune per il suo recepimento (lavoro notturno, punto 6);

tuttavia lo schema di decreto non considera che la direttiva (articolo 17), da un lato, consente ai paesi membri le previste deroghe – limitandole tuttavia alla durata della prestazione (e non all'intera disciplina del lavoro notturno) e facendo salvi, in ogni caso, i «principi generali della protezione della sicurezza e della salute» – e prevede, dall'altro, ipotesi di deroga più numerose, rispetto a quelle contemplate nello schema, o non corrispondenti a quelle ivi previste (ad esempio: il «personale operante nei porti o negli aeroporti», contemplato nella direttiva, all'articolo 17, paragrafo 2.1, lettera *c*), non sembra coincidere con i lavoratori «operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradale, marittimo, della navigazione interna della pesca in mare, delle altre attività in mare», ai quali è riferita la deroga prevista dall'articolo 1, comma 1 dello schema di decreto); risulta altresì evidente che, anche nei confronti dei settori che l'articolo 1 esclude dall'ambito di applicazione soggettivo della normativa in titolo, continuano ad operare pienamente le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 903 del 1977, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 25 del 1999;

parimenti coerente con l'avviso comune per il recepimento della direttiva comunitaria in materia (lavoro notturno, punti 1 e 2) – nel difetto di previsioni sul punto della stessa direttiva e della norma di dele-

ga – é, poi, la definizione di lavoro e lavoratore notturno (articolo 2 dello schema di decreto legislativo);

coerenti con i principi e criteri di delega (lettera *c*) e *d*) del citato articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25) – nel difetto di previsioni sul punto della direttiva comunitaria in materia e dell'avviso comune per il suo recepimento – sono, altresì, le limitazioni al lavoro notturno (articolo 3 dello schema di decreto legislativo);

resta da domandarsi, tuttavia, se non debba essere concesso un più ampio spazio all'autonomia collettiva, per determinare – in coerenza con quanto stabilito nell'avviso comune – quella «certa parte» dell'orario impiegata nel lavoro notturno (in alternativa alle «tre ore»), per integrare il concetto di «lavoratore notturno», nonché – come previsto dalla norma di delega, al punto *d*) del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 25 del 1999 – per dare la possibilità di concordare in sede di contrattazione collettiva «limitazioni ulteriori» al lavoro notturno;

coerenti con la direttiva comunitaria in materia (articolo 8) e con l'avviso comune per il suo recepimento (lavoro notturno, punti 7, 8 e 9) – nel difetto di previsioni sul punto della norma di delega – sono invece le previsioni concernenti la durata della prestazione (articolo 4 dello schema di decreto legislativo);

coerenti sia con i principi e criteri di delega (lettera *e* del citato articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25) che con la direttiva comunitaria (articolo 9) e l'avviso comune per il suo recepimento (lavoro notturno, punti 5 e 8) sono poi le disposizioni relative alla tutela della salute (articolo 5 dello schema di decreto legislativo), che affida tuttavia al medico competente – anziché a strutture pubbliche (come previsto dal citato punto 5 dell'avviso comune) – i previsti accertamenti sanitari (preventivi e periodici) sui lavoratori adibiti al lavoro notturno;

il trasferimento al lavoro diurno – nel caso di sopravvenuta inidoneità al lavoro notturno (articolo 6 dello schema di decreto legislativo) – risulta coerente, poi, con i principi e criteri di delega (lettera *f*) del citato articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25) e con la direttiva comunitaria in materia (articolo 9), mentre l'avviso comune per il suo recepimento non reca alcuna previsione sul punto;

affidata alla contrattazione collettiva – in coerenza con i principi e criteri di delega (lettera *b*) del citato articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25) – é sia la riduzione dell'orario di lavoro settimanale e mensile, per lavoratori e lavoratrici adibiti a lavoro notturno, che la relativa maggiorazione retributiva (articolo 7 dello schema di decreto legislativo);

resta da indicare esplicitamente, tuttavia, la copertura degli oneri finanziari – per i dipendenti pubblici – facendo riferimento alle disponibilità per i contratti collettivi (siccome suggerisce la relazione al decreto);

in coerenza con i principi e criteri di delega (lettera *a*) del citato articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25) e con l'avviso comune per il recepimento della direttiva comunitaria in materia (lavoro notturno, punto 3) – nel difetto di previsioni della stessa direttiva sul punto – é la previa consultazione sindacale

per l'introduzione del lavoro notturno (articolo 8 dello schema di decreto legislativo);

coerenti con i principi e criteri di delega (lettera g) del citato articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25) – nel difetto di previsioni sul punto della direttiva comunitaria in materia e dell'avviso comune per il suo recepimento – sono i doveri di informazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento di lavoro notturno, nonché di informazione, sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, e di consultazione, per le lavorazioni che comportano rischi particolari, degli stessi rappresentanti per la sicurezza ovvero delle previste organizzazioni sindacali (articolo 9 dello schema di decreto legislativo);

la comunicazione del lavoro notturno alla competente Direzione provinciale del lavoro – Settore ispezione del lavoro (articolo 10 dello schema di decreto legislativo) é coerente, poi, con la direttiva comunitaria in materia (articolo 11) e con l'avviso comune per il suo recepimento (lavoro notturno, punto 4), mentre la norma di delega non reca alcuna previsione sul punto;

parimenti coerenti con la direttiva comunitaria in materia (articolo 10, 12) e con l'avviso comune per il suo recepimento (lavoro notturno, punto 8) – nel difetto di previsioni sul punto della norma di delega – sono infine le garanzie di misure adeguate di protezione personale e collettiva durante il lavoro notturno – previa informazione ed, in caso di rischi particolari, consultazione delle rappresentanze sindacali – nonché il rinvio alla contrattazione collettiva per la previsione di modalità e misure di prevenzione specifiche relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali tossicodipendenti ed affetti da infezione da HIV (articolo 11 dello schema di decreto legislativo);

le sanzioni comminate (articolo 12 dello schema di decreto legislativo) – penale per la violazione delle norme di tutela della salute ed amministrativa per violazione dei limiti di durata del lavoro notturno (articolo 5 e, rispettivamente, 4 dello stesso schema di decreto legislativo) – risultano coerenti, peraltro, con il nostro sistema sanzionatorio;

resta da precisare, tuttavia, che la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere commisurata al duplice parametro del numero di lavoratori coinvolti ed al numero di giornate alle quali si riferisce la violazione;

la tutela del lavoro e dei lavoratori notturni – che ne risulta complessivamente garantita dallo schema di decreto legislativo in esame – é, comunque, notevolmente superiore rispetto a quella prevista dalla disciplina finora vigente, affidata essenzialmente alla garanzia di maggiorazioni retributive (articolo 2108, secondo comma, codice civile) oltre che alle discipline particolari per alcune categorie di lavoratori (quale lo stesso comma 1 del citato articolo 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25)».

Il senatore LAURO, preso atto della presentazione della proposta di parere favorevole da parte del relatore, illustra il seguente schema di parere contrario, sottoscritto anche dai senatori Zanoletti e Mulas:

«La Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo relativo alla disciplina del lavoro notturno emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 17, comma 2, legge 5 febbraio 1999, n. 25 (cosiddetta «Legge comunitaria 1998»),

delibera di esprimere parere contrario per le ragioni e con le osservazioni e indicazioni seguenti:

1) all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, occorrerebbe riformulare la previsione con l'aggiunta delle ulteriori deroghe previste dalla direttiva UE n. 93/104 in materia di orario di lavoro.

Visto che con questo articolo si recuperano le previsioni contenute nell'articolo 17, comma 1, direttiva UE citata, appare indispensabile inserire nell'articolo in esame le altre deroghe previste nello stesso articolo 17, ai punti 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3; diversamente si determinerà una dicotomia tra le previsioni che si vogliono approvare e la citata disciplina europea già recepita in Francia, Germania e Gran Bretagna, così come determinata nella predetta direttiva.

Del resto, quanto sopra era stato a suo tempo segnalato dalle parti firmatarie l'intesa al Ministro del lavoro dell'epoca, all'atto stesso della stipula dell'Accordo interconfederale 12 novembre 1997, stipulato da CGIL, CISL, UIL e Confindustria, di recepimento della direttiva UE citata.

2) All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), punto 1), andrebbero inserite in fine le seguenti parole: «impiegato in modo normale».

L'integrazione è richiesta dalla necessità di adeguare la terminologia in uso nelle definizioni della direttiva UE 93/104 in materia di orario di lavoro, permettendo di far coincidere il testo del decreto legislativo in esame con quello contenuto all'articolo 2, punto 4), lettera *a*) della Direttiva UE citata, così come accolto anche al punto 2 dell'Accordo interconfederale 12 novembre 1997, stipulato da CGIL, CISL, UIL e Confindustria, di recepimento della direttiva UE citata.

3) All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), punto 2), occorrerebbe sostituire il primo periodo con il seguente: «2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno, una certa parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.»

L'argomento, del quale non v'è traccia nella legge delega, riceve puntuale disciplina, nei termini sopra richiamati, all'articolo 2, punto 4, lettera *b*) della direttiva UE 93/104 in materia di orario di lavoro, così come accolta anche al punto 2 dell'Accordo interconfederale 12 novembre 1997, stipulato da CGIL, CISL, UIL e Confindustria, di recepimento della direttiva UE citata.

Peraltro la formulazione contenuta nell'Accordo citato è compatibile con le vigenti discipline contrattuali collettive.

4) All'articolo 3, comma 2, dopo le parole «della legge 5 febbraio 1999, n. 25», l'ultimo periodo della disposizione in esame andrebbe sostituito con il seguente: «, la contrattazione collettiva può individuare i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno.»

La modifica è diretta a ricondurre la disposizione in esame entro i limiti della legge delega (lettera *d*)), nel rispetto anche del punto 6 dell'Accordo interconfederale 12 novembre 1997, stipulato da CGIL, CISL, UIL e Confindustria, di recepimento della direttiva UE 93/104 in materia di orario di lavoro.

Infatti, mentre, da un lato, dalla legge delega si ricava che la contrattazione collettiva «può» (e non «deve») intervenire sull'argomento, dall'altro lato, l'Accordo citato chiarisce che l'intervento in parola non è diretto a stabilire «ulteriori limitazioni al lavoro notturno» (e, pertanto, a definire anche ulteriori limiti oggettivi alla prestazione del lavoro notturno), bensì è diretto ad individuare ipotesi soggettive di impedimento alla prestazione («i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno»).

Né la legge delega, né l'Accordo citato, poi, contengono alcun riferimento alla individuazione ad opera della contrattazione collettiva di «ulteriori priorità».

5) All'articolo 4, comma 1, dopo le parole «L'orario di lavoro dei lavoratori notturni», andrebbero sostituite le parole «non può superare le 8 ore nelle ventiquattro ore» con le seguenti: «non può superare le 8 ore in media per periodo di 24 ore».

L'argomento non è trattato nella legge delega; tuttavia esso riceve puntuale regolamentazione nell'articolo 8, punto 1) della direttiva UE 93/104 in materia di orario di lavoro recepita al punto 7 dell'Accordo interconfederale 12 novembre 1997, stipulato da CGIL, CISL, UIL e Confindustria.

La modifica ripropone i limiti e le condizioni in proposito richiamati dalla direttiva UE e dal relativo Accordo dal quale, peraltro – coerentemente con quanto già previsto dalla direttiva UE n. 93/104 – si ricava, altresì, che non ci sono più limiti orari alla prestazione lavorativa giornaliera. Del resto questa posizione è stata anche fatta propria dallo stesso Ministero del lavoro nella nota dell'11 giugno 1999, indirizzata alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, Settore ispezione. Con tale nota il Ministero ha, in sintesi, ritenuto che, pur nel rispetto del limite massimo settimanale (di 40 ore, fissato dall'articolo 13, legge n. 196 del 1997), l'orario di lavoro non soggiace ad alcun limite massimo giornaliero, se non a quello imposto dalle esigenze di tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore e rinvenibile nella previsione della direttiva n. 93/104/ CE, la quale, appunto, prevede «per ogni periodo di 24 ore, (...) un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive. Ciò anche in conformità all'Avviso comune di Confindustria, CGIL, CISL, UIL del 12 novembre 1997».

6) All'articolo 5, comma 1, lettera *a*), occorrerebbe sostituire la disposizione con la seguente: «*a*) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni all'adibizione al lavoro notturno;»

Appare più corretto riferire, come nei termini sopra esposti, l'assenza di controindicazioni al «lavoro notturno» piuttosto che al «lavoro» in generale, atteso che è del primo che si sta approvando la disciplina.

7) L'articolo 6, comma 1, andrebbe riformulato nei seguenti termini:

«1. I lavoratori notturni che hanno problemi di salute aventi un nesso riconosciuto con la loro prestazione di lavoro notturno vengono trasferiti, quando possibile, ad un lavoro diurno per cui essi siano idonei, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla contrattazione collettiva.»

La disposizione contenuta nello schema è decisamente limitativa nei confronti della contrattazione collettiva, in quanto diretta a conferire a quest'ultima un ruolo marginale (relegato alla definizione delle «modalità»), piuttosto che, come previsto dalla legge delega (lettera *f*), il più ampio e delicato compito di definire, circoscrivendoli, i contenuti stessi della disposizione in commento.

Con tale modifica si provvede altresì ad introdurre nel nostro ordinamento quelle condizioni minime di accesso alla norma previste dalla direttiva UE 93/104 in materia di orario di lavoro (confronta articolo 9, lettera *b*)).

8) L'articolo 7, comma 1, andrebbe riformulato nei seguenti termini:

«1. In ordine alla prestazione di lavoro notturno è data facoltà alla contrattazione collettiva di prevedere, definendone i limiti e modalità di accesso, una eventuale riduzione dell'orario di lavoro settimanale e mensile, nonché una maggiorazione retributiva, con assorbimento fino a concorrenza dei trattamenti già concessi dalla contrattazione collettiva a titolo di riduzione dell'orario di lavoro.»

La disposizione contenuta nello schema va ben oltre la lettera *b*) della legge delega, la quale, infatti, non prevede la «proporzionata» riduzione dell'orario di lavoro settimanale e neppure impone alla contrattazione collettiva di intervenire sull'argomento. Inoltre, con quanto si propone si evita, per l'ipotesi che il contratto collettivo nazionale di lavoro abbia già previsto riduzioni di orario, un cumulo di agevolazioni in ragione delle nuove previsioni di legge.

9) All'articolo 8, comma 1, andrebbe sostituito il periodo «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;» con il seguente: «firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'impresa;»

Per la consultazione sulla introduzione del lavoro notturno appare più proprio prevedere il coinvolgimento delle Associazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie, piuttosto che di quelle che nulla hanno a che vedere con le problematiche aziendali.

10) All'articolo 9, occorrerebbe sopprimere il comma 1.

La previsione, assente tanto dalla legge delega quanto dall'Accordo interconfederale 12 novembre 1997, stipulato da CGIL, CISL, UIL e Confindustria, di recepimento della direttiva UE 93/104 in materia di orario di lavoro, risulta peraltro anche insidiosa in quanto diretta a far sorgere la presunzione che la prestazione di lavoro notturno di per sé comporti «maggiori rischi».

11) All'articolo 9, comma 2, sarebbe opportuno sopprimere le parole: «ovvero delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8».

La disposizione contenuta nello schema va ben oltre la lettera g) della legge delega. Tale modifica serve, pertanto, a ricondurre il decreto legislativo in esame nei limiti posti dalla delega.

12) All'articolo 10, comma 1, andrebbero soppresse le parole: «tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8.»

Tale previsione non è contenuta nella legge delega, mentre una previsione in tal senso si trova nella disciplina posta al punto 4 dell'Accordo interconfederale 12 novembre 1997, stipulato da CGIL, CISL, UIL e Confindustria, di recepimento della direttiva UE 93/104 in materia di orario di lavoro.

Poiché l'Accordo citato non prevede l'estensione della informativa alle organizzazioni sindacali, si ritiene opportuno sopprimere il diverso richiamo contenuto nella disposizione in esame.»

Il senatore Michele DE LUCA osserva che lo schema di parere da lui predisposto si limita a riprodurre, in forma sistematica, quanto già esposto nella illustrazione dello schema di decreto all'esame, svolta ieri, integrato con l'osservazione della senatrice Piloni, sulla necessità di chiarire che l'articolo 5 della legge n. 903 del 1977, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 25 del 1999, continua a operare anche nei confronti dei settori esclusi del tutto o in parte dall'ambito di applicazione della normativa all'esame, nonché con una ulteriore osservazione, informalmente comunicatagli dalla Presidenza della Giunta per gli affari delle Comunità europee, e da lui ritenuta meritevole di attenzione, relativamente all'osservanza dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva comunitaria 93/104/CE del Consiglio. Per il resto, egli ribadisce quanto già è affermato nello schema di parere in relazione alla sostanziale coerenza delle disposizioni dello schema di decreto in titolo con i principi e criteri direttivi della norma di delega, con la citata direttiva comunitaria 93/104/CE del Consiglio nonché con l'avviso comune siglato tra la Confindustria e CGIL, CISL e UIL. Su questo tema, anzi, lo schema di parere si sofferma in modo molto analitico, dando conto, articolo per articolo, della conformità delle singole norme alla normativa comunitaria, alla legge di delega ed all'intesa tra le parti sociali. Per quanto concerne poi i rilievi espressi dal senatore Mulas, fa presente che già l'articolo 17, comma 1, della legge n. 25 del 1999 provvede a disciplinare il divieto del lavoro notturno per le lavoratrici in gravidanza e

puerperio, nonché la non obbligatorietà dello stesso per le lavoratrici ed i lavoratori che versino in determinate condizioni familiari.

Lo schema di parere predisposto dai senatori Lauro, Zanoletti e Mulas contiene alcuni rilievi presenti, sia pure con diversa formulazione, anche nel testo da lui predisposto: in particolare, è presente e condiviso il rilievo relativo alla formulazione dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, per quanto concerne il minor numero di deroghe ivi inserito rispetto a quelle previste dalla normativa comunitaria. Lo schema di parere predisposto dal relatore rende esplicita anche la perplessità sull'ampliamento della deroga disposta, allo stesso articolo 1, per il personale operante nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradale, marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare e delle altre attività in mare, che amplia notevolmente la disposizione comunitaria, circoscritta, nella sua formulazione, al solo personale dei porti e degli aeroporti. Dopo avere osservato che il punto 2 dello schema di parere illustrato dal senatore Lauro propone un'integrazione anche accoglibile, ma a suo parere, non essenziale, il relatore fa presente che anche il punto 7 del suddetto schema ripropone una questione affrontata in termini analoghi nella proposta di parere da lui formulata. Per il resto, non può che constatare la distanza fra i due documenti.

Il senatore LAURO ritiene che dovrebbero essere meglio esplicitate le ragioni per le quali la maggioranza della Commissione, che in altre occasioni si è limitata a prendere atto del contenuto di provvedimenti normativi che recepivano integralmente accordi intervenuti tra le parti sociali, ritiene questa volta di doversi discostare, senza motivi plausibili, dal contenuto dell'intesa in materia di orario di lavoro siglata da Confindustria e CGIL, CISL e UIL. Nel merito del provvedimento, osserva che le norme di recepimento nel diritto interno della direttiva comunitaria in materia di orario di lavoro – nella definizione della quale il Governo italiano svolse peraltro un ruolo marginale – finiranno con l'accentuare lo svantaggio competitivo delle imprese italiane rispetto alle imprese dei paesi membri dell'Unione europea. Il parere da lui predisposto si propone proprio di segnalare questa eventualità e di predisporre gli strumenti normativi per invertire la tendenza delle imprese italiane alla perdita di posizioni di mercato.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Lauro che la Commissione ha sempre mantenuto un atteggiamento univoco nei confronti degli atti normativi pervenuti al suo esame e derivanti da accordi intervenuti tra le parti sociali, consistente nella rivendicazione della propria piena autonomia di giudizio e nella conseguente valutazione dei singoli provvedimenti nella loro specificità.

Con riferimento allo schema di parere predisposto dal relatore, sottolinea l'opportunità di porre in evidenza, anche graficamente, le parti del parere che contengono osservazioni o rilievi direttamente riferibili alle singole disposizioni dello schema di decreto legislativo in titolo. Per quel che riguarda poi l'articolo 5, ritiene che il parere favorevole debba essere sottoposto alla condizione che, recependo anche il contenuto, per

questa parte, dell'avviso comune, esso venga modificato nel senso di prevedere lo svolgimento degli accertamenti sanitari presso le strutture pubbliche, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e dallo Statuto dei lavoratori, e non a cura del medico competente.

Il senatore RIPAMONTI riferisce quindi oralmente sulle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio sullo schema di decreto legislativo in titolo. La Commissione bilancio ha infatti deliberato di esprimere un avviso favorevole sul provvedimento, segnalando, all'articolo 5, la necessità di chiarire che, per le pubbliche amministrazioni, gli oneri derivanti dagli accertamenti sanitari devono essere contenuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Il relatore Michele DE LUCA conviene con tale rilievo, nonché con i suggerimenti del Presidente, e si riserva di integrare conseguentemente lo schema di parere.

Si passa alle votazioni.

Richiamandosi alle motivazioni già espresse, il senatore LAURO annuncia il voto contrario della sua parte politica sullo schema di parere predisposto dal relatore, e stigmatizza l'atteggiamento del Governo che, come evidenzia anche il rilievo formulato dalla Commissione bilancio, non ha ritenuto di dover corredare il provvedimento in titolo con una relazione tecnica.

Il senatore RIPAMONTI, in relazione al rilievo da ultimo formulato dal senatore Lauro, chiarisce che il Governo ha in realtà integrato la relazione di accompagnamento al provvedimento in titolo, precisando che la disposizione di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo all'esame, rilevante, sotto il profilo finanziario, per il solo settore pubblico, non richiede relazione tecnica.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dal relatore Michele De Luca, conferendogli altresì il mandato di integrarne il testo con le modifiche emerse dal dibattito e da lui accolte.

Il PRESIDENTE avverte che risulta conseguentemente preclusa la votazione sullo schema di parere contrario predisposto dai senatori Lauro, Zanoletti e Mulas.

**Schema di decreto interministeriale recante regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo (n. 568)**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che lo schema di regolamento in titolo è stato assegnato alla Commissione per l'espressione del parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 ottobre 1999; contestualmente, lo stesso atto è stato assegnato, per l'espressione di osservazioni, alla Commissione bilancio. Quest'ultima, come gli è stato reso noto in via informale dalla Presidenza della stessa, ha deliberato, nel corso della seduta ancora in corso, di rinviare l'esame del suddetto provvedimento, avendo il rappresentante del Governo preannunciato la trasmissione di una relazione tecnica sullo schema.

Analoga deliberazione è stata adottata anche per lo schema di decreto interministeriale n. 569, all'esame della Commissione.

Stante l'imminente scadenza del termine fissato per l'espressione del parere, il 16 novembre, considerata la necessità di acquisire in via preventiva le osservazioni della Commissione bilancio, e considerato altresì che i lavori del Senato sono sospesi per la prossima settimana, il Presidente ritiene che vi siano tutte le condizioni per richiedere al Presidente del Senato di disporre la proroga di dieci giorni del termine assegnato per l'espressione del parere, come previsto all'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

Dopo che il senatore LAURO, pur convenendo con la proposta del Presidente, ha espresso stupore per il comportamento del Governo, il quale, dopo aver trasmesso propri schemi di provvedimento alle Camere, si accorge con incomprensibile ritardo della necessità della relazione tecnica, intervengono brevemente i senatori PELELLA, MANZI, RIPAMONTI e MULAS, tutti concordando con la proposta del Presidente.

La Commissione conferisce quindi al Presidente il mandato a richiedere al Presidente del Senato di concedere la proroga di dieci giorni del termine assegnato alla Commissione per esprimere il parere sugli schemi di regolamento interministeriale n. 568.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto interministeriale recante regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito (n. 569)**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE fa presente che per lo schema di regolamento in titolo si è verificata la stessa situazione determinatasi per lo schema di regolamento n. 568, sulla quale ha riferito in precedenza. Pertanto, e con le stesse motivazioni relative alla analoga richiesta di proroga del termine, avanzata per il predetto atto, propone alla Commissione di conferirgli il mandato di richiedere al Presidente del Senato di disporre ai sensi

dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, un rinvio di dieci giorni del termine assegnato per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo, fissato al 16 novembre.

Conviene la Commissione all'unanimità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione già convocate per domani alle ore 8,30 e 14,30, non avranno più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**279<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento recante «Semplificazione del procedimento per il finanziamento della Croce rossa» (n. 563)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59: esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA il quale fa presente che lo schema di regolamento in esame – nel quale si prevede che il contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana per la Croce rossa è effettuato, per ogni esercizio finanziario, mediante rate trimestrali da erogare entro i primi venti giorni dall'inizio di ogni trimestre – è diretto a superare alcune difficoltà applicative determinate dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1-*quater*, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito con la legge n. 490 dello stesso anno, che causano ritardi nella corresponsione dei finanziamenti, tanto da obbligare la Croce rossa a ricorrere ad onerose anticipazioni bancarie.

Il relatore fa quindi presente che non sono state ancora trasmesse le osservazioni della Commissione bilancio e programmazione economica, e rinvia pertanto il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

**280<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*La seduta inizia alle ore 14,05.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CARELLA avverte che da parte del senatore Bruni è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte inoltre che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la richiesta.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sulle problematiche connesse all'attuazione della legge n. 91 del 1° aprile 1999 recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti»**

Il ministro BINDI si scusa inizialmente con la Commissione perché impegni di carattere ufficiale con il Presidente della Repubblica le rendono impossibile partecipare alla seduta oltre le ore 15 e si dichiara comunque disponibile ad assicurare la propria presenza in una prossima riunione a breve scadenza nel caso in cui la disponibilità di tempo odierna non fosse sufficiente a concludere la discussione sulle problematiche connesse all'attuazione della legge sui trapianti.

L'effettivo avvio operativo della legge n. 91 del 1999, afferma il Ministro, non può prescindere dalla consapevolezza della complessità dell'impianto normativo previsto, oltre che naturalmente della particolare delicatezza della materia e delle sensibilità che essa determina tra i cittadini. In questa prospettiva, al di là del rispetto dei termini che la legge detta per una serie di provvedimenti normativi che il Governo è chiamato ad adottare, obiettivo essenziale deve essere quello di dare completa attuazione all'impianto complessivo della riforma giacché questa potrà conseguire un'effettiva funzionalità soltanto se verrà realizzata nella sua interezza. Risulta pertanto necessario, anche se certamente non privo di difficoltà, pervenire ad un'attivazione contestuale sia delle norme relative all'acquisizione del consenso, sia di quelle che attengono al

nuovo sistema organizzativo e di quelle che sono volte ad assicurare un efficiente e aggiornato meccanismo informativo.

In questi mesi il Ministero della sanità e l'Istituto superiore di sanità hanno alacremente lavorato alla stesura dei decreti, alcuni dei quali hanno già iniziato il loro *iter* procedurale per l'acquisizione dei pareri; è stata altresì nominata la nuova Consulta tecnica permanente per i trapianti istituita dall'articolo 9 della legge, la quale sarà chiamata ad esprimere il suo parere su una serie di atti normativi, tra i quali vanno ricordati il decreto sui criteri uniformi minimi per l'iscrizione alla lista d'attesa per i trapianti e quello concernente la definizione del bacino di utenza minimo dei centri interregionali. L'Istituto superiore di sanità ha presentato un progetto, attualmente all'esame del comitato scientifico, per l'organizzazione del sistema informativo del centro nazionale per i trapianti, di cui all'articolo 8 della legge; non vanno peraltro sottaciute alcune difficoltà concernenti l'istituzione del centro nazionale, connesse soprattutto al reperimento di personale adeguatamente formato. Al riguardo è necessario dare atto del meritorio contributo fornito in questa fase dall'Istituto superiore di sanità, che sta in effetti svolgendo le funzioni di direzione del centro nazionale. Inoltre per il prossimo 29 novembre sono state convocate tutte le associazioni del settore per un confronto su un progetto complessivo di attuazione della legge che soddisfi la necessaria consequenzialità e connessione tra la realizzazione della campagna di promozione dell'informazione, prevista dall'articolo 2, e le problematiche connesse alle modalità di registrazione della notifica della richiesta di espressione di volontà in ordine alla donazione. In effetti, a tale ultimo riguardo, uno dei punti problematici dell'applicazione della legge è costituito dal rapporto tra il dettato dell'articolo 5 e quello dell'articolo 14, il primo dei quali concerne le modalità della citata notifica, mentre il secondo prevede l'obbligo per l'*équipe* medica che procede al trapianto di certificare le modalità di registrazione della volontà espressa dal donatore: si tratta di un punto assai delicato, giacché occorre riconoscere che può determinare il rischio di una paralisi nella operatività del sistema se non verrà individuato un modo per sollevare il collegio medico dalla responsabilità di accertare l'avvenuta notifica. In effetti, il dettato dell'articolo 14 impone come unica interpretazione possibile quella in base alla quale la legge richiede come necessaria una modalità di accertamento dell'avvenuta notifica *ad personam* che abbia particolari caratteristiche di certezza. Il non semplice problema di garantire tali modalità sarebbe risolvibile se la tessera sanitaria fosse già disponibile; ma poiché essa non sarà attivata nell'intero territorio nazionale nemmeno nel prossimo anno, si rende indispensabile individuare ipotesi alternative, quali l'utilizzo della tessera di identità per il provvisorio inserimento di dati sanitari oppure la creazione, in via provvisoria, di una tessera *ad hoc*. Inoltre, la realizzazione della campagna di promozione dell'informazione, presuppone l'apprestamento delle condizioni necessarie ad assicurare un'effettiva capillarità della campagna stessa.

Il ministro Bindi, ribadito che il Governo è consapevole delle complessità connesse all'applicazione della legge di riforma e che quest'ultima potrà comunque trovare effettività a condizione di essere realizzata

nella sua completezza – ciò che richiede una mobilitazione di risorse finanziarie che potrebbe forse essere superiore a quella prevista dalla legge – ricorda che con una specifica ordinanza è stata disposta l'applicabilità del sistema precedente nelle more del concreto avvio della legge n. 91. I dati più recenti sui trapianti mostrano un netto miglioramento, soprattutto in alcune regioni, nonostante la vergognosa campagna di disinformazione condotta da tre testate dirette da Vittorio Feltri, le quali hanno sostenuto, senza alcun fondamento e strumentalizzando alcuni casi di cronaca, che sarebbe impossibile accertare la morte cerebrale irreversibile e che pertanto i trapianti di organo salverebbero una vita al prezzo della soppressione di un'altra.

Il presidente CARELLA dichiara aperto il dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro della sanità.

Prende la parola il senatore DI ORIO, il quale dà atto al Ministro di avere esposto con correttezza ed onestà intellettuale le problematiche attinenti all'attuazione della legge di riforma sui trapianti; questa, va ricordato, è una legge di iniziativa parlamentare, che egli ha seguito in qualità di relatore sin dalla XII legislatura, tanto da vedersi personalmente associato alle critiche o agli apprezzamenti che il testo normativo ha riscosso nel Paese. Si tratta certamente di un provvedimento complesso sotto il profilo organizzativo e gestionale, né del resto tale complessità è stata da lui mai sottovalutata, anche perché essa ha dato origine, in sede parlamentare, ad un articolato dibattito che ha visto anche alcuni componenti del Gruppo dei Democratici di Sinistra, in particolare la senatrice Bernasconi e il senatore Camerini, esprimere posizioni critiche.

Ciò detto, va d'altra parte rilevato con chiarezza che la richiamata complessità non può né deve giustificare il rischio di non operatività della legge. Si tratta in effetti di questioni diverse, che in qualche misura originano da una sorta di vizio illuministico presente nella legge, ma che al tempo stesso ne qualifica la portata rinnovatrice: la legge cioè presuppone come esistenti nell'intero Paese *standards* qualitativi della pubblica amministrazione che sono in realtà propri soltanto di talune parti del territorio. Caso emblematico di questa situazione è l'implementazione della tessera sanitaria, già efficacemente operativa nella regione Emilia Romagna, ma lontana dalla realizzazione in buona parte delle altre regioni. In questa prospettiva, se va riconosciuto al Ministero di aver fatto alacremente la sua parte su alcune importanti questioni, occorre d'altra parte prendere atto che non è più dilazionabile un impegno su temi cruciali – quali quelli concernenti gli aspetti organizzativi, i reparti di rianimazione e la campagna di promozione dell'informazione – ponendosi anche nell'ottica di anticiparne la realizzazione rispetto ad altri adempimenti previsti dalla legge. È in particolare necessario procedere decisamente e con coraggio in ordine alla realizzazione, da parte dello stesso Ministero, di efficaci campagne di informazione sui trapianti, e questo anche al fine di non dare spazio a quanti, contrariamente al suo convinto giudizio, ritengono che la nuova legge non sia in grado di corrispondere alle attese dei malati.

In un breve intervento, il ministro BINDI precisa che la preoccupazione del Governo, partendo dal presupposto che la legge di riforma è una buona legge, è quella di evitare che in fase applicativa la complessità dell'impianto previsto possa tradursi in contraddizioni difficilmente risolvibili. Sottolinea poi che il rafforzamento dei reparti di rianimazione è compreso tra la priorità del piano di investimenti relativo al comparto sanitario, mentre per quanto concerne la realizzazione delle campagne di informazione va osservato che esse richiedono comunque un *iter* procedurale non breve.

Il senatore CAMPUS, ricordato che egli in sede di discussione della legge di riforma ha assunto una posizione critica in dissenso dalla maggior parte dei senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale, osserva come le comunicazioni rese dal ministro Bindi non facciano che comprovare la fondatezza delle riserve e delle perplessità da lui all'epoca avanzate. Non è purtroppo motivo di soddisfazione prendere atto che il Governo riconosce quelle difficoltà applicative della riforma, ora che questa è divenuta legge dello Stato; c'è piuttosto da rilevare che il rappresentante del Governo espresse parere negativo su quegli emendamenti che si proponevano di eliminare in partenza proprio quelle disfunzioni e quelle difficoltà che adesso rischiano di determinare una vera e propria paralisi. In effetti, l'unica iniziativa adottata finora dal Governo è stata quella di procedere ad alcune nomine, mentre nulla è stato fatto per quanto concerne un aspetto fondamentale, quale la realizzazione di un'efficace campagna di informazione. A tale ultimo riguardo, non sembra molto produttivo limitarsi a demonizzare una certa informazione giornalistica, invece che operare concretamente per incrementare in positivo la diffusione delle conoscenze relative alle donazioni ed ai trapianti. Infine, nel ribadire la sua convinzione circa l'insufficienza dei fondi stanziati per l'applicazione della legge, il senatore Campus chiede alla Ministro se siano stati utilizzati per il 1999 i pur modesti fondi previsti per il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro delle persone sottoposte a trapianto di organi.

Stanti gli impegni comunicati in apertura di seduta dal ministro Bindi, il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'audizione e sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,40.*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(4259) Deputato BAIAMONTE.** – *Norme per consentire il trapianto parziale di fegato*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 20 ottobre 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che era in corso la discussione generale.

Prende la parola la senatrice Carla CASTELLANI, che esprime la sua piena condivisione dei contenuti del disegno di legge in titolo, che consentirà di realizzare interventi di trapianto di grande rilievo senza dover più ricorrere ad una specifica autorizzazione del Ministro. Appare quindi auspicabile una rapida approvazione del provvedimento, dovendosi peraltro ritenere, in riferimento alle preoccupazioni espresse dal senatore Bruni in ordine ai trapianti tra non consanguinei, che la normativa vigente contenga già sufficienti cautele e garanzie.

Il senatore TOMASSINI esprime, a nome del Gruppo di Forza Italia, la piena adesione al disegno di legge in discussione, presentato alla Camera dei Deputati da un componente della sua parte politica. Per quanto attiene al problema segnalato dal senatore Bruni, se da un lato è condivisibile l'affermazione testé resa dalla senatrice Carla Castellani, non può negarsi d'altra parte che l'applicazione delle norme vigenti abbia determinato di fatto alcuni motivi di preoccupazione: sembra pertanto opportuno raccomandare una particolare attenzione nella valutazione istruttoria delle richieste di trapianto. Infine, il senatore Tomassini sollecita l'*iter* di altri due disegni di legge – quello concernente il trapianto di midollo osseo e quello concernente il prelievo di cellule staminali dal cordone ombelicale – la cui approvazione completerebbe gli interventi normativi in materia di trapianti.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale. Informa poi, in riferimento all'intervento del senatore Tomassini, che il disegno di legge relativo al midollo osseo, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera dei deputati e tornerà quindi all'attenzione della Commissione, mentre la norma concernente il cordone ombelicale fa parte del disegno di legge di riforma della legge n. 107 del 1990.

Intervenendo in sede di replica, il relatore DI ORIO prende atto dell'unanime apprezzamento raccolto dal disegno di legge in titolo e ne auspica la rapida approvazione.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si associa alle considerazioni espresse dal relatore.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito della discussione e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 19 novembre alle ore 15.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(4331) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore DI ORIO, nell'illustrare il provvedimento in titolo, fa presente come esso si ricolleggi al decreto del Presidente del Consiglio

del 22 luglio 1999 che ha individuato l'ospedale Sant'Andrea di Roma quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, destinandolo a sede della II facoltà di medicina e chirurgia dell'Università La Sapienza, nonché al protocollo d'intesa sottoscritto il successivo 3 agosto tra la regione Lazio e l'Università La Sapienza per la disciplina dell'apporto alle attività assistenziali della I e II facoltà di medicina e chirurgia.

L'articolo 1, comma 1, del decreto prevede la costituzione di due aziende ospedaliere - l'azienda Policlinico Umberto I e l'azienda Sant'Andrea, entrambe con sede in Roma - dotate di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico ed insistenti sulle omonime strutture ospedaliere. Dalla data di nomina del direttore generale dell'azienda Policlinico Umberto I cessa l'omonima azienda universitaria; al comma 3 si prevedono le modalità di nomina dei direttori generali delle due nuove aziende, mentre il comma 4 dispone che la regione Lazio e l'università La Sapienza adottino, di intesa, i provvedimenti di rispettiva competenza per adeguare le due aziende ai modelli gestionali e funzionali che saranno previsti dai decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge n. 419 del 1998.

L'articolo 2 - continua il relatore - stabilisce la successione nei rapporti giuridici tra nuova azienda ospedaliera Policlinico Umberto I e l'omonima azienda universitaria; in particolare il comma 3 prevede la nomina da parte del Ministro del tesoro di un commissario incaricato di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, mentre i successivi commi concernono i poteri del commissario e stabiliscono che, a seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, quest'ultimo predisponga il piano di estinzione delle eventuali passività, sottoponendolo all'approvazione del Ministero. A tale ultimo riguardo va segnalata la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento, in base alla quale alla estinzione delle eventuali passività si procederà con i mezzi finanziari messi a disposizione dalla regione Lazio con provvedimento legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali, utilizzando risorse allo scopo preordinate dalla legge finanziaria.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore TOMASSINI esprime dubbi circa l'affermazione, contenuta nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, secondo la quale il decreto in conversione non comporterebbe oneri finanziari ed inoltre giudica discutibile che il Governo abbia assunto un'iniziativa diretta giacché, se da un lato il caso del Policlinico di Roma indubbiamente riveste caratteristiche di assoluta particolarità, dall'altro lato è fin troppo evidente che simili interventi si pongono al di fuori di un ordinato sistema di gestione dei problemi generali attinenti ai policlinici universitari. In questa prospettiva si avverte infatti l'esigenza di un maggior approfondimento delle cause che sono all'origine della ingovernabilità del Policlinico Umberto I e che attengono alle carenze e confusioni nor-

mative esistenti in materia di rapporti tra Sistema sanitario nazionale e Università. È noto come, allo stato attuale, tali rapporti siano troppo spesso caratterizzati da una penalizzazione della funzione di assistenza, con conseguente danno dei cittadini utenti, rispetto alle funzioni di formazione e ricerca cui, tradizionalmente, sono più sensibili le facoltà di medicina e chirurgia.

Entrando nel merito del decreto-legge, il senatore Tomassini rileva come l'articolo 1 dia in effetti per scontato che la nuova azienda ospedaliera Sant'Andrea risponda ai parametri previsti per l'accreditamento; l'articolo 2, poi, solleva dubbi di costituzionalità con particolare riferimento al comma 1, mentre le procedure previste dal comma 2 sembrano comportare il rischio dell'instaurarsi di complicati contenziosi legali. In conclusione, a nome del Gruppo Forza Italia, esprime forti perplessità sulla idoneità del provvedimento a delineare un utile modello di riferimento, la cui individuazione avrebbe invece richiesto una più matura riflessione che ponesse in adeguato risalto l'esigenza prioritaria di assicurare un effettivo miglioramento dei servizi di assistenza offerti dai policlinici universitari.

Il senatore CAMERINI osserva come obiettivo del provvedimento in esame sia quello di risolvere le ben note difficoltà gestionali del Policlinico Umberto I, procedendo all'istituzione di due aziende al fine di decongestionare la struttura madre. Tale intervento affronta una situazione di emergenza senza proporsi di risolvere il problema di fondo rappresentato dalla scarsa chiarezza esistente nei rapporti tra regione e università in materia di policlinici universitari. Il decreto-legge, inoltre, presenta qualche oscurità in tema di copertura dell'eventuale esposizione debitoria del policlinico romano, rimandando ad un successivo provvedimento la quantificazione dei relativi oneri.

Il senatore MONTELEONE rileva che il relatore Di Orio, nella sua esposizione iniziale, ha sostanzialmente eluso la questione da lui posta in sede di Commissione di inchiesta sul sistema sanitario circa l'esigenza di intervenire per conseguire un miglior coordinamento tra la funzione di assistenza e quelle di formazione e ricerca, che indubbiamente si colloca alla base della confusione gestionale che ha caratterizzato il Policlinico Umberto I. A tale riguardo non può essere posta in discussione la necessità di approfondire tale questione, anche se il senso di responsabilità induce il Gruppo di Alleanza Nazionale a considerare tecnicamente accettabile la scelta di procedere, per l'immediato, allo sdoppiamento del policlinico romano.

Il senatore BRUNI sottolinea come il decreto-legge susciti numerose perplessità e riserve, sia di merito che di metodo, risultando in particolare discutibile un intervento normativo di urgenza da parte del Governo giustificato solo dalla particolarità del caso del Policlinico Umberto I.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore DI ORIO risponde alle rilevanti questioni sollevate evidenziando come il provvedimento in titolo si proponga di affrontare un problema specifico e parziale, senza voler entrare nel merito di questioni più generali che sarà compito di provvedimenti normativi di più ampio respiro risolvere. In tale ottica è del tutto condivisibile l'esigenza di una più approfondita riflessione richiamata dal senatore Tomassini, pur risultando sicuramente opportuna l'iniziativa assunta dal Governo al fine di dare soluzione, mediante la costituzione di due aziende all'interno del quadro normativo esistente, alle difficoltà di gestione connesse alle dimensioni del Policlinico Umberto I.

In conclusione, il relatore Di Orio auspica la conversione del decreto-legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore, sottolinea come la procedura prevista dall'articolo 2 abbia lo scopo di non far gravare le passività finanziarie pregresse sulle due nuove aziende, pur salvaguardando gli interessi degli eventuali creditori, e ricorda che il provvedimento ha riscosso il quasi unanime consenso dell'altro ramo del Parlamento.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito della discussione, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 18 novembre alle ore 18.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di regolamento recante «Semplificazione del procedimento per il finanziamento della Croce rossa» (n. 563)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente CARELLA dà lettura delle osservazioni formulate dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul provvedimento in titolo e propone di esprimere un parere favorevole che recepisca tali osservazioni relative in particolare all'opportunità di prevedere una verifica a consuntivo, da parte del Ministero della sanità, delle attività svolte dalla Croce Rossa.

Concorda la Commissione, la quale accoglie altresì la richiesta, formulata dai senatori Tomassini e Monteleone, di inserire nel parere la raccomandazione di operare una rivalutazione delle funzioni dei sottocomitati provinciali della Croce Rossa in grado di risolvere alcune difficoltà gestionali emerse a livello periferico.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**368<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
MANFREDI*Interviene il ministro dell'ambiente, Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente (n. 561)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dello schema di regolamento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Prende innanzitutto la parola il senatore RIZZI, il quale esprime apprezzamento per la pregevole relazione del senatore Capaldi e per l'impegno profuso dal ministro Ronchi nel cercare di mettere ordine in un settore così importante per la vita del Paese. Ciò non significa però che lo schema di regolamento in titolo sia soddisfacente: non lo è innanzitutto per il sol fatto di giungere in forte ritardo, e poi per la sua formulazione farraginosa e burocratica, ben lontana dagli *standards* europei. Il numero di servizi elencati all'articolo 2 appare francamente eccessivo, dal momento che, come si può evincere da un'attenta analisi dei successivi articoli dello schema di regolamento, non poche funzioni sembrano aver formato oggetto di sostanziali duplicazioni, determinando così una deleteria confusione di competenze fra le diverse articolazioni del Dicastero. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario dei senatori del Gruppo Forza Italia.

Il senatore LASAGNA, dopo aver ricordato che circa i due terzi dell'attività del Ministero dell'ambiente attengono all'applicazione diret-

ta o indiretta di norme comunitarie, richiama l'attenzione del ministro Ronchi sull'attuale, confusa, gestione dei parchi e delle riserve marine, gestione che appare assolutamente discutibile, specie se confrontata con quella degli altri Paesi rivieraschi. Come è noto, infatti, i gestori dei parchi e delle riserve si avvalgono, in Italia, in taluni casi, della facoltà di vietare o limitare, tra l'altro, anche la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere, nonché la balneazione; senonché alcuni gestori hanno assunto decisioni assai discutibili, come quelle prese dai responsabili del parco dell'Arcipelago della Maddalena, nel nord della Sardegna, che hanno interdetto pressoché del tutto navigazione, transito e sosta nelle acque dell'Arcipelago stesso, con l'effetto di rendere assai difficoltoso l'accesso a molte zone costiere e perfino ad alcuni porti rifugio. È assurdo che decisioni così discutibili vengano assunte al di fuori di qualsiasi serio controllo, magari su indicazione di qualche alto dirigente statale.

Il senatore IULIANO sottolinea in primo luogo come nel parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento si osservi che uno dei principi basilari della riforma dell'organizzazione del Governo è quello della realizzazione del coordinamento e dei compiti strumentali per le grandi aree di materie omogenee, attraverso le strutture dei dipartimenti; si tratta di un principio che non può non esser tenuto presente nel momento in cui viene varato un provvedimento che definisce gli uffici dirigenziali del Ministero dell'ambiente. Analoga considerazione va svolta per ciò che concerne l'esigenza di definire un chiaro centro di imputazione del compito di raccordare ed assistere l'attività delle regioni, mentre particolare attenzione andrà poi prestata al rapporto tra i compiti di difesa del territorio e l'attività di protezione civile. Ad ogni modo, il provvedimento in titolo, contrariamente a quanto ha rilevato il senatore Rizzi, sembra proprio in linea con gli *standards* europei, mentre non appare significativo il numero dei servizi che si va ad istituire, dovendosi tener conto in realtà delle diverse funzioni che devono essere concretamente svolte.

Il senatore SPECCHIA, nel dare atto al senatore Capaldi di aver svolto una relazione assai pregevole, osserva come il Ministero dell'ambiente si distingua non poco dagli altri Dicasteri anche per il fatto di utilizzare essenzialmente personale di varia provenienza. Il Ministero in questione, poi, a partire dalla metà degli anni '80, ha visto costantemente aumentare il numero dei propri compiti, con la conseguente necessità di pervenire ad una chiara definizione della sua struttura burocratica. Peraltro, lo schema di regolamento in titolo è stato messo a punto alla vigilia della riforma dell'organizzazione del Governo, riforma della quale occorre pertanto tener conto in modo determinante. Nel merito, si può convenire con le osservazioni del senatore Capaldi circa l'opportunità di ridefinire gli articoli 4 e 6 dello schema, specie per quanto attiene all'opportunità di attribuire al servizio per lo sviluppo sostenibile anche la specifica competenza di curare il raccordo con le regioni. A differenza di quanto sostenuto dal relatore, invece, appare condivisibile la scelta

di individuare, nel servizio di cui all'articolo 8, la competenza specifica in materia di bonifiche.

Il senatore LO CURZIO, particolarmente attento alle esigenze delle città di mare provenendo da Siracusa, richiama l'attenzione del ministro Ronchi sull'esigenza di potenziare il servizio di vigilanza e di soccorso in mare, la cui efficienza è vitale per i lavoratori del settore, ed in particolare per i pescatori. Al riguardo, coglie l'occasione per ricordare come i pescatori di Porto Palo siano costretti ad operare in condizioni ben più difficoltose dei concorrenti di Gozo, nell'isola di Malta.

Il presidente MANFREDI, dopo aver preso atto che quanto delineato con il provvedimento in titolo rappresenta una soluzione transitoria che andrà certamente rivista non appena si procederà alla riorganizzazione delle strutture del Governo, manifesta forti perplessità per la tendenza allo sdoppiamento o alla duplicazione di competenze, che vengono distribuite tra più servizi, con la conseguente necessità di intensificare l'attività di coordinamento che diventa, in tale quadro, assolutamente fondamentale. Non c'è infatti nulla di peggio che una politica svolta da una struttura burocratica organizzata per compartimenti stagni, ove ciascun servizio può operare ignorando ciò che fanno le altre articolazioni dello stesso Dicastero. A questo punto diventa esiziale la costituzione dei dipartimenti, necessari per assicurare un più elevato livello di coordinamento tra i diversi servizi. Un esempio di come potrebbe operarsi sin d'ora per accorpate in modo omogeneo funzioni distribuite tra più servizi è rappresentato dall'opportunità di riallocare le materie di cui alla lettera f) dell'articolo 9, contemplandole insieme a quelle di cui alle lettere f) e seguenti dell'articolo 6. Inoltre, le competenze dei primi quattro servizi indicati all'articolo 2 dovrebbero essere articolate per funzioni, mentre appare corretta l'articolazione per materie di quelle degli altri sei servizi.

Si chiude la discussione.

Replica agli intervenuti il ministro RONCHI, che ricorda come la competenza del Ministro della giustizia sia primaria anche per quanto riguarda i delitti ambientali, per cui le residuanti funzioni del Ministero dell'ambiente possono essere incardinate presso l'Ufficio legislativo e gli altri uffici di diretta collaborazione; per disciplinare questi ultimi, poi, giudica più opportuno utilizzare il flessibile strumento rappresentato dai decreti ministeriali, in luogo del regolamento in titolo.

La soppressione del Servizio per gli enti controllati e vigilati (le cui funzioni ora passano al Servizio affari generali) si è accompagnata con l'istituzione di tre nuove direzioni, concernenti attività assai sviluppate negli ultimi anni: la tutela internazionale dell'ambiente, per la quale il Ministero non aveva finora una struttura di raccordo, in presenza di un incremento verticale degli impegni derivanti da Convenzioni e direttive comunitarie (che così potranno essere seguite costantemente sia nella fase ascendente che in quella discendente); lo sviluppo sostenibile

(che comporta un aggiornamento delle strutture e che, senza bisogno di eccessive tipizzazioni, si occuperà anche della sostenibilità urbana e delle azioni per l'infanzia), presso il cui Servizio si incardineranno i rapporti con il CIPE; la gestione dei rifiuti e le bonifiche, per le quali va evitata una eccessiva distribuzione di competenze tra vari uffici (per questo motivo incardinate presso un unico Servizio).

Anche solo ai fini di un raccordo, è improprio menzionare le regioni in un testo che vuole disciplinare esclusivamente le direzioni generali ministeriali: l'applicazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 impone di non debordare rispetto all'ambito proprio delle competenze statali. Anche il rapporto con il decreto legislativo n. 300 del 1999 non è conflittuale: quando sarà completata l'istituzione del Ministero del territorio e dell'ambiente, si potrà constatare che la strutturazione dei Servizi per la tutela delle acque e del territorio è stata funzionale e propedeutica a tale esito. Attualmente sotto il profilo idrico quantitativo e della difesa del suolo vi sono ancora funzioni in capo al Ministero dei lavori pubblici, per cui la separazione della gestione delle acque dalle bonifiche appare ancora necessaria; in seguito all'istituzione del nuovo Ministero del territorio e dell'ambiente, conformemente al nuovo ordinamento dei ministeri le dieci direzioni generali ora istituite potranno essere convogliate in quattro dipartimenti, per aree omogenee. La competenza trasversale di varie direzioni generali in caso di emergenze ambientali, poi, soddisfa la richiesta di un raccordo con la pianificazione di protezione civile: se necessario, ciascun Servizio potrà proporre al Ministro di avanzare al Consiglio dei ministri richiesta di declaratoria dello stato di emergenza di cui alla legge n. 225 del 1992.

Una convenzione da tempo sta attivando 140 battelli per la vigilanza e la pulizia del mare, alle dipendenze di centri di comando territoriali e sotto il controllo del Ministero; presso quest'ultimo è anche incardinato un nucleo delle Capitanerie di porto, a seguito di un apposito accordo di cooperazione. Ricordato che le riserve marine coprono appena 260 chilometri di linea costiera, il Ministro nega che essi risultino tutti soggetti a vincolo assoluto, visto che l'accesso ai porti è consentito e nelle rimanenti coste la navigazione è regolata; i conflitti lamentati a Portofino sono in realtà stati superati, mentre per l'arcipelago della Maddalena il comitato di gestione provvisoria dell'ente parco - all'origine delle lamentate misure di salvaguardia - coinvolge le autonomie locali, dalle quali discendono le decisioni assunte.

Il relatore CAPALDI riconosce natura transitoria al regolamento proposto, che riguarda un Ministero in accentuata fase di passaggio di competenze alle regioni: in tale ambito, si dovrebbe contemplare - ad esempio presso il Servizio per lo sviluppo sostenibile - una mansione di assistenza delle autonomie regionali, che le accompagni nel subentro alle funzioni statali, visto che la richiesta di risorse da parte loro spesso non si unisce ad un'adeguata professionalità nell'esercizio delle nuove competenze. Andrebbe esplicitato anche il raccordo con le regioni nell'adempimento alle direttive comunitarie, nonché quello con la pianificazione di protezione civile (da assegnare al medesimo Servizio); una

strategia uniforme deve affrontare le tematiche dell'acqua e del suolo, mentre il Servizio internazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) dovrebbe operare in coordinamento con gli altri Servizi competenti.

Il relatore prende atto del rinvio ad un decreto ministeriale della disciplina sugli uffici di collaborazione, ma non è convinto dalla scelta di basarsi principalmente sull'apparato del Ministero della giustizia per quanto riguarda i delitti ambientali; giudica infine necessario il coordinamento delle iniziative sulla difesa del mare, restando perplesso sull'esclusione delle coste delle aree naturali protette dalla competenza del Servizio di cui all'articolo 11.

Dopo che il presidente MANFREDI ha riscontrato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce a maggioranza mandato al relatore a redigere parere favorevole con osservazioni.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**179ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*Interviene il sottosegretario agli affari esteri Ranieri.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(33) Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il presidente BEDIN porge il benvenuto al sottosegretario Ranieri invitandolo ad esporre lo stato della trattativa sul progetto di atto comunitario in titolo. L'oratore rileva altresì come l'esposizione già svolta dal relatore Manzella abbia evidenziato l'esigenza di evitare che il Consiglio, cui spetta il potere di apportare delle modifiche, snaturi la proposta presentata dal Parlamento europeo che riguarda una materia su cui i Trattati riconoscono il diritto d'iniziativa dell'Assemblea di Strasburgo.

Il relatore MANZELLA ricorda che nel corso del dibattito avuto in Giunta sono stati in particolare affrontati i problemi della ineleggibilità e dell'incompatibilità, dell'istituzione di un collegio transnazionale e del carattere vincolante – secondo le intenzioni del Parlamento europeo – o meno delle indicazioni sulla costituzione di circoscrizioni regionali.

Il sottosegretario RANIERI, dopo aver rilevato come la revisione dell'atto elettorale del 1976 corrisponda ad un preciso dettato del Trattato di Amsterdam, descrive il nuovo articolo 190, paragrafo 4, del Tratta-

to sulla Comunità europea che prevede che il Parlamento europeo elabori un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Al Consiglio spetta l'approvazione finale, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo, del nuovo atto in vista della ratifica da parte dei Parlamenti nazionali.

Dopo aver ricordato che la rilevanza istituzionale della materia ha indotto il ministro Dini a richiedere l'orientamento del Parlamento, l'oratore illustra l'*iter* dell'atto in titolo, avviato con la proposta approvata dal Parlamento europeo nel luglio 1998. Essa è articolata nella forma di principi comuni a carattere obbligatorio e indicazioni non vincolanti. Fra i primi figura lo scrutinio di lista mediante il sistema proporzionale, l'introduzione di circoscrizioni territoriali ed il regime delle incompatibilità. Fra gli altri aspetti rientra, oltre all'eventuale creazione di una circoscrizione elettorale transnazionale, la facoltà per gli Stati membri di introdurre soglie minime di accesso non eccedenti il 5 per cento, la fissazione di tetti alle spese elettorali e la previsione di meccanismi di scrutinio correttivi per tenere conto di particolarità regionali.

Dopo aver rilevato che, a seguito del superamento delle obiezioni britanniche, è stata più facile una intesa sul sistema proporzionale, il Sottosegretario si sofferma sulle difficoltà incontrate dal Consiglio nel recepire le altre proposte del Parlamento europeo. Per quanto riguarda l'istituzione di circoscrizioni elettorali su base regionale – peraltro obbligatorie solo per gli Stati membri al di sopra dei venti milioni di abitanti secondo il progetto del Parlamento – la Spagna ha chiesto che la norma conservasse solo un carattere non vincolante, temendone gli effetti in fase di applicazione alle proprie regioni storiche. Anche Francia e Germania percepiscono l'introduzione di un obbligo in tal senso come un problema insormontabile. Nell'ultima versione elaborata dal Comitato dei rappresentanti permanenti, l'aggettivo «regionale», pertanto, non appare più al fianco del termine «circoscrizioni».

Relativamente alla circoscrizione europea, la norma proposta dal Parlamento contemplava l'ipotesi della futura creazione di un collegio transnazionale su base proporzionale destinato comunque ad entrare in vigore non prima del 2009. Germania, Danimarca, Irlanda e Lussemburgo si sono tuttavia dichiarati indisponibili ad adottare soluzioni volte ad istituire un tale collegio. L'articolo, respinto dalla maggioranza degli Stati membri, non è più incluso, quindi, nel progetto.

Quanto all'incompatibilità, rispetto all'atto del 1976, l'elencazione dei casi si amplia nel nuovo testo proposto dal Parlamento non soltanto alle istituzioni sorte successivamente – Tribunale di prima istanza, Mediatore, Banca centrale europea, Comitato delle regioni – ma include anche la carica di parlamentare nazionale, per la quale il cumulo era, viceversa, espressamente consentito. Il divieto del doppio mandato sarebbe comunque destinato ad entrare in vigore solo a partire dalla prossima legislatura e, fermo restando il suo carattere generale, lascerebbe un margine di autonomia agli Stati membri che ancora non ritengono di doverlo accettare.

Al riguardo l'oratore illustra le diverse ipotesi di compromesso che sono state avanzate nel tentativo di superare le difficoltà di Regno Unito, Irlanda e Paesi Bassi. I Paesi Bassi hanno proposto un regime comune con deroga, cosiddetto *opting-out*: l'incompatibilità viene affermata come principio generale ma vengono fatti salvi i casi in cui le legislazioni nazionali prevedano espressamente il contrario. La Presidenza finlandese ha poi avanzato l'ipotesi di introdurre, in allegato all'atto, una lista delle Camere nazionali rilevanti ai fini dell'incompatibilità: ciò lascerebbe ai singoli Stati membri non solo la scelta circa l'introduzione del doppio mandato ma anche l'eventuale opzione, nei sistemi bicamerali, di limitare il divieto di cumulo ad uno solo dei due rami del Parlamento.

La Presidenza finlandese, abbandonata da ultimo questa proposta, che ha suscitato le perplessità irlandesi e britanniche, tenta ora di definire forme di deroga al divieto generale di doppio mandato. In particolare, l'Irlanda non intende tenere elezioni suppletive per la sostituzione di propri parlamentari nazionali che siano stati eletti a Strasburgo e ritiene che l'incompatibilità debba valere soltanto in un secondo momento, mentre il Regno Unito vuole esentare i suoi membri a vita della *House of Lords* dal divieto di cumulo dei mandati. Questa formulazione attenuata del principio dell'incompatibilità fra i due mandati parlamentari, molto meno rigida se confrontata con la proposta parlamentare originaria, costituirebbe tuttavia un obiettivo progresso rispetto alla situazione attuale, che sottrae al diritto europeo, per tale fattispecie di incompatibilità, la disciplina di una situazione in grado di determinare sensibili squilibri nella partecipazione dei deputati europei alla vita politica dell'Unione. D'altra parte, la questione dell'incompatibilità con la carica di parlamentare nazionale ha assunto una rilevanza crescente con l'aumentare delle competenze attribuite e dell'impegno richiesto ai parlamentari europei e dovrebbe quindi in linea di principio essere oggetto di una regolamentazione uniforme sul piano europeo. Essa, infatti, non dovrebbe essere trattata alla stessa stregua di una qualsiasi delle incompatibilità applicabili sul piano nazionale, per le quali il legislatore europeo aveva già previsto nel 1976 la competenza normativa nazionale.

Il Sottosegretario osserva altresì come il progetto del Parlamento non prevedeva l'incompatibilità con la carriera di Sindaco, aspetto sul quale la maggioranza degli Stati membri ritiene che, sulla base del principio di sussidiarietà, sia competente la legislazione nazionale.

Sul periodo di tenuta delle elezioni sta invece emergendo una soluzione volta a far gravitare le date intorno al 9 maggio, anniversario della Dichiarazione Schumann. Infine, per quanto riguarda la questione di Gibilterra, considerando l'impossibilità per i suoi abitanti di esercitare il diritto di voto, si sta delineando, a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Matthews* contro Regno Unito, un'ipotesi di soluzione pragmatica, che riconosca il diritto di voto ed eviti, come chiede Madrid, che si venga in tal modo implicitamente a riconoscere la non appartenenza di Gibilterra alla Spagna.

Rilevando pertanto come il testo proposto dal Parlamento europeo abbia subito da parte del Consiglio significative modifiche – solo in par-

te giustificate da necessità tecniche e in misura prevalente ascrivibili all'impossibilità di raggiungere un consenso - l'oratore evidenzia come il nuovo testo, che il Parlamento aveva voluto circoscrivere all'indicazione di alcuni principi comuni obbligatori, attenui anche tale carattere di obbligatorietà. Se, da un lato, non appare quindi realistica l'ipotesi di un consenso del Consiglio su di un atto che aggiunga alla citata formulazione del divieto di doppio mandato altre innovazioni - quali l'introduzione di una circoscrizione transnazionale e l'imposizione di circoscrizioni regionali - dall'altro si dovrà verificare la disponibilità del Parlamento europeo, dove nel frattempo dovrà essere designato un nuovo relatore, ad esprimere un parere conforme su tale impostazione.

Soffermandosi quindi sul progetto di parere esposto nelle precedenti sedute dal relatore Manzella il sottosegretario Ranieri giudica interessante la proposta di porre una distinzione fra cause di incompatibilità, da disciplinare nell'ambito dello Statuto, e cause di ineleggibilità, da disciplinare nell'atto elettorale. Tale soluzione, tuttavia, potrebbe incontrare degli ostacoli sia nel Parlamento europeo, che ha inteso includere il divieto di doppio mandato nell'atto elettorale, sia da parte di altri Stati membri, la cui diversa tradizione giuridica induce a ritenere che possa essere difficilmente accolta la sottile distinzione fra ineleggibilità e incompatibilità.

In conclusione l'oratore sottolinea l'importanza che le Camere esprimano un giudizio politico sull'opportunità di sostenere un testo che, pur debole e compromissorio, consente qualche progresso ovvero se sia preferibile attendere un'evoluzione nella posizione di alcuni Stati membri.

Il presidente BEDIN ringrazia il Sottosegretario per l'esposizione e sottolinea la rilevanza politica dell'iniziativa del ministro degli esteri Dini di sottoporre il progetto di atto comunitario in titolo al parere del Parlamento.

Il relatore MANZELLA sottolinea come lo scopo del progetto di parere sottoposto alla Giunta sia quello di sostenere il Governo nell'individuazione di una posizione negoziale che consenta di sbloccare la trattativa nel rispetto dello spirito del Trattato, il quale riconosce, peraltro, al Parlamento europeo un diritto di iniziativa solo nella materia in esame. Un eccessivo svuotamento delle indicazioni iniziali dell'Assemblea di Strasburgo condurrebbe inoltre all'adozione di un atto pressoché superfluo. Al riguardo sarebbe pertanto opportuno individuare una forma di consultazione preliminare con il Parlamento europeo, prima che questo esprima il suo necessario parere finale.

Per quanto attiene ai punti più controversi l'oratore individua nel sistema italiano, basato su circoscrizioni interregionali, cui eventualmente potrebbe aggiungersi la presenza residuale di un collegio nazionale, una possibile soluzione di compromesso fra il Parlamento europeo, che ha proposto le circoscrizioni regionali, e quegli Stati che rifiutano di introdurre tali circoscrizioni per motivi concernenti il loro assetto interno.

Tenendo conto che fra i principi del diritto europeo figura quello di attenersi alle tradizioni costituzionali comuni, e che la distinzione fra ineleggibilità e incompatibilità non rientra fra queste, il relatore accede all'inopportunità di insistere su di una disciplina separata di tali istituti e rileva come la proposta olandese di sancire un *opting out* possa costituire una soluzione efficace. In relazione al doppio mandato, infatti, si potrebbe sancire come norma il principio del divieto salvo espressa indicazione in senso contrario nella legislazione nazionale. L'oratore sottolinea in conclusione l'esigenza che l'Italia assuma una posizione chiara, favorendo il raggiungimento di un compromesso fra Consiglio e Parlamento sulla base di un testo che, riguardando principi generali, non può che riconoscere ad essi un carattere vincolante.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea l'importanza dell'atto in esame, destinato a fissare i criteri di selezione dei legislatori europei, ed esprime le proprie perplessità in merito alla configurazione di un numero eccessivo di deroghe - la cui applicazione è spesso richiesta, come nel recente caso della benzina, da parte degli Stati che non si sono adeguati tempestivamente alla normativa generale - e chiede chiarimenti sulle proposte concernenti il regime delle incompatibilità.

Il relatore MANZELLA precisa che l'applicazione del sistema dell'*opting out* comporterebbe l'introduzione del principio dell'incompatibilità fra la carica di parlamentare nazionale e quella di deputato europeo, salvo espressa indicazione in senso contrario sancita nella legislazione nazionale. Nel caso italiano, ad esempio, in assenza di nuove disposizioni interne volte a legittimare il doppio mandato, verrebbe a valere l'incompatibilità.

Il presidente BEDIN conviene che le proposte formulate costituirebbero comunque un progresso in quanto chiamerebbero ciascuno Stato ad assumersi le rispettive responsabilità in relazione al doppio mandato. Circa la questione della distinzione fra ineleggibilità e incompatibilità è possibile accedere alla posizione del Governo, che la ritiene difficilmente accettabile da parte di altri Stati membri. È opportuna tuttavia una maggiore fermezza sulla questione delle circoscrizioni regionali e sull'istituzione, sia pure improntata a criteri di flessibilità, di un collegio transnazionale. Al riguardo è opportuno tener conto di talune esperienze che già vanno in questo senso, quali la presentazione nelle liste nazionali per le elezioni europee di cittadini di altri Stati membri. Per quanto concerne le circoscrizioni elettorali, la formulazione proposta dal Governo tedesco concernente il riferimento ad un sistema di liste regionali, ove fosse possibile superare le resistenze spagnole, sembrerebbe una proposta utile su cui lavorare.

Il sottosegretario RANIERI prospetta l'opportunità di individuare delle forme di raccordo fra Parlamento italiano e membri italiani del Parlamento europeo in vista della formulazione di un'ipotesi più avanzata nel prosieguo dell'*iter* dell'atto comunitario in titolo.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

##### **Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente BEDIN invita il sottosegretario Ranieri ad illustrare gli sviluppi della discussione in seno alle istituzioni comunitarie in merito all'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, affare il cui esame potrà proseguire nelle prossime sedute con l'esposizione del relatore Besostri.

Dopo aver rilevato che sulla base di un'iniziativa tedesca, il Consiglio europeo di Colonia ha ribadito il principio che la tutela dei diritti fondamentali costituisce un elemento fondatore dell'Unione europea e il presupposto indispensabile della sua legittimità il sottosegretario RANIERI illustra le decisioni assunte in tale occasione in merito all'esigenza di dotare l'Unione europea di una Carta dei diritti fondamentali. Secondo quanto previsto dalle conclusioni dello stesso Consiglio europeo di Colonia, la Carta dovrà elencare i diritti di libertà e uguaglianza, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo nonché quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. La Carta dovrà inoltre contenere i diritti fondamentali riservati ai cittadini dell'Unione e dovrà prendere in considerazione i diritti economici e sociali che sono enunciati nella Carta sociale europea e nella Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori.

La Carta è quindi destinata a dare maggiore concretezza al principio sancito dall'articolo 6, secondo paragrafo, del Trattato sull'Unione europea, in base al quale l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla citata Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

Sul piano procedurale, il Consiglio europeo di Colonia ha deciso che il concetto di Carta dei diritti fondamentali dovrà essere elaborato in tempo utile per essere sottoposto al Consiglio europeo del dicembre 2000. Quest'ultimo proporrà al Parlamento europeo e alla Commissione di proclamare solennemente, insieme con il Consiglio, una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla base di questo concetto. Le conclusioni di Colonia lasciano però impregiudicato l'utilizzo che si dovrà fare in seguito della Carta, prevedendosi che solo in una fase successiva si prenderà in esame la possibilità, e le eventuali modalità tecniche e operative, per incorporare la Carta nei Trattati.

Ricordando che lo stesso Consiglio europeo di Colonia ha anche deciso che il progetto della Carta venga elaborato da un organismo composto dai delegati dei Capi di Stato e di Governo e del Presidente della Commissione europea nonché da membri del Parlamento europeo

e dei Parlamenti nazionali l'oratore rileva che viene prevista anche la partecipazione di un rappresentante della Corte di giustizia, in qualità di osservatore, e la consultazione di rappresentanti del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e di altri esperti.

Su tale argomento il Consiglio europeo, in occasione della riunione straordinaria di Tampere, il 15 e 16 ottobre scorsi, ha adottato una decisione con la quale vengono definiti in dettaglio composizione e metodi di lavoro dell'organismo che sarà incaricato di elaborare la Carta. In particolare, il Sottosegretario evidenzia che per quanto concerne i Parlamenti nazionali, è prevalsa la tesi, sostenuta dal Governo italiano, di un numero di trenta parlamentari, che permette ai paesi membri caratterizzati dal regime bicamerale di designare una rappresentanza di entrambi i rami del Parlamento. Per quanto riguarda la partecipazione del Parlamento europeo, è prevalsa l'ipotesi di una partecipazione di 16 membri. Si tratta di un numero volutamente vicino, ma non uguale, a quello degli Stati membri, per sottolineare la diversità di *status* delle due categorie. Il Presidente sarà eletto dall'organismo stesso e sarà affiancato da un ufficio di Presidenza composto da tre Vice Presidenti: un rappresentante dei Parlamenti nazionali, un rappresentante del Parlamento europeo e il rappresentante del Presidente del Consiglio europeo, qualora non già eletto Presidente.

Il Segretariato dell'organismo sarà assicurato dal Consiglio, in stretto contatto con il Parlamento europeo. Il programma di lavoro, la redazione del progetto e la constatazione dell'esistenza di un consenso su di esso saranno di competenza della suddetta Presidenza collegiale. I lavori potranno essere articolati in sottogruppi e si svolgeranno, alternativamente, nelle sedi del Consiglio e del Parlamento europeo mentre le decisioni saranno adottate per consenso. Segnalando che alcuni Stati – tra cui la Germania, la Finlandia, la Francia e il Belgio – hanno già provveduto alla designazione dei rispettivi rappresentanti nel comitato preposto alla redazione della Carta dei diritti fondamentali, l'oratore prospetta la prossima designazione dei rappresentanti del Presidente del Consiglio e dei due rami del Parlamento tenendo conto che la Presidenza finlandese ha preannunciato che la prima riunione di tale organismo si terrà il prossimo 17 dicembre.

Per quanto attiene ai contenuti della Carta il sottosegretario Ranieri rileva che nell'ambito del Consiglio non è ancora emerso un chiaro orientamento verso l'elaborazione di un testo con valore giuridico ovvero di una dichiarazione solenne, con un significato eminentemente politico. Osservando come ci si trovi ancora in una fase prematura per verificare eventuali convergenze l'oratore sottolinea come la posizione del Governo italiano sia favorevole all'ipotesi di una Carta che elenchi una serie di diritti fondamentali, con i relativi obblighi a carico dell'Unione e con la possibilità di farli valere in sede giurisdizionale. In linea di principio il Governo è altresì favorevole, in una fase successiva ovvero nel contesto della prossima Conferenza intergovernativa, ad utilizzare la Carta quale preambolo dei Trattati o componente essenziale di un'eventuale Costituzione dell'Unione. Come prefigurato infatti nel documento sulle riforme istituzionali elaborato per incarico della Commissione eu-

ropea da un Comitato di tre saggi, si potrebbe ipotizzare una «costituzionalizzazione» di parte dei Trattati, riconoscendo un rango costituzionale ad un primo nucleo di norme, che includa appunto i diritti fondamentali, mentre un nucleo di norme secondarie verrebbe a disciplinare le politiche dell'Unione.

Esprimendo quindi la disponibilità del Governo a prendere in considerazione i risultati del processo di elaborazione della Carta nel quadro della Conferenza intergovernativa, il cui mandato sarà definito nel prossimo Consiglio europeo di Helsinki, l'oratore conclude rilevando l'estrema prudenza che caratterizza la posizione assunta dalla maggior parte degli altri Stati membri.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea l'esigenza di coordinare l'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea con gli strumenti di garanzia previsti nel quadro del Consiglio d'Europa e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il presidente BEDIN ringrazia il sottosegretario Ranieri per l'esposizione e propone di rinviare il seguito dell'esame dell'affare in titolo.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

**Legge quadro sul settore fieristico**

**Nuovo testo C. 5051, approvato dal Senato**

(Parere alla X Commissione della Camera dei deputati)

(Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del progetto di legge in titolo.

Riferisce alla Commissione il deputato Dario ORTOLANO (Comunista), evidenziando l'importanza del progetto di legge C. 5051 in quanto «legge-cornice» in una materia, quella fieristica, rimessa alla competenza legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario e a quella primaria delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Sicilia e delle province autonome di Bolzano e di Trento. Passa quindi ad illustrare l'articolato, ricordando l'apporto migliorativo dato dal parere della Commissione nel corso dell'iter al Senato, sia per quanto concerne la formulazione dell'articolo 1 in termini rispettosi dell'autonomia costituzionale delle regioni, sia per una composizione del comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, che preveda la partecipazione anche di rappresentanti regionali. L'unico motivo di perplessità che tuttora persiste, anche relativamente al nuovo testo elaborato dalla Commissione attività produttive della Camera, concerne la previsione, nell'articolo 8, di un regolamento governativo di attuazione che opera in un ambito coperto da riserva assoluta di legge.

Ciò premesso, il relatore propone che la Commissione esprima il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il nuovo testo dell'atto Camera n. 5051, recante «Legge quadro sul settore fieristico»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

con riferimento al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 8, si rileva che la funzione normativa di attuazione di leggi statali, affidata dall'articolo 17, 1° comma, lettera *b*) della legge n. 400 del 1988 al Governo, è esclusa nelle materie di competenza regionale. Appare, inoltre, assai discutibile che la preventiva intesa in Conferenza Stato-regioni sia l'intesa «debole» prevista dall'articolo 3 del decreto n. 281 del 1997, anziché quella prevista dall'articolo 8 della legge n. 59 del 1997, in cui il potere sostitutivo del Governo passa attraverso il filtro del parere – in funzione di garanzia e coordinamento costituzionale – della Commissione per le questioni regionali.».

La Commissione approva.

#### **Istituzione del Museo tattile statale «Omero»**

##### **C. 2068-B, modificato dal Senato**

(Parere alla VII Commissione della Camera dei deputati)

(Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che la proposta di legge in esame, già approvata dalla VII Commissione della Camera e modificata dalla 7ª Commissione del Senato, ripropone un'iniziativa analoga presentata nella scorsa legislatura. Il Museo «Omero», già funzionante ad Ancona, è un punto di riferimento importante in tutta Italia perché dispone di una struttura in grado di offrire un panorama organico della scultura classica, greca romana e rinascimentale, consentendo così ai non vedenti di acquisire una conoscenza delle arti plastiche. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione egli osserva che il museo viene istituito come museo statale, ma l'organizzazione della gestione è rimessa a una convenzione tra il Ministero dei beni culturali e il comune di Ancona; la regione Marche collabora alla gestione e organizzazione attraverso un proprio rappresentante in seno all'apposito Comitato consultivo. Poiché i rapporti tra i vari soggetti territoriali coinvolti appaiono improntati a una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, il Presidente propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), anche in qualità di primo firmatario della proposta di legge, sottolinea che il museo «Omero» è rivolto soprattutto ai non vedenti, ma ha anche un importante significato educativo per il rilevante numero di studenti non affetti da handicap visivo che da tutta Italia affluiscono per visitarlo.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul terrorismo in Italia e sulle cause**  
**della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**57<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL DOTTOR ROSARIO PRIORE SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO E SU RECENTI NOTIZIE CONCERNENTI ATTIVITÀ SPIONISTICHE COLLEGATE A FENOMENI EVERSVI*

*(Viene introdotto il dottor Rosario Priore, accompagnato dal cancelliere Paolo Musio).*

L'audizione, rinviata ad oggi nella seduta del 10 novembre 1999, prosegue con gli interventi dei senatori DE LUCA Athos, VENTUCCI, MANCA e del deputato FRAGALÀ.

Il dottor PRIORE risponde ai quesiti posti dal Presidente e dai commissari.

Il PRESIDENTE, ringraziato il dottor Priore, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**68ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Michele DE LUCA

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

In apertura di seduta il Presidente avverte che il Ragioniere generale dello Stato ha inviato alla Commissione ulteriori elementi informativi sulle domande di ricongiunzione. In particolare, è registrato all'Inps un flusso annuo di domande accolte di ricongiunzione presso l'Istituto pari a 35.000 e dall'Inps verso l'esterno pari a circa 162.000. Nel documento si precisa altresì che dal fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti e Autonomi verso l'Inpad il numero delle domande di ricongiunzione è pari a 155.753 mentre dal fondo di previdenza lavoratori dipendenti e Autonomi ad altri fondi le domande di ricongiunzione ammontano a 6.428, per un totale di 162.181.

Il Presidente comunica inoltre di aver inviato al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una lettera intesa ad ottenere una aggiornata informazione sullo stato di elaborazione delle norme delegate in materia di riordino degli enti pubblici di previdenza, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 57 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.

**Comunicazioni del Presidente sulle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza**

Il Presidente ricorda che, in vista della scadenza del 26 ottobre, termine previsto dalla procedura di dismissioni immobiliari – limitatamente alla prima *tranche*, pari al 25 per cento dell'intero patrimonio – per la formulazione della proposta di acquisto da parte degli Enti agli inquilini, la Commissione richiese, con note del 13 ottobre, la trasmissione di copia degli atti riferiti a quella scadenza nonché copia dell'elenco completo delle proprietà immobiliari dell'Inps, dell'Inpdap, dell'Inpdai e dell'Inail.

Sono pervenuti, in risposta alle richieste della Commissione, documenti dei quali è opportuno disporre la pubblicazione in allegato al Resoconto sommario della seduta odierna, perché, anche attraverso una tempestiva pubblicità, si proceda con la massima trasparenza alla verifica dell'operazione in atto. Seguendo tale metodo, la Commissione, anche accogliendo l'orientamento espresso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ritiene di dover esercitare la propria funzione di controllo, nella necessaria distinzione dei ruoli dei diversi soggetti interessati.

L'Inps ha reso noto alla Commissione che, in base alla deliberazione del Consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1999, sono esclusi dall'elenco degli stabili ad uso abitativo quelli classificabili, nella più larga accezione, come immobili di pregio e si sono altresì individuati criteri di valutazione degli immobili per i quali è stata avviata la procedura di stima dei valori di mercato al fine di notificare l'offerta di vendita agli inquilini.

Dall'Inps è stata trasmessa copia dell'elenco relativo ai 1.837 appartamenti, corrispondenti al 30,81 per cento dell'intero patrimonio immobiliare, ripartiti secondo diverse categorie: immobili ad uso esclusivamente abitativo e immobili ad uso promiscuo per i quali i conduttori hanno espresso una propensione all'acquisto pari al 100 per cento, immobili ad uso esclusivamente abitativo e immobili ad uso promiscuo per i quali i conduttori hanno espresso una propensione all'acquisto tra il 65 e il 99 per cento.

L'Inps ha trasmesso anche il modello della lettera inviata agli inquilini ove, tra l'altro, risulta una indicazione del prezzo, con l'avvertenza che potrebbe subire una oscillazione, in più o in meno del 5 per cento, che dovrà espressamente essere accettata in sede di acquisto nonché il formulario di risposta recante la dichiarazione di impegno all'acquisto dell'unità abitativa condotta in locazione (v. *All. 1*).

L'Inpdap ha comunicato alla Commissione di aver individuato circa 15.000 unità abitative da dismettere che rappresentano più del 25 per cento del patrimonio immobiliare e per le quali si è manifestata una propensione all'acquisto tra il 70 e il 100 per cento.

Per 1.500 unità, l'Istituto è in grado di notificare ai conduttori anche l'esatta valutazione dell'unità locata sia in caso di vendita frazionata che collettiva, mentre, per tutte le altre, si rendono noti l'avvenuto inserimento dell'immobile nel piano di vendita, le modalità di determinazione e di pagamento del prezzo e le condizioni indispensabili per esercitare il diritto di prelazione. Dall'elenco degli immobili sono esclusi quelli di pregio, così definiti perché situati nel centro storico, oggetto di vincoli paesaggistici o ambientali, con accessori di lusso e con alto valore di mercato. Oltre al modello di comunicazione agli inquilini, l'Inpdap ha elaborato anche il formulario di dichiarazione di impegno per l'acquisto. (v. *All. 2*).

L'Inail ha comunicato che il Consiglio di amministrazione ha approvato, il 16 settembre scorso, il piano generale di dismissione relativa a circa 11.000 unità immobiliari e l'avvio della prima fase che prevede la vendita di circa 3.000 unità immobiliari. Gli immobili da alienare,

nella prima fase, sono stati individuati in base all'indagine sulla propensione all'acquisto che ha verificato come il 91 per cento dei conduttori sia favorevole all'acquisto. Oltre alla realizzazione di una procedura informatizzata per la stesura delle stime, l'Inail si è impegnata a inviare, entro il 10 novembre, la lettera di intenti riferita all'offerta di vendita delle 3.000 unità immobiliari, contenente l'indicazione del prezzo, le modalità di pagamento e la dichiarazione da restituire in caso di disponibilità dell'inquilino all'acquisto.

L'Inail ha trasmesso alla Commissione la lettera di intenti corredata dalla dichiarazione di disponibilità all'acquisto nonché l'elenco delle unità immobiliari, per le quali è stata effettuata la stima, suddivise per comune (v. *All. 3*).

Dall'Inpdai è pervenuta copia della lettera, con relativo formulario di risposta, inviata agli inquilini degli immobili, indicati nell'elenco, che costituiscono circa il 70 per cento del patrimonio immobiliare dell'Istituto. Gli immobili sono stati selezionati tra quelli che hanno una superficie destinata ad uso residenziale superiore al 70 per cento e in modo tale da escludere, oltre a quelli già ricompresi nel piano straordinario di dismissioni, anche quelli ubicati nei centri storici, vincolati o che abbiano un valore di mercato superiore a determinati importi, rilevati dall'UTE, e riferiti alle diverse città. Nella lettera si ricordano in dettaglio le condizioni generali di vendita (diritto di prelazione, età dell'inquilino, finanziamento con mutuo ipotecario, condizioni di disagio sociale, divieto di rivendita) ed è altresì definito, a titolo indicativo, l'attuale valore medio di mercato, tratto dal bollettino dell'Osservatorio dei valori immobiliari dei Servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze, per la zona in cui è ubicato l'appartamento. L'Istituto si riserva di comunicare, in una fase successiva al 26 dicembre 1999, il prezzo effettivo di vendita di ciascuna unità immobiliare (v. *All. 4*).

Dopo aver comunicato che è stata acquisita anche un'ampia documentazione predisposta dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali il Presidente dispone che siano pubblicati, in allegato al Resoconto sommario, la lettera a lui inviata dal Coordinatore dell'Osservatorio, professor Tamburini, la nota inviata dall'Osservatorio ai Sindaci dei comuni interessati nonché l'elenco delle abitazioni degli enti previdenziali pubblici, suddivise per comune, offerte in vendita ai conduttori (v. *All. 5*).

Nella memoria illustrativa si fa in particolare notare che gli Enti hanno, in genere, scelto gli immobili da porre in vendita individuandoli secondo i seguenti criteri: destinazione d'uso esclusivamente o prevalentemente residenziale, alta propensione all'acquisto manifestata dai conduttori, in seguito alle indagini condotte, disponibilità della documentazione necessaria per procedere alle valutazioni e alla vendita, redditività. Inoltre l'Osservatorio fa presente che, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, è stato redatto un prototipo di lettera di intenti e di dichiarazione di disponibilità all'acquisto. Tale modello, condiviso da tutti gli Enti, è stato però modificato a seconda dei dati disponibili. Infatti le dimensioni e le problematiche del programma non hanno consentito agli Enti – nota l'Osservatorio – di disporre, entro il 26 ottobre, di tutte le

stime. Solo in pochi casi le lettere di intenti contengono l'indicazione dei prezzi. Nella maggior parte dei casi esse recano solo l'annuncio dell'intenzione di vendere e contengono la descrizione della metodologia che sarà adottata per stimare i prezzi delle singole unità e degli interi edifici in blocco. A giudizio dell'Osservatorio, le lettere di intenti raggiungono comunque l'obiettivo di avviare concretamente le vendite, mentre le proposte degli Enti agli inquilini potranno essere formalizzate in un momento successivo, quando saranno comunicati i prezzi richiesti. L'Osservatorio fa infine presente che la metodologia adottata al fine di compiere la valutazione delle singole unità immobiliari sarà omogenea per tutti gli Enti. Inoltre a ciascun Ente saranno comunicate, a cura dello stesso Osservatorio, le stime effettuate dagli altri Enti, in modo da rendere confrontabili, trasparenti ed omogenee le diverse valutazioni. Anche allo scopo di definire gli elenchi degli immobili di pregio, l'Osservatorio ha concordato con gli Enti i criteri di formazione degli elenchi sulla base di parametri omogenei e coerenti.

Infine, conclude il Presidente, nella relazione dell'Osservatorio si esclude che l'operazione di dismissioni in atto possa recare turbative al mercato immobiliare.

Sulle comunicazioni del Presidente interviene il deputato Gasperoni che sottolinea l'opportunità di conoscere la consistenza della fascia dell'inquilinato esclusa, per insufficiente reddito, dall'acquisto dell'abitazione offerta dagli Enti. È infatti diffusa la preoccupazione che quelle unità immobiliari per le quali non sia esercitato dall'inquilino il diritto di prelazione possano, in un secondo tempo, cambiare di proprietà, con il conseguente rischio, per l'attuale conduttore, di perdere, in prospettiva, l'abitazione. Inoltre sarebbe opportuno acquisire dati in ordine alla platea di inquilini che, pur accedendo all'acquisto, si trovano tuttavia nelle condizioni di subire una riduzione del loro basso reddito per effetto del cumulo con il reddito derivante dalla proprietà dell'abitazione.

Il Presidente assicura che sarà sollecitata all'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali una valutazione dei dati richiesti dal deputato Gasperoni.

Rispondendo quindi ad una osservazione del deputato Stelluti sull'esigenza di tranquillizzare il mercato, il Presidente sottolinea la necessità che si proceda alle diverse operazioni di dismissioni immobiliari – il piano di alienazione previsto dal decreto legislativo n. 104 del 1996, la procedura di vendita attivata dalle circolari del Ministro del lavoro dell'agosto scorso e quella prevista dal disegno di legge finanziaria attualmente all'esame del Parlamento – con razionalità e prudenza, ponendo in essere le necessarie misure di programmazione e di coordinamento allo scopo di evitare turbative al mercato. Anche su tale questione – rileva il Presidente – si svilupperà il confronto con il Ministro del lavoro in una prossima audizione.

Il Presidente toglie, infine, la seduta.

*La seduta termina alle ore 14,30.*































































































































**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**Gruppo di lavoro sulle problematiche concernenti i traffici illeciti nazionali ed internazionali in relazione allo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti  
(coordinatore Presidente Massimo Scalia)**

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14,50.

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

160<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*(1502) FASSONE ed altri. – Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati*

*(2681) LA LOGGIA ed altri. – Disposizioni in materia di prova*

*(2705) OCCHIPINTI ed altri. – Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato*

*(2734) SALVATO ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari*

*(2736) FASSONE ed altri. – Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

*(3227) DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

*(3317) CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale*

*(3664) SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova*

*(3734) FOLLIERI. – Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale*

*(3793) FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona*

**(3810) CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su testo unificato del comitato ristretto e su emendamento: non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore BESOSTRI, che illustra il testo unificato, nonché l'emendamento ad esso riferito, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Dopo interventi dei senatori PASTORE e MAGNALBÒ e del presidente ANDREOLLI, la Sottocommissione conviene con la proposta avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

**230<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Macciotta.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**Schema di decreto interministeriale recante regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito cooperativo (n. 568)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta dello schema di regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il personale dipendente delle imprese di credito cooperativo, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996. Per quanto di competenza, segnala che l'istituzione di un contributo ordinario - pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato - e di un contributo addizionale (articolo 6) comporta, a causa della relativa deducibilità, minori entrate per il bilancio dello Stato, in relazione alle quali occorre acquisire la quantificazione. Occorre, inoltre, valutare se la formulazione dell'articolo 9, comma 2, consente di limitare l'onere degli interventi alle disponibilità del fondo e se occorre inserire il riferimento ad un importo al netto della perdita di gettito per il bilancio dello Stato. È opportuno, inoltre, acquisire dal Tesoro indicazioni sull'articolo 10, comma 14, al fine di chiarire se le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa fanno riferimento alla aliquota complessiva, relativa sia al lavoratore che al datore di lavoro e sulle eventuali spese di gestione del Comitato amministratore del fondo.

Il sottosegretario MACCIOTTA ricorda che la legge n. 662 del 1996, nel prevedere effetti finanziari netti positivi nel primo anno di attuazione del regolamento, implicitamente tiene conto di possibili effetti negativi sul bilancio dello Stato. Ritiene, peraltro, opportuno effettuare un ulteriore approfondimento sugli effetti finanziari derivanti dalla istituzione del fondo di solidarietà, anche tenendo conto delle maggiori entrate derivanti dalle erogazioni a carico del fondo medesimo; propone, quindi, di rinviare l'esame dello schema di regolamento.

La Sottocommissione delibera, quindi, di rinviare l'esame.

**Schema di decreto interministeriale recante regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito (n. 569)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE, dopo avere evidenziato che si tratta di uno schema di regolamento analogo a quello testé esaminato, propone di rinviare l'esame al fine di consentire al Tesoro di effettuare più approfondite valutazioni degli effetti finanziari.

La Sottocommissione accoglie la proposta formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dall'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, in materia di lavoro notturno (n. 575)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta dello schema di decreto legislativo in materia di lavoro notturno. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 5, che sembra comportare oneri a carico del datore di lavoro, gli articoli 3 e 7 che, nel rinviare alla contrattazione collettiva per la definizione di ulteriori limitazioni, non sembrano fare riferimento nel caso di pubblico impiego alle risorse disponibili e l'articolo 6, in relazione al quale non appaiono individuati i casi di inidoneità alla prestazione notturna.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver precisato che i controlli di cui all'articolo 5 possono essere effettuati a carico delle risorse, già destinate allo scopo, nel bilancio delle rispettive amministrazioni, fa presente che la formulazione degli articoli 3 e 7, così come dell'articolo 6, intende evidentemente rinviare alle risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

Il relatore RIPAMONTI propone quindi di osservare che appare opportuno esplicitare all'articolo 7 il riferimento alle risorse disponibili per la contrattazione collettiva e che gli eventuali oneri di cui all'artico-

lo 5 sono a carico delle vigenti dotazioni di bilancio delle rispettive amministrazioni.

Conviene la Sottocommissione.

**Schema di regolamento recante «Semplificazione del procedimento per il finanziamento della Croce rossa» (n. 563)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta dello schema di regolamento relativo alla semplificazione del procedimento per il finanziamento della Croce Rossa. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 2 prevede l'erogazione di rate trimestrali in deroga alla verifica sulla congruità e trasparenza delle spese sostenute: anche tenuto conto che si tratta di un capitolo di bilancio alimentato in modo discrezionale, occorre valutare l'opportunità di mantenere una verifica a consuntivo sulle spese sostenute, eventualmente prima dell'erogazione dell'ultima rata.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver evidenziato che si tratta della definizione di una nuova disciplina di erogazione delle risorse e non di una deroga al regime vigente, sottolinea l'opportunità di evitare ritardi nei pagamenti tali da comportare il ricorso ad anticipazioni da parte della Croce Rossa; in tal senso, ritiene che la verifica di congruità non dovrebbe rappresentare una condizione per l'erogazione dell'ultima rata di finanziamento.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, osserva che sarebbe opportuno mantenere una verifica a consuntivo sulle spese sostenute.

**(4236-A) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)**

(Parere all'Assemblea su emendamento: favorevole)

Il relatore MORANDO, nell'illustrare l'emendamento 24.0.9950, fa presente che, in base alla legislazione vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i comuni che gestiscono direttamente il servizio di raccolta dei rifiuti vedranno trasformata la attuale tassa in tariffa, con conseguente applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Dopo aver rilevato che per i comuni che espletano tale servizio in concessione non si hanno effetti sulla applicazione del regime IVA, si sofferma sulle conseguenze finanziarie attese, evidenziando che, trattandosi di variazioni positive e negative a carico del bilancio dello Stato e degli enti locali, l'effetto complessivo dovrebbe risultare neutrale; poiché la disposizione di rinvio contenuta nell'emendamento comporta rilevanti benefici per le amministrazioni locali e per gli utenti, ritiene che debba essere formulato un parere favorevole sull'emendamento stesso.

Il senatore MANTICA, nel concordare anche a nome del gruppo di Forza Italia con l'opportunità di formulare parere di nulla osta sull'emendamento in esame, sollecita chiarimenti sulla formulazione in relazione ai termini di rinvio; auspica, inoltre, una adeguata e approfondita verifica, anche attraverso l'istituzione di un osservatorio, degli effetti complessivi della riforma sull'assetto dei servizi locali e sulle possibili conseguenze per le amministrazioni e i cittadini.

Il sottosegretario MACCIOTTA chiarisce che le proroghe introdotte dall'emendamento non incidono sul termine finale stabilito per la trasformazione della tassa in tariffa; comunica, inoltre, che il Governo intende presentare un disegno di legge collegato relativo alla materia del ciclo delle acque nel cui ambito si può prevedere una regolazione più organica della materia.

Il sottosegretario GIARDA, nel proporre una valutazione qualitativa dell'emendamento in esame, fa presente che i decreti «Ronchi» impongono che entro un predeterminato periodo di tempo per tutti i comuni si abbia la copertura del 100 per cento dei costi del servizio e la conseguente trasformazione in tariffa dell'attuale contributo.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Venerdì 12 novembre 1999, ore 8,30 e 14,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo» (n. 565).

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà (3776).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale (4053).
- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).

*In sede deliberante*

I. Discussione dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).

- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).
- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

## II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati MANTOVANO ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (4060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Deputato GASPARRI. - Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario (4193) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Venerdì 12 novembre 1999, ore 10

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999 (4130-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame del disegno di legge:

- Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237-bis).

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Venerdì 12 novembre 1999, ore 10

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi nel settore dei trasporti (2935-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

*In sede consultiva su atti del Governo*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio (n. 574).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale (n. 566).
  - Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale (n. 567).
-

